COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 2

Congedi 2

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

VIGORELLI: Concessioni di edicole a favore dei ciechi civili. (219) 2

PRESIDENTE 2, 4, 5, 7, 8
AGOSTA, *Relatore* 2, 4, 7
BONTADE MARGHERITA 2, 7, 8
SERVADEI 2, 4, 5, 7
DEMARCHI 3, 4
GRANATI 3, 4, 8
MERENDA 4
ORIGLIA 4
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 5, 7
ROMUALDI 6, 8
COLASANTO 6
RIGHETTI 6
ALESI 6

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione alla spesa di lire due miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (586) 9

PRESIDENTE 9, 10, 11, 12, 14, 16
BIAGGI NULLO, *Relatore* . . . 9, 10, 12, 14
ROMUALDI 10, 11, 13
MERENDA 10, 13
TROMBETTA 10, 12, 16

PAG.

ORIGLIA 10
GRANATI 10, 12, 13
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 11, 15
COLOMBO VITTORINO 11

Modificazioni al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. (589) 16

PRESIDENTE 16, 20
21, 22, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* 16, 32
34, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
DE MARZI FERNANDO 20, 22
31, 32, 40, 41, 46, 48
SPALLONE 20, 21, 27
28, 32, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48
ORIGLIA 21, 22, 34
ROMUALDI 21, 22, 30, 40, 41, 42, 45
MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 21, 22
37, 38, 39, 43, 44, 45, 50
ALESI 22
GRAZIOSI 22, 24, 28, 38
GIRARDIN 22
COLASANTO 23, 40, 43, 44
SERVADEI 26, 39, 40
MUSSA IVALDI VERCELLI. 29
DEMARCHI 33, 39, 44, 45, 47
TROMBETTA . 33, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49
COLLEONI 39, 44, 50
PICCINELLI 40, 41, 42
TITOMANLIO VITTORIA 40, 47
MERENDA 42
BALDI CARLO 45, 48, 49

Votazione segreta:

PRESIDENTE 51

La seduta comincia alle 10,55.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo il severo e prolungato rodaggio delle sedute in sede referente, è questa la prima volta, nella presente legislatura, che la nostra Commissione si riunisce in sede legislativa.

Vorrei, perciò, formulare un augurio, rivolto a tutti i colleghi, di proficuo e fattivo lavoro.

Congedi.

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno devo comunicare che, per l'odierna seduta, i deputati Amadeo Aldo, Dosi e Longo sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Colasanto, De Marzi Fernando e Tognoni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Vigorelli: Concessione di edicole a favore dei ciechi civili (219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Vigorelli: « Concessione di edicole a favore dei ciechi civili ».

La II Commissione ha fatto pervenire il suo parere favorevole.

L'onorevole Agosta ha facoltà di svolgere la relazione.

AGOSTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Vigorelli, oggi al nostro esame. è stata già presentata nella passata legislatura e approvata all'unanimità da questa Commissione. Scopo del provvedimento è quello di dare ai nostri concittadini, colpiti da così grave infermità, la possibilità di risolvere il problema economico e quello della loro esistenza.

La legge fa riferimento ad altre leggi pure in favore dei ciechi, per quanto riguarda altri settori della loro attività, leggi che hanno avuto pieno consenso da parte della Camera dei deputati.

Il provvedimento oggi in esame ha già avuto il parere favorevole della II Commissione.

Ritengo comunque opportuno ricordare che nella passata legislatura, quando si discusse questo provvedimento, questa Commissione ravvisò l'opportunità, su mia proposta, di eliminare la parola « civili » dal titolo del provvedimento, intendendo con questo estendere le agevolazioni in esso contenute a tutti i ciechi, senza distinzione fra ciechi civili e ciechi di guerra.

Mi sembra di poter ripetere qui l'invito ad addivenire a questa modifica e ritengo di non dover aggiungere altro prima di invitare gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge in esame, tanto attesa dalla categoria dei ciechi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

BONTADE MARGHERITA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sui pericoli che questo provvedimento, così giusto d'altronde nella sua sostanza, comporta tra le sue pieghe. Parlando di pericoli intendo riferirmi alla possibilità che i ciechi, nelle edicole, per il semplice fatto di essere tali, possano essere messi in condizioni, da gente di pochi scrupoli, di smerciare edizioni proibite o comunque nocive alla società.

I ciechi potrebbero, in questi casi, giustificarsi dicendo: Non ho visto.

Pertanto, nella conduzione delle edicole questi ciechi dovrebbero essere assistiti da congiunti, da persone fisicamente idonee ed eventualmente responsabili della conduzione.

Chiedo quindi che la legge venga modificata in tal senso.

SERVADEI. Parlando di ciechi, sappiamo che sono di due specie: ciechi civili e ciechi militari, ossia di guerra. Ambedue le categorie hanno ottenuto delle pensioni. Ma voi sapete di quale pensione usufruiscono i ciechi civili e in mezzo a quali difficoltà sono costretti a condurre la loro esistenza.

I ciechi militari hanno, fortunatamente, un trattamento pensionistico particolare, godono del beneficio dell'accompagnamento, ecc.

Inoltre, i ciechi militari hanno diritto al collocamento obbligatorio, in base a certe leggi, che sono state recentemente rafforzate, diritto che non sussiste ancora per i ciechi civili.

Quindi, in considerazione di questa disparità di trattamento legislativo tra ciechi civili e ciechi di guerra, spezzerei una lancia in favore dei ciechi civili che sono i più scoperti dal punto di vista economico e sociale.

Circa la questione dianzi sollevata dalla collega, mi sembra che la proposta di legge, nella stessa formulazione dei suoi articoli, conceda un margine di discrezionalità nella conduzione dell'edicola permettendo al cieco l'assistenza dei familiari. Ora, io non so quanti in quest'aula conoscano bene le capacità delle quali possono essere dotati i ciechi: si tratta di capacità davvero eccezionali, specie

quando – seguendo dei corsi di addestramento – i ciechi raggiungono un certo grado di specializzazione professionale. Comunque, inserire nella legge, in modo categorico e tassativo, che i ciechi non possano esplicare direttamente l'attività inerente alla conduzione dell'edicola mi sembra cosa un po' mortificante; a parte, ripeto, la capacità che possono avere nel disporre e vendere la merce, capacità loro derivante dalla speciale sensibilità tattile, poiché è noto che essi compensano in altro modo la perdita del senso della vista.

Certo vi può essere un'esigenza aziendale per cui, ovviamente, se il cieco non è in condizione di svolgere la sua attività, deve avere la possibilità della collaborazione dei parenti. Comunque, mi sembra non sia giusto riservare a questi nostri sventurati concittadini e fratelli un trattamento mortificante, discriminandoli per queste modeste attività.

Si potrebbe forse obiettare che vi sono esigenze d'ordine morale che devono essere tutelate, ma vedo, onorevoli colleghi, che v'è già un'intera legislazione in proposito e credo, comunque, che sia più pericoloso un uomo che ci vede in mala fede che un cieco in buona fede.

Inoltre, per la stessa situazione e condizione in cui si trovano questi cittadini, io sono portato a pensare che per essi sia da escludere in modo categorico la possibilità d'una gestione illegale. Essi, infatti, non si trovano nelle condizioni di chi, vedendo, può evitare in mille modi i controlli: non possono, per esempio, accorgersi di qualcuno che si accosti all'edicola per operare un controllo.

Concludendo, poiché a mio avviso, anche volendo guardare il problema dal punto di vista morale, proprio per la loro minorazione fisica i ciechi sono più portati a far le cose in regola rispetto agli altri comuni cittadini, insisto perché la proposta di legge sia portata innanzi nei termini in cui è stata formulata dal collega Vigorelli.

DEMARCHI. Premetto che sono d'accordo con quanto ha detto il collega Servadei. Vorrei far rilevare che la stessa proposta di legge prevede che sia l'Unione italiana ciechi ad intestare le licenze, lasciando ad essa la responsabilità delle concessioni stesse anche per quanto riguarda la moralità della gestione. Del resto, io so che a Torino esistono edicole gestite da ciechi che funzionano perfettamente.

Sono infine completamente d'accordo circa la dizione « ciechi civili ».

GRANATI. Credo, signor Presidente, che la questione non si possa risolvere tranquillamente. A parte le considerazioni di merito sollevate dai colleghi, vorrei fare un'osservazione di carattere generale.

Non è troppo convincente il fatto che si debba disporre un intervento – legittimo fin che si vuole – a favore dei ciechi civili (o civili e di guerra) attraverso un provvedimento particolare che riguarda un settore di attività. È evidente che di fronte a noi vi è il problema dell'intervento per l'assistenza a questa categoria; a me pare che non bisogna fare distinzione fra ciechi civili e ciechi di guerra. Vi sarà un trattamento diverso, ma il problema, nella sostanza, è analogo. A me pare che noi, la questione, non dobbiamo affrontarla in funzione delle edicole o in funzione di un'altra possibile attività, ma, al contrario, la questione dovrebbe essere affrontata attraverso un provvedimento organico che preveda in quali direzioni, verso quali attività è possibile e opportuno poter disporre un intervento efficace in aiuto di questa categoria. Non capisco, per esempio, perché nei riguardi delle licenze per le edicole debba esserci questa condizione, mentre non debba sussistere per altre attività, con condizioni analoghe o addirittura più favorevoli per il tipo di prestazioni che può dare il cieco. Quindi, a me pare che il modo corretto di porre questa esigenza, che è generale e valida (e in questo senso va sottolineata giustamente la bontà dell'iniziativa del collega onorevole Vigorelli), sia quello di presupporre che una questione di tal genere deve essere realizzata sul terreno di un provvedimento organico, generale, che fissi il principio dell'aiuto alla categoria, e che fissi anche le attività nelle quali tale aiuto possa concretizzarsi efficacemente, efficientemente. Questa è la prima questione.

La seconda è questa. Quando, noi, in conseguenza appunto di un provvedimento di natura settoriale, affidiamo le licenze all'Unione italiana ciechi nella misura di uno a tre, si viene a creare una contraddizione abbastanza forte, un conflitto abbastanza stridente fra il comitato nazionale, che assegna le licenze, e l'Unione italiana ciechi. Praticamente il comitato nazionale vede diminuita di un terzo la sua facoltà d'intervento per concessione licenze. D'altra parte io credo che sia a tutti noto che si tratta di un settore nel quale le cose non vanno troppo bene. Sulla concessione delle licenze influiscono fattori ed elementi non assolutamente aderenti agli interessi della categoria e della stessa attività. Introdurre, oggi, in una situazione che di fatto andrebbe meglio regolamentata, un altro elemento di contrasto, significa generare nuova confusione ed incertezza.

Ultima cosa, che del resto traspariva in effetti anche dalle osservazioni contenute nell'intervento della onorevole Bontade. Parliamoci francamente: domandiamoci, cioè, fino a che punto un provvedimento di questo genere non possa dar luogo a un certo tipo di piccolo, spicciolo affarismo; noi non sappiamo fino a che punto i reali beneficiari possano essere i ciechi. Questo dico non per fare un processo alle intenzioni o per una mia visione assolutamente pessimistica della questione, ma tenendo conto della realtà dell'ambiente. Con ciò non intendo esprimere, per così dire, pollice verso nei riguardi di questo provvedimento; intendo però sottolineare l'esigenza di un esame più attento, perché in questo problema emergono due esigenze di carattere generale: da una parte, la necessità di regolamentare l'intervento a favore dei ciechi civili e di guerra nel modo più efficace ed efficiente possibile; dall'altra la necessità di un nuovo regolamento per quanto riguarda la concessione delle licenze alle edicole.

Ciò detto mi permetto di proporre al signor Presidente, all'onorevole Sottosegretario, a tutti i membri della Commissione, un rinvio, per esaminare più attentamente una questione che a prima vista, ma soltanto a prima vista, può sembrare assolutamente pacifica. A tale proposito vorrei però dire anche un'ultima cosa. Noi, è vero, abbiamo approvato, come Commissione della Camera, questo provvedimento, durante la scorsa legislatura; però – e anche qui dobbiamo essere molto franchi – l'abbiamo approvato nella penultima seduta della Commissione, prima dello scioglimento della Camera...

MERENDA. Vuol dare a noi stessi una patente di irresponsabilità?

GRANATI. Noi sappiamo benissimo che, salvo non si tratti di provvedimenti abnormi, quando mancano soltanto una o due o tre sedute alla fine della legislatura, è nell'ordine naturale delle cose che non sia più possibile un esame approfondito dei provvedimenti che per la loro natura non siano tali da bloccarsi, per cui certi provvedimenti passano anche con eccessiva tranquillità e senza il necessario approfondimento.

Questa è una autocritica. Si sa benissimo come vanno queste cose nelle ultime sedute, quando ormai la legislatura è finita.

Per questi motivi io mi permetto di proporre di sospendere la discussione, non perché la questione non esista (la questione esiste e quindi va affrontata e risolta); ma perché sia opportuno accingerci a risolverla nel modo più efficiente possibile.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta di sospensiva fatta in modo formale dall'onorevole Granati e la Commissione deve pronunciarsi in merito. Poiché la proposta è stata avanzata nel corso della discussione chiedo se è appoggiata dal prescritto numero di colleghi.

(*È appoggiata*).

ORIGLIA. Il rinvio era già stato richiesto e concesso durante la precedente legislatura in quanto si ritenne indispensabile uno studio più approfondito dell'articolazione di questa proposta di legge proprio per evitare possibili speculazioni su poveri disgraziati.

Sono perciò favorevole al rinvio essendo del parere di riesaminare la proposta di legge dopo che vi siano state apportate le modifiche che ci rendano tranquilli.

PRESIDENTE. Nessuno chiede la parola contro la proposta di sospensiva?

SERVADEI. Sono contrario alla sospensiva e propongo di esaminare subito questa proposta di legge in quanto esiste una situazione di fatto ben determinata. Un cieco civile guadagna 10 o 12 mila lire al mese dopo 6 o 7 anni e dopo che decine di parlamentari si sono dati da fare per accellerare la pratica. Abbiamo all'esame un provvedimento certamente settoriale che, se non risolverà radicalmente la situazione, almeno servirà ad attutirla. D'altra parte nella categoria dei ciechi civili – che è una categoria di disperati bisognosi di una speranza per vivere – questo provvedimento ha già creato una certa aspettativa che noi non possiamo deludere.

Si sono tirate in campo questioni relative ad interessi precostituiti. Ritengo che certi interessi ci debbano preoccupare relativamente anche perché non è di questo che parliamo, bensì di nuove concessioni, che ci sarebbero comunque. Ora chiedo perché tra le nuove concessioni non si debba dare il diritto di priorità a chi si trova in questa particolare situazione?

Sono favorevole alla immediata discussione ed approvazione di questa proposta di legge.

DEMARCHI. Il mio gruppo voterà contro la sospensiva della proposta di legge perché pensiamo che non esista in Italia della gente che faccia speculazioni su dei ciechi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva.

(*Non è approvata*).

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

AGOSTA, *Relatore*. Desidero fare alcune considerazioni che ritengo opportune.

Il collega Servadei faceva prima riferimento ai ciechi civili ed ai ciechi di guerra, ma vorrei ricordare che i ciechi di guerra hanno perduto la vista per la patria e penso che tale considerazione, sul piano morale, non possa essere dimenticata. Gli stessi ciechi civili hanno fatto presente l'opportunità di eliminare la parola « civili » e mi pare che, se si riconosce l'opportunità di estendere a tutti i ciechi gli stessi benefici, non sia bene che proprio noi ci opponiamo.

Al collega Granati rispondo che non mi pare sia necessario esaminare, ai fini di questo provvedimento, tutta un'impostazione che si riferisca alla gamma delle attività svolte dai ciechi. Sappiamo, infatti, che le attività che essi possono svolgere, e per le quali la categoria si è battuta in decennali battaglie, sono assai poche: massaggiatore, giornalaio e poche altre. Dunque, una gamma di attività piuttosto limitata e al di fuori della quale non si è riusciti a trovarne altre.

Circa la preoccupazione relativa al reale beneficio che dalle norme in esame la categoria possa trarre, a me pare che, quando noi abbiamo compiuto il nostro dovere venendo incontro alla categoria e stabilendo che la concessione di edicola dev'essere intestata al cieco, il nostro compito possa considerarsi esaurito.

Per quanto poi riguarda la percentuale di un terzo delle licenze di edicola, bisogna tener conto che in realtà si tratta di un terzo delle licenze future e, quindi, di un numero limitato, come mi risulta dalla valutazione previsionale fatta dal comitato preposto alla concessione di licenze di edicola. Mi pare, pertanto, che le considerazioni avanzate dai colleghi non siano tali da suggerire una modifica della proposta di legge, salvo per quanto riguarda la dizione del titolo, là dove verrebbe soppressa la parola « civili ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Questa proposta di legge Vigorelli venne già in discussione nella passata legislatura e fu approvata in Commissione all'unanimità. In quella sede il Governo ebbe a manifestare la sua perplessità soprattutto perché, stante la proposta di legge, sarebbe stato autorizzato quasi per legge lo sfruttamento commerciale delle licenze mediante concessione ad altri delle licenze stesse.

Con il provvedimento ora sottoposto all'esame della Commissione, questa preoccupazione del Governo è superata con la modifica del progetto di legge. Mi pare infatti che, quando diciamo che si prevede espressamente l'obbligo di gestione diretta da parte del cieco nella distribuzione o rivendita di giornali, oppure mediante l'assistenza di congiunti o affini di primo grado, la preoccupazione sia superata.

Pertanto, il Governo esprime parere favorevole.

Per quanto riguarda eventuali proposte di emendamenti che potranno essere oggetto di esame durante la discussione degli articoli, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e cominciamo dal titolo: « Concessione di edicole a favore dei ciechi civili », per il quale, in sede di discussione generale, l'onorevole relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere la parola « civili ».

SERVADEI. Sono contrario a questo emendamento. Io capisco che la categoria abbia detto: « consideriamo tutti i ciechi », perché spesso i più infelici sono i più buoni e solidali fra loro. Ma noi non possiamo rimetterci alla loro posizione di solidarietà affettiva. Noi siamo legislatori e dobbiamo guardare la situazione obiettivamente.

Parlo come vecchio amministratore locale. Non voglio qui discutere sulla legge relativa al collocamento dei mutilati e invalidi di guerra e non voglio che la mia posizione sia considerata antipatriottica, come quella di colui che non apprezzi il sacrificio di questi figli che sono i migliori della nazione; ma la mia è valutazione di uno stato di fatto. Oggi, fortunatamente, mutilati e invalidi di guerra disoccupati non ve ne sono più. Dico « fortunatamente » perché la guerra è passata da 18 anni e la legge ha operato in questo periodo: le aliquote sono aumentate e vi è una disposizione di legge che impone alle prefetture, prima di ogni nuova assunzione di personale, di rivolgersi preventivamente all'O.N.M.I. Devo tuttavia rilevare che da noi accade che i mutilati e invalidi cerchino di lavorare in enti pubblici con l'intendimento di guadagnare di più faticando possibilmente di meno. Il che può anche essere giusto ed umano. Ma, di fronte ad altre categorie di minorati senza lavoro, credo che noi si abbia il dovere di aiutare di più questi ultimi.

Forse il trattamento dei ciechi militari è insufficiente, ma questo è un altro discorso. Proporremo in altra sede un miglioramento, che meriterebbero e che sarebbe giusto perché il costo della vita è quello che è. Ma, ponendo a raffronto le situazioni obiettive, constatiamo che, mentre i ciechi di guerra percepiscono pensioni di 80 o 100 mila lire al mese, i ciechi civili hanno una pensione di solo 10 o 12

mila lire mensili. Essi si sentono perciò trascurati, messi in disparte e mortificati moralmente e fisicamente.

Quindi, per queste considerazioni, che non si riferiscono alla categoria e che non hanno attinenza con quelli che sono i meriti obiettivi che i ciechi militari hanno acquisito di fronte alla Nazione e che la Nazione deve riconoscere per altri versi, aumentando eventualmente le pensioni, per queste considerazioni, dico, come legislatori, allo stato dei fatti, come possiamo non riconoscere questa situazione? E se questa situazione esiste e ne riconosciamo l'esistenza, come possiamo non fare questo provvedimento legislativo a favore esclusivamente dei ciechi civili?

Onorevoli colleghi, rendiamoci conto di questo: si tratta del 30 per cento delle nuove concessioni. In effetti, in definitiva, che cosa sarà? Perché dobbiamo creare a queste decine di migliaia di cittadini che si trovano in queste condizioni una situazione di disparità nei confronti di cittadini, benemeriti come loro e forse più di loro, ma che però, da un punto di vista economico, hanno già in qualche maniera risolto il loro problema?

Per tali ragioni mi propongo di insistere affinché la dizione rimanga quella di « ciechi civili ».

Non si tratta di una questione patriottica. È una questione di ordine sociale e umano.

ROMUALDI. Per restare, proprio come diceva il collega onorevole Servadei, su un piano di valutazione sociale e umana, io credo di dover insistere perché questa dizione sia cambiata e sia limitata soltanto a « ciechi », eliminando « civili ».

Mi rendo perfettamente conto della situazione di fatto e appunto per questo penso che non si possa, noi, impedire ai ciechi di guerra di avere la possibilità di fare una certa fortuna nella vita, attraverso l'ottenimento di queste concessioni, perché questo tipo di concessioni, soprattutto nelle grandi città, rappresenta una grossa possibilità offerta ai ciechi di risolvere in maniera brillante e felice il problema della vita: si tratta, infatti, di ricche concessioni, tali da dare, soprattutto nelle grandi città, la possibilità anche ai ciechi di realizzare un certo benessere economico.

Non bisogna proibire che ciechi di guerra abbiano anche essi dalla sorte questa possibilità, sia pure molto limitata. Poiché nella proposta di legge si dice che spetterà all'Unione italiana ciechi garantire che le licenze siano attribuite ai ciechi provvisti di determinati requisiti secondo uno schema di valutazione, penso che almeno una licenza su tre vada distribuita ai ciechi di guerra. Escludere del tutto i ciechi di guerra mi sembra infatti assolutamente ingiusto. Sono pertanto del parere di demandare all'Unione italiana ciechi la decisione di poter concedere licenze di edicole anche ai ciechi di guerra.

COLASANTO. Penso che la discriminazione proposta dall'onorevole Servadei non sia necessaria. I ciechi di guerra hanno perduto la vista, assolvendo un mandato della collettività, e ritengo che non siano da escludersi dai benefici di questo provvedimento. Tuttavia se diamo all'Unione italiana ciechi il compito di effettuare la discriminazione proposta, dovremmo specificare che sia fatta in base alla situazione economica dei ciechi, poiché può accadere che un cieco mutilato di guerra abbia una posizione economica migliore di quella di un cieco civile.

RIGHETTI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni. Innanzitutto ritengo che non si possa parlare di discriminazione, ma di una valutazione obiettiva della concreta possibilità di lavoro a favore dell'intera categoria dei ciechi. Noi dobbiamo lasciare all'Unione italiana ciechi un ambito discrezionale di facile copertura e far sì che non avvengano determinate speculazioni aprioristiche di altre categorie. Sappiamo tutti che la categoria dei ciechi di guerra, per il suo migliore funzionamento, è molto più agguerrita dell'altra, quindi capace di rovesciare i termini della questione a suo favore. Temo che si darebbe all'Unione italiana ciechi una incombenza non molto gradita e finiremmo per dare ai ciechi di guerra un'ulteriore concessione escludendo i ciechi civili.

Mi dichiaro favorevole al mantenimento della dizione « ciechi civili ».

ALESI. Sono favorevole alla soppressione della parola « civili », in quanto non ritengo che i ciechi di guerra siano in massima parte già occupati. È coperta l'occupazione dei mutilati in genere, ma non quella dei ciechi. Facendo alcune considerazioni umane si distinguono i ciechi in sfortunati per nascita e in sfortunati per aver adempiuto un dovere verso la collettività; penso perciò che la proposta di aumentare la pensione ai ciechi di guerra sia reversibile nel senso che si potrebbe studiare la maniera di aumentare la pensione ai ciechi civili. Penso che la soluzione migliore sia quella di tener conto, in ogni provincia, del numero dei ciechi civili e del numero dei ciechi di guerra, distribuendo le licenze equamente.

AGOSTA, *Relatore*. Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che l'onorevole Vigorelli, nella presentazione della sua proposta di legge, ha usato il termine « ciechi civili » soltanto nel titolo; in tutto il testo parla sempre e soltanto di « ciechi », senza mai specificare « civili ». Ho, perciò, l'impressione che si sia trattato d'un errore di trascrizione, dato che, la proposta di legge presentata nella passata legislatura, oltre al titolo conteneva il riferimento ai ciechi civili anche nel testo. Ora, il testo della presente proposta di legge si adegua a quello allora approvato dalla commissione; solo il titolo non è stato adeguato. È giustificabile, quindi, pensare ad un equivoco.

Vorrei inoltre far presente al collega Servadei che, per quanto riguarda la distinzione fra le varie categorie di ciechi, oltre ai ciechi di guerra vi sono anche i ciechi per servizio. Anche questa è una categoria. Noi, precisando « ciechi civili », verremmo ad escludere dal beneficio della legge quelli di guerra e quelli per servizio.

SERVADEI. Vi sono anche i ciechi per lavoro.

AGOSTA, *Relatore* Certo, vi sono anche i ciechi per infortuni sul lavoro.

Ora, nell'articolo 1 della proposta di legge si assegna una specifica competenza all'Unione italiana ciechi, alla quale la legge affida il mandato di distribuire le licenze alla categoria in oggetto. E allora, per i casi particolarmente pietosi (quanto ai ciechi di guerra, il loro numero va esaurendosi e ci auguriamo che per il futuro non ve ne siano mai più) abbiamo una cautela nella legge stessa, in quanto vi è possibilità da parte dell'Unione italiana ciechi di disporre delle licenze secondo la discrezionalità lasciatale dalla legge.

Per queste ragioni, inviterei l'onorevole Servadei ad aderire alla soppressione della parola « civili ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho già dichiarato, signor Presidente, che il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Il fatto che vi sia discordanza tra la dizione del titolo e il testo della legge non comporta difficoltà perché, dopo la votazione, potremo trarre le conseguenze circa la formula da adottare nei singoli articoli. Si vota quindi per stabilire se il provvedimento debba essere applicato in generale a tutti i ciechi o solo alla categoria dei ciechi civili.

Pongo in votazione la soppressione della parola « civili » dal titolo della proposta di legge.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le Commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali, competenti per territorio, devono – ogni tre concessioni di nuove licenze di edicole o posti di vendita di giornali, quotidiani e periodici – assegnarne una ad un cieco, tramite l'Unione italiana ciechi.

Le concessioni delle licenze saranno effettuate fino a concorrenza di 20 nelle città i cui abitanti superino il milione, di 10 nelle città con oltre 500.000 abitanti e di 5 nelle città con un numero di abitanti inferiore ».

BONTADE MARGHERITA. Mi pare che l'Unione italiana ciechi, per le sue caratteristiche più limitate, possa dare minori garanzie dell'Unione nazionale ciechi civili, che è un ente legalmente riconosciuto. Chiedo pertanto perché, in questa proposta di legge, il compito di cui all'articolo 1 non sia stato assegnato all'Unione nazionale ciechi civili.

PRESIDENTE. Lei presenta un emendamento o chiede soltanto un chiarimento?

BONTADE MARGHERITA. Per ora faccio un'osservazione di carattere generale. Eventualmente presenterò un emendamento.

AGOSTA, *Relatore*. Dobbiamo tener presente che l'Unione italiana ciechi ha la rappresentanza sindacale dei ciechi, mentre l'Unione nazionale ciechi civili è un'opera assistenziale; e saremmo perplessi se a quest'ultimo ente, sia pure di diritto pubblico, ma a cui è devoluta l'assistenza ai ciechi civili, fosse delegata la rappresentanza sindacale. Anch'io mi sono domandato a quale dei due enti fosse da affidare l'incarico, ma credo che la rappresentanza sindacale non possa non essere affidata ad un ente che ha già questo compito d'istituto.

BONTADE MARGHERITA. Ringrazio del chiarimento e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« L'Unione italiana ciechi destinerà le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita.

L'accertamento dei requisiti verrà preventivamente compiuto dagli organi della Unione italiana ciechi.

Ai ciechi assegnatari è fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita, direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione ».

La onorevole Titomanlio ha presentato un emendamento aggiuntivo al primo comma così forulato: « attraverso una graduatoria degli aventi diritto ».

A sua volta l'onorevole De Marzi Fernando ha presentato un emendamento a questo emendamento, per aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « con preferenza a quelli civili ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dalla collega Titomanlio.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo all'emendamento testé approvato. Tale emendamento prevede che, dopo le parole: « attraverso una graduatoria degli aventi diritto », siano aggiunte le parole: « con preferenza a quelli civili ».

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 2, rimane pertanto così formulato:

« L'Unione italiana ciechi destinerà le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita, attraverso una graduatoria degli aventi diritto, con preferenza a quelli civili ».

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 2 nel testo del proponente di cui ho già dato lettura.

(*Sono approvati*).

BONTADE MARGHERITA. Debbo dichiarare che mi asterrò dal votare l'articolo 2 per le perplessità già manifestate nel mio intervento precedente, pur convenendo sulla necessità di non privare i ciechi di una occupazione utile ad alleviare la loro vita economicamente disagiata.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bontade della sua dichiarazione di astensione dal voto.

L'articolo 2 nel suo complesso, rimane pertanto così formulato:

« L'Unione italiana ciechi destinerà le licenze di cui all'articolo precedente esclusivamente ai ciechi provvisti dei requisiti per l'esercizio della rivendita, attraverso una graduatoria degli aventi diritto, con preferenza a quelli civili.

L'accertamento dei requisiti verrà preventivamente compiuto dagli organi della Unione italiana ciechi.

Ai ciechi assegnatari è fatto obbligo di gestire le edicole o posti di vendita, direttamente o con l'assistenza di congiunti o affini di primo grado.

La violazione della disposizione di cui al comma precedente importa la decadenza dall'assegnazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Quando gli esercizi di vendita insistano su suolo pubblico, le relative concessioni saranno intestate all'Unione italiana ciechi, la quale fornirà ai ciechi, assegnatari delle licenze di cui alla presente legge, l'attrezzatura necessaria per l'esercizio della rivendita, imputando la spesa relativa sul fondo dell'avviamento al lavoro istituito dalla legge 29 gennaio 1951, n. 37 ».

GRANATI. Noi ci asterremo, per i motivi che abbiamo prima sostenuto, dal votare la proposta di legge nel suo complesso.

ROMUALDI. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge, tenendo però presente che il settore della concessione delle licenze per rivendite di giornali deve essere rivisto; e mi auguro che la Commissione possa al più presto esaminare questo problema, che è di estrema importanza e delicatezza per le infinite speculazioni cui si presta e per gli squilibri veramente incredibili, sul piano sociale ed economico, che questa attività favorisce.

PRESIDENTE. Prendo atto di queste dichiarazioni che si riferiscono alla proposta di legge nel suo complesso. Per quanto riguarda il terzo ed ultimo articolo, poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Comunico che la V Commissione, Bilancio, ha espresso parere favorevole, per quanto riguarda la sua competenza, all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Biaggi ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 ottobre 1963.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Il disegno di legge che abbiamo al nostro esame è un'aggiunta, un completamento, alla legge del 31 dicembre 1962, n. 1834 relativa allo stanziamento di fondi per poter attuare quanto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca le disposizioni sui finanziamenti dei crediti per merci e servizi in esecuzione di lavori all'estero nonché assistenza ai paesi in sviluppo.

Il titolo III della 635 (quello relativo alla assistenza) trovava difficile applicazione poiché i tassi d'interesse ai quali noi potevamo ricorrere col sistema della legge in vigore, erano troppo alti rispetto ai mercati internazionali; ed ecco che allora la legge innovatrice n. 1834 del 1962 ha previsto un dispositivo analogo, con la formula di un contributo a fondo perduto, per ridurre il tasso d'interesse dei crediti finanziari concessi ai Governi e alle banche centrali dei paesi in via di sviluppo.

Tant'è vero che, se noi andiamo a vedere, dal punto di vista storico, come si è comportata questa legge, noi notiamo che prima dell'entrata in vigore della legge n. 1834 erano stati concessi crediti soltanto all'Argentina, per 13 miliardi; al Brasile, per 14 miliardi; al Venezuela, per 25 miliardi, al tasso medio corrente sul mercato italiano, perché erano paesi che potevano sopportarlo e che hanno accettato un tasso di tale misura. Successivamente, appena entrata in vigore la nuova legge n. 1834, ecco che vi è stata la possibilità di portare questa nostra assistenza a paesi sottosviluppati in altre zone, di ampliare questo nostro intervento sul piano internazionale. In questa maniera, mentre con la n. 1834 avevamo la possibilità di concedere prestiti all'estero fino a un valore di circa 30 miliardi (perché questa legge limitava la disposizione a 925 milioni ogni anno per quindici anni) con la nuova legge (che mette a disposizione altri due miliardi all'anno per quindici anni) viene ad elevarsi a circa 100 miliardi la cifra totale che gli istituti di credito italiani possono mettere a disposizione dei paesi in fase di sviluppo. Ciò è anche opportuno, perché, con un'altra legge, la 232 del 3 febbraio 1963, era stato elevato il limite massimo delle garanzie da assumersi da parte dello Stato, portanto il *plafond* da 150 miliardi a 270 miliardi di lire. Come loro sanno, questo è il *plafond* che viene stabilito come garanzia per favorire sia l'esportazione, sia anche questi tipi di credito finanziario previsti dall'articolo 21 della legge n. 635. Ora, avendo la possibilità di espandere questa nostra assistenza ai paesi stranieri, ecco che si è resa opportuna anche questa messa a disposizione di una nuova cifra, proprio per favorire la possibilità di ridurre i tassi di concessione di crediti.

Ci si potrebbe domandare a che cosa servono. Noi qui dobbiamo ricordare che in buona parte servono per rifinanziare dei debiti che questi paesi avevano verso di noi, oppure servono anche per far sorgere nuove iniziative in aree depresse di questi paesi sottosviluppati; e – in ultima analisi – anche se la legge non prescrive in modo tassativo che questi prestiti debbano servire esclusivamente per acquistare merci, tuttavia si traducono in un beneficio per la nostra produzione nazionale in quanto si riversano a favore dell'attività industriale del nostro paese.

Se noi vogliamo esaminare quello che è il programma di investimenti predisposto in relazione al disegno di legge al nostro esame, possiamo affermare che, oltre ai paesi già elencati, sono in corso di assunzione di impegni o di versamenti per impegni già assunti, i seguenti Paesi; Jugoslavia, Egitto, Tunisia e Somalia. Circa il tasso di interesse devo dire che, mentre prima si era sulla base del 7,50 per cento, oggi il carico che resta sullo Stato è del 2 per cento. Questa assistenza comporta attualmente a carico dello Stato una spesa effettiva, in 15 anni, di circa 45 miliardi. Con questo disegno di legge vengono stanziati altri due miliardi che sarebbero coperti dal fondo di copertura nel caso che gli Stati stra-

nieri non dovessero tener fede agli impegni che assumono in questo credito. Le modalità e le condizioni per l'erogazione del contributo verranno fissate di volta in volta con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro, sentito il parere del Ministro per gli affari esteri e in relazione alle particolari condizioni con cui il credito finanziario viene concesso. Non è da escludersi neppure il caso in cui non si dovrà provvedere alla concessione di alcun contributo perché il Paese straniero accetterà la sovvenzione sulla base del tasso corrente sul nostro mercato.

L'articolo 2 precisa che la copertura si otterrà facendo ricorso al fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato al finanziamento di oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso. Il disegno di legge giunge a noi dopo essere stato approvato dal Senato e con il parere favorevole della V Commissione della Camera. Non mi resta che raccomandarlo all'approvazione perché possa rapidamente diventare legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ROMUALDI. Desidero avanzare una proposta di sospensiva in quanto ci troviamo di fronte ad un problema di carattere politico più che tecnico. Siamo prossimi ad una svolta politica che cambierà lo sviluppo futuro della politica nel nostro Paese e quelle che sono le posizioni nazionali e di impegno generale.

Il disegno di legge impegna lo Stato a versare un numero di miliardi che influirà certamente sulla bilancia generale della vita economica italiana per un lungo periodo di anni. Di fronte ad un impegno politico di tale portata ritengo sia opportuno rinviare la discussione di questo provvedimento a dopo la soluzione della crisi governativa ormai aperta.

MERENDA. Ho ascoltato le considerazioni dell'onorevole Romualdi e vorrei precisare che se fosse esatto il motivo da lui esposto, allora sarebbe inutile proseguire con queste sedute in Commissione. Siamo di fronte ad un disegno di legge molto importante e ritengo che non lo si possa rinviare; invito la Commissione a proseguire nell'esame del disegno di legge.

TROMBETTA. Anch'io sono contrario alla proposta di rinvio. Noi vediamo in questo provvedimento un opportuno strumento di incentivazione del quale l'economia italiana ha bisogno per il suo sviluppo. Siamo contrari al rinvio perché l'economia italiana non può attendere.

ORIGLIA. Sono contrario al rinvio anche perché noi operatori economici abbiamo bisogno di questo provvedimento.

GRANATI. Questo disegno di legge è stato oggetto di una discussione molto approfondita con una larga ed importante relazione che venne svolta dall'onorevole Trombetta. Se qualcuno ricorderà il tipo di dibattito e di discussione avuto in quella occasione si renderà conto dell'importanza del provvedimento. Noi sollevammo un problema che è generale per quanto riguarda i crediti alla esportazione, cioè problema di creare un binario discriminante a favore dei piccoli e dei medi operatori, in quanto la condizione dell'esportazione in Italia, ove non esiste un binario discriminante chiaramente espresso, non può che portare a convogliare tutti gli incentivi.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Questo disegno di legge è soltanto relativo all'articolo 21 e riguarda esclusivamente i crediti verso lo Stato.

GRANATI. Un provvedimento di questo tipo dovrebb'essere necessariamente accompagnato dalla verifica di come la legge abbia operato in pratica fino ad oggi, e credo che la verifica sia lo strumento necessario e indispensabile per dare un giudizio che non sia né aprioristico né velleitario.

TROMBETTA. Ma si tratta d'una parte staccata della legge, anzi direi d'una parte innovativa: è la prima pratica norma che si fa sul titolo terzo della legge n. 635. Si tratta quindi di un settore a parte.

GRANATI. Ma il quadro della legge non è cambiato per quanto riguarda le nostre preoccupazioni. La legge n. 635 è in effetti un interrogativo che abbiamo di fronte, un interrogativo già sollevato in altro campo e per altri problemi in ordine alla legge n. 632. La legge n. 635 è stata uno strumento efficiente d'intervento a favore della piccola e media esportazione? È un interrogativo che solleviamo e che pesa – direi integralmente – sul provvedimento oggi in esame.

È evidente che vi sarebbe qui da fare una lunga e larga discussione di merito che non sarebbe certamente né vaga né vana. Ritengo, quindi, opportuno un rinvio affinché il relatore sia posto in grado di poter informare la Commissione sulla operatività e sui reali effetti che questa legge ha finora avuto. Che cosa è successo, ad esempio, dell'attività dell'I.C.E. in funzione di questa legge? Espongo così, alla lontana, problemi che si manifestano violentemente in questo campo.

Ora, il provvedimento che ci viene sottoposto interviene sui problemi dell'esportazio-

ne, che con tanto impegno sono stati sollevati in occasione della discussione del bilancio del commercio estero, una discussione che è stata una delle più qualificate che detto bilancio abbia mai avuto. Così stando le cose, perché la nostra decisione possa essere adeguata alla realtà e alle nuove esigenze, più drammatiche rispetto al passato, mi sembra opportuno associarmi alla proposta di rinvio; e non credo fuori luogo sottolineare quanto ha detto l'onorevole Romualdi, poiché si tratta d'una legge che risente di un certo indirizzo politico. Non è una legge qualsiasi, una legge anodina, perché nella sua applicazione risente di un certo tipo di volontà politica.

Per queste ragioni non mi sembra giusto porre mano ad un provvedimento di questo tipo alla vigilia d'una dichiarata crisi di Governo. Pregherei pertanto i colleghi di voler soprassedere alla discussione. Ripeto, non si tratta di un provvedimento legislativo di poco momento, ma d'una legge che entra nel merito dei problemi dell'esportazione, ossia nel merito di quelle questioni che così validamente sono state di recente discusse in sede di esame del bilancio del commercio estero. Quindi, se il tema dell'esportazione è un tema centrale ed implica poi una gamma di questioni, credo che oggi non possiamo discutere e decidere tranquillamente. Forse può essere « antipatico » un rinvio, lo capisco, ma vi prego di accogliere questa mia richiesta avanzata per ragioni e senso assolutamente diversi dalle ragioni e dal senso per cui ho proposto il rinvio dell'altra legge prima discussa e che sarà fra poco approvata.

PRESIDENTE. Avendo ormai preso la parola due oratori a favore e due contro alla richiesta di sospensiva chiedo, prima di porla ai voti, l'opinione del rappresentante del Governo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si oppone alla proposta di sospensiva perché, anche se siamo alla vigilia d'una crisi di Governo, non siamo alla vigilia della fine della legislatura. Il Governo che verrà dopo di questo dovrà continuare a fare amministrazione e politica; quindi mi pare che, sia per l'esauriente relazione svolta dal relatore, sia per gli elementi che si trovano a disposizione degli onorevoli commissari, il disegno di legge possa essere esaminato.

Se si tratta invece di un breve rinvio al fine di avere a disposizione altri elementi e di poter sentire i rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio estero, il Governo non si oppone. Tengo a precisare che deve trattarsi solo di un rinvio di brevissima durata. Se invece si trattasse di rinviare la deliberazione della Commissione fino alla formazione del nuovo Governo, il Governo non potrebbe accettare la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Mi trovo di fronte ad una proposta di rinvio a tempo indeterminato, quindi alla pregiudiziale che dell'argomento non si abbia a discutere se non in altro tempo e in altra circostanza.

Porrei in votazione questa proposta.

ROMUALDI. Potrebbe proporsi un rinvio breve alla prossima riunione della Commissione, quindi anche a domani.

PRESIDENTE. Così, l'onorevole Romualdi trasforma la proposta di sospensiva in una proposta di rinvio breve alla seduta di domani.

Ho il dovere di far presente, anche per quanto riguarda la mia funzione di Presidente e la responsabilità che essa comporta, che non sono in grado di assumere alcun impegno circa la convocazione della Commissione entro domani perché, con domani, la Camera sospende i suoi lavori in vista delle festività dell'inizio di novembre. Non è un segreto per nessuno che, probabilmente, la Camera non sarà riconvocata, per proseguire i suoi lavori, se non dopo che verrà formato il nuovo Governo. Quindi è necessario che la Commissione tenga conto di questo dato di fatto. Non sappiamo se domani sarà possibile tenere una seduta di Commissione, in relazione particolarmente ai lavori dell'Assemblea. Io ho avuto cura, mentre si profilava questa eventuale soluzione, di informarmi in Segreteria Generale se domani la Camera tenga una o due sedute: non è stato ancora deciso; ma non è affatto escluso che la Camera tenga seduta domani mattina, nel qual caso noi non possiamo riunirci. Gli onorevoli colleghi sanno pertanto qual'è la portata della decisione che la Commissione prenderà. Questa la precisazione che intendevo fare.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei rilevare che al Senato il provvedimento è stato approvato dalla Commissione finanze dato che mi sembra si tratti di questione di puro stanziamento di fondi...

PRESIDENTE. Mi pare che lei sollevi una questione di competenza. A questo riguardo dopo aver ricordato che la nostra Commissione bilancio ha già espresso il suo parere favorevole, di cui ho dato comunicazione, vor-

rei precisare, per quanto riguarda l'assegnazione alla nostra Commissione e la difformità che riscontriamo circa la competenza di commissioni fra Camera e Senato, che ciò risponde ad un precedente. Si tratta di un provvedimento collegato con la legge n. 635, che è stata esaminata dalla Camera in sede di Commissione Industria. Quindi noi siamo in perfetta coerenza con la prassi circa le competenze. Non abbiamo potuto stabilire, su questo terreno, un coordinamento formale col Senato. Quindi l'argomento, dal punto di vista formale, è superato. Rimane la questione sollevata da un collega circa la possibilità di avere, in questa sede, dei chiarimenti che sono di competenza di altri ministeri. Non mi pare che su questo argomento noi possiamo trovarci di fronte ad una eccezione. Allora ritorniamo alla proposta di rinvio. Poiché la proposta di rinvio è stata modificata, l'onorevole Granati chiede la parola.

GRANATI. Su questo rinvio vorrei esprimere il mio pensiero con estrema franchezza. Non a caso ho richiamato, nelle poche cose che ho detto prima, l'ampia e ricca relazione del collega Trombetta in occasione della discussione della legge n. 635. Quella relazione, in effetti, stava a dimostrare, con la sua ricchezza, la sua ampiezza, il suo peso, l'importanza del problema non solo della 635, ma di tutte le questioni ad essa connesse. Ora, in sede di provvedimenti collegati alla 635, noi non possiamo, secondo me, decidere senza quei necessari chiarimenti e informazioni (e se necessario documentazioni), che ci consentano di ripetere o di modificare il nostro giudizio. E ciò soprattutto con riferimento alle condizioni nuove della congiuntura che si sono create in questo periodo nel commercio estero. Quindi noi dovremo, stante queste nostre preoccupazioni, ricorrere addirittura ad un rinvio in aula di questo provvedimento. Non lo vorremmo, perché assumerebbe un significato diverso, per quanto riguarda la nostra posizione. Ma ciò che noi dobbiamo fare è discutere nel più breve tempo possibile, come volete, ma in modo chiaro e inequivoco su questo provvedimento collegato alla 635.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. Vorrei proprio richiamare la vostra attenzione sul fatto che questo è un provvedimento particolare che tocca solo un aspetto, e precisamente l'articolo 21 della legge n. 635, e non fa altro che integrare e completare il provvedimento numero 1834. Quindi, quando si chiedono notizie generali sull'andamento di tutta la legge n. 635, debbo dire che questo esame è già stato fatto in occasione del provvedimento che allargava il *plafond* delle garanzie; ma noi stiamo esaminando oggi un aspetto particolare ed io vi ho portato tutto ciò che è stato fatto in ordine all'applicazione dell'articolo 21 per il quale noi chiediamo oggi l'integrazione di altri fondi per permettere un ampliamento della sua portata. Oltre questi dati che riguardano i finanziamenti ai paesi sottosviluppati, io non potrei attingere altre notizie. Se invece volete avere anche tutti i dati che riguardano la 635, il che, secondo me, porterebbe la discussione su temi più vasti, allora vi debbo dire che in questo momento non sono in grado di poterveli dare e non so neanche se entro il pomeriggio o entro domani li possa avere, giacché in tal caso andremmo a discutere il dispositivo più vasto, che riguarda tutta la situazione panoramica della legge, che è già stata esaminata in una fase precedente, e che poi è tornata all'esame della discussione dei bilanci sia del commercio estero che dei ministeri finanziari.

Se restiamo nell'ambito del testo in esame ho tutti gli elementi per darvi tutte le notizie che volete; se invece volete allargare la discussione uscendo fuori dal territorio più ristretto di cui sopra, allora rinviamo; però rinviamo per un lungo periodo di tempo, perché non penso che mi sia possibile avere tutti i dati nel giro di poche ore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione ad una prossima seduta, di cui però, come ho detto, non possiamo ora determinare la data.

(*Non è approvata*).

Proseguiamo l'esame del provvedimento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Trombetta.

TROMBETTA. Sarò brevissimo, perché mi pare che il collega onorevole Biaggi sia stato molto chiaro. Sì, questo è un provvedimento che vitalizza una parte della legge 635, una parte rimasta, in certo senso, un po' trascurata: la parte – però – più moderna di quella legge, che altri Stati hanno ed usano largamente. In Italia l'avevamo prevista proprio nella 635, in attesa di poterla vitalizzare in funzione di maggiori disponibilità di fondi e di maggiori necessità. Queste necessità – è inutile che mi dilunghi – si sono fatte sempre più assillanti. Bisogna fare, come tutti gli altri, una politica – direi anche sfacciata – di incentivazione delle nostre esportazioni.

L'unico punto che mi sembra da modificare, e ne ho già fatto oggetto di esposizione in sede di bilancio del commercio estero e di

bilancio dell'industria e commercio, è quello relativo all'agganciamento dei benefici di cui alla legge con le nostre esportazioni. Questo punto debole rappresenta, per la nostra parte, un grave dubbio, che ci induce, anche a costo di far subire alla legge una piccola battua d'arresto, a proporre un emendamento.

Tutti gli altri paesi usano lo strumento del concorso e del contributo di interessi per finanziamenti agganciati alle loro esportazioni. Noi tacciamo su questo punto. È un difetto che vogliamo rilevare e che fa sconfinare questo disegno di legge – nel momento politico ed economico attuale – addirittura in una specie di ingenuità inspiegabile. Non nascondiamoci che ci troviamo in condizioni finanziarie non rosee, perciò mi sembra ingenuo, ripeto, concedere contributi di interesse, su un capitale cospicuo, ad altri paesi senza pretendere una contropartita.

Praticamente noi lasciamo tutti questi paesi stranieri liberi di spendere i nostri denari nei confronti di altri fornitori. Questo è, a mio avviso, il difetto del provvedimento.

Concludo proponendo di inserire nel primo capoverso dell'articolo 1, dopo le parole: « di credito finanziario », le parole: « connesse alla esportazione di prodotti nazionali ».

Ripeto: penso che sia necessario questo emendamento poiché l'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, non pone nessun obbligo circa questo punto e noi in effetti abbiamo già erogato 15 miliardi in base alla legge precedente senza stabilire nessuna contropartita.

Ritengo, per un complesso di ragioni, che valga la pena di far subire una breve pausa a questo disegno di legge rinviandolo al Senato perché lo approvi con il mio emendamento. In questo modo si potrà evitare che i denari stanziati vadano nelle banche o finiscano per divenire uno strumento che si ritorce a danno delle esportazioni italiane.

ROMUALDI. Desidero far presente, sulla base delle dichiarazioni dell'onorevole Trombetta, l'opportunità di approfondire questa discussione. In effetti siamo di fronte ad un provvedimento che può favorire gli incentivi a favore di altre situazioni economiche e commerciali; se vogliamo agganciare questi incentivi alla nostra situazione economica-commerciale dobbiamo senza meno approvare l'emendamento proposto.

Vorrei ancora una volta sottolineare la delicatezza del problema al nostro esame nel suo aspetto politico e conseguentemente economico. Approvando questo disegno di legge noi non creiamo incentivazioni dirette a favorire la nostra economia, ma mettiamo anche il Governo futuro nella condizione di non poter manovrare nel migliore dei modi a favore degli interessi economici del nostro Paese.

MERENDA. Ritengo che se noi accettassimo di inserire in questo disegno di legge l'emendamento presentato dall'onorevole Trombetta verremmo a limitare l'agganciamento del finanziamento alle esportazioni esclusivamente al finanziamento parziale di 2 miliardi e non al finanziamento, concesso con la legge 5 luglio 1961, n. 635, di 935 milioni. Per questo motivo sono del parere che sarebbe meglio impegnare il Governo con un ordine del giorno, nel senso di tener presente questa opportunità, senza per altro modificare la legge.

GRANATI. Mi pare che l'emendamento proposta dall'onorevole Trombetta esprima la necessità di una discussione molto seria ed approfondita su questo provvedimento. Ciò non significa che ci sia un'adesione da parte nostra all'emendamento, tuttavia vorremmo che ci si rendesse conto, nonostante l'urgenza con la quale l'onorevole relatore ha raccomandato l'approvazione del disegno di legge, della necessità di studiare il provvedimento con più calma.

È noto che noi abbiamo condotto un'opposizione molto forte al sistema di incentivazione alle esportazioni in atto nel nostro Paese. Questo sistema di incentivazione non è stato purtroppo finora oggetto di particolari cure e attenzioni per renderlo più efficiente ai fini dello sviluppo economico del Paese, in quanto è stato considerato come un aspetto marginale della nostra economia.

Appunto per il carattere indiscriminante del sistema di incentivazione noi abbiamo sempre espresso la nostra opposizione. È evidente, considerando anche le cifre presentate durante il bilancio del Ministero del commercio con l'estero, che la nostra esportazione è divenuta ormai un fatto personale dei grandi gruppi industriali e che non investe, per sua natura, ogni tipo e ogni qualità di attività economica e commerciale del Paese.

Non può non risaltare con assoluta chiarezza l'esigenza di introdurre un elemento di discriminazione nelle incentivazioni alle esportazioni a favore dei piccoli e dei medi operatori economici.

Si ha, in Italia, l'assurdo che la nostra economia, pur essendo tra le altre economie europee la più fortemente strutturata in direzione della moltiplicazione delle piccole imprese, è invece quella che in sede di espor-

tazione è la meno presente proprio per quanto riguarda le piccole imprese. Questo potrebbe essere concepibile per la Germania occidentale, dov'è noto che la piccola impresa – per ragioni obiettive – è molto rarefatta e dove invece la media impresa è molto sviluppata; e questo può essere concepibile anche per altre strutture e apparati industriali, come quelli della Francia, ma è assolutamente inconcepibile per un apparato industriale come quello dell'Italia.

Tuttavia, in Italia, la percentuale di esportazione che interessa la platea dei piccoli e medi operatori economici è estremamente bassa, anche rispetto ad altri paesi. Si pone quindi il gravissimo problema di come operare con l'incentivazione. Non si tratta tuttavia d'un problema a sé stante, ma d'un problema vitalizzato dalle attuali condizioni dell'esportazione, che non si può risolvere con misure protezionistiche di quelli che sono i cicli tradizionali di esportazione del nostro paese, ma con un ripensamento sulla politica di esportazione, sul modo di attuare una partecipazione viva e globale delle forze dell'economia italiana all'esportazione. In questo quadro, l'incentivazione diventa uno strumento (ove chiaramente diretto e utilizzato) non secondario d'una politica di questo tipo.

Non c'entra dunque l'obiettivo formale che questo provvedimento si pone, ossia la direzione verso i paesi sottosviluppati. Parliamoci francamente: questi contributi che cosa favoriranno? L'esportazione in sé? Ma è ora di finirla di parlare di questa esportazione in sé! Bisogna vedere cosa si esporta, chi sono gli esportatori, quali sono i collegamenti coi mercati esteri. Vogliamo forse perpetuare o addirittura rendere più acuto con provvedimenti di questo tipo un sistema di incentivazione indiscriminata (ecco il mio richiamo alla legge n. 635, alla globalità della legge!) prima di rivedere come articolare il sistema di incentivazione con e reali possibilità di espansione della nostra esportazione?

Queste sono le mie gravi perplessità, le quali sono purtroppo confortate sempre dalla realtà dei fatti.

È evidente che non si può intensificare con un provvedimento di questo tipo la carenza di discriminazione, almeno parziale, a favore delle piccole e medie imprese, proprio quando denunciamo l'attività dell'I.C.E. come un'attività che in pratica è contraria ai fini istituzionali dell'I.C.E. stesso.

Non si tratta dunque di questioni lievi, e pertanto chiedo una discussione più attenta e più approfondita, perché non è esatto dire che questo provvedimento aderisca ad una esigenza generale del paese in questo momento. Esso aderisce invece a certe correnti di esportazione che fanno capo a posizioni ben individuate, o facilissimamente individuabili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e dò la parola al relatore per la sua replica.

BIAGGI NULLO, *Relatore*. L'articolo 25 della legge n. 635 non fissa tassativamente i crediti da utilizzare nei paesi sottosviluppati per acquistare nostre merci, impianti e attrezzature. Quindi è giusto quel che dice l'onorevole Trombetta, perché, nel quadro generale europeo, se tutti i paesi fanno prestiti per incrementare la produzione nazionale, è giusto orientarci anche noi in tal senso. Ma i crediti finora concessi sono stati utilizzati per acquistare sul nostro territorio prodotti di consumo, beni di prima necessità o impianti da immettere in territori in fase di sviluppo. Quindi, in linea di fatto, le preoccupazioni di fondo del collega Trombetta possono essere eliminate. Se volessimo trovare una forma per caldeggiare presso il Governo l'esigenza di rendere più forte l'impegno delle trattative per far rientrare in Italia tutte le somme prestate ad altri paesi, (e la forma ottima mi sembra l'ordine del giorno), realizzeremmo lo scopo anche senza rinviare l'approvazione di questo provvedimento che ci permette di guardare con serenità agli sbocchi tradizionali delle nostre forniture in forza dei contratti che già trovano applicazione.

Passiamo a problemi più vasti sollevati da altri colleghi. La nostra è un'economia di mercato e, quando facilitiamo l'esportazione, vogliamo mettere i nostri esportatori in condizione di vivere in concorrenza internazionale e anche di essere stimolati dalla concorrenza all'interno del paese. Sono perciò sensibile all'esigenza che la legge n. 635 tenga conto anche delle aspirazioni dei medi e dei piccoli esportatori, ma questo è un problema che non si risolve con questa legge. Ricordo anch'io che il problema è stato sollevato nella recente discussione del bilancio dell'industria e del bilancio del commercio estero, allorché si è detto che bisogna trovare una formula per favorire i medi e piccoli produttori affinché possano affermarsi sui mercati esteri, inquadrando, inoltre, nel pro-

blema di fondo l'esigenza di far sì che le nostre merci siano il più possibile apprezzate in terra straniera. Ma chi, per esempio, ha visitato l'esposizione italiana a Mosca ha potuto costatare che sono i grandi complessi che fanno il grande successo e che il nome italiano si afferma con le aziende di più ampio respiro, alle quali però si agganciano le aziende minori, le quali traggono in tal modo vantaggio dalla collaborazione con le maggiori. Per questo motivo, quando noi favoriamo l'espansione del nostro commercio estero avvantaggiamo tutta l'economia nazionale.

Per quel che in particolare concerne l'esigenza di favorire i piccoli e medi esportatori, questo è un problema che rimane nel cuore di tutti i membri della Commissione e del Governo. Certamente noi sosteniamo che è arrivato il momento in cui la piccola concorrenza si può realizzare nel paese, soprattutto in un momento in cui si dice che siamo in crisi per i troppo alti costi. Noi, infatti, non vogliamo che questa situazione si consolidi, ma vogliamo che questa economia sia pronta a competere con le forze di espansione degli altri paesi. Dobbiamo pertanto fornire a queste aziende piccole e medie tutti i sostegni perché possano affermarsi sul piano internazionale.

Ora, io credo che questo provvedimento, che non è discriminatorio sul piano politico e che tiene conto di quelle che sono le tradizionali vie attraverso le quali il nostro commercio si è sparso per il mondo, sia da approvare rapidamente, anche per dare una risposta al mondo economico che in questo periodo soffre d'una sorta di complesso di incomprensione da parte del mondo politico e degli uomini di governo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi associo a ciò che ha detto il Relatore soprattutto nella parte finale, cioè quando ha richiamato la Commissione ad un rapido esame e ad una rapida approvazione di questo provvedimento che è atteso da varie categorie.

La proposta di rinvio che all'inizio di questa discussione era stata avanzata, aveva trovato il Governo sensibile alla necessità di un rinvio di pochissime ore per permettere al Governo, eventualmente, di presentare elementi o delucidazioni alle argomentazioni che durante la discussione i vari colleghi avrebbero avanzate; ma siccome l'esposizione fatta dal Relatore all'inizio della discussione e la replica del Relatore stesso hanno fornito tutti gli elementi richiesti durante la discussione stessa, a me pare che quella richiesta avanzata, e che aveva trovato sensibile il Governo, possa essere in questo momento abbandonata. Del resto l'onorevole Trombetta, il quale si è opposto alla richiesta di rinvio che era stata formulata dai settori dell'estrema sinistra della Commissione, ha poi, presentando l'emendamento, in sostanza accettato il rinvio, perché se noi dovessimo in questo momento discutere e accogliere l'emendamento Trombetta, questo disegno di legge andrebbe di nuovo al Senato e certamente troverebbe dinnanzi a sè una parentesi che può esser breve, come ce l'auguriamo, ma che potrebbe anche essere lunga: e quindi il provvedimento potrebbe rimanere sospeso per alcune settimane.

Allora, mi pare che, in questo momento, se la maggioranza della Commissione è d'accordo nell'approvare sollecitamente il provvedimento, già sottoposto all'esame della Commissione, presentato fin dal settembre scorso al Senato e rapidamente approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato in sede legislativa, sarebbe consigliabile e opportuno che quell'emendamento venisse trasformato in ordine del giorno. In quel caso il Governo si dichiarerebbe pronto ad accoglierlo.

Mi pare che noi siamo usciti proprio di recente da una ampia discussione, verificata in sede di Assemblea plenaria della Camera e del Senato, sui problemi riguardanti la esportazione, sui problemi relativi al Tesoro dello Stato e alle Finanze dello Stato. Mi pare che, in quella sede, questi temi, che sono stati riportati in Commissione, siano stati attentamente esaminati; tant'è vero che l'onorevole Trombetta ha dichiarato stamane, nel suo intervento, che già, sia in sede di esame del bilancio del commercio con l'estero, sia in sede di esame dei bilanci dei dicasteri finanziari, ha avuto occasione di sollevare queste questioni. Quindi mi pare di poter dire alla Commissione che il Ministero del commercio con l'estero come anche il Ministero del tesoro saranno sempre a disposizione di questa Commissione.

Questo Governo, sino al termine della sua durata, fino a quando avrà la possibilità di governare, e certamente anche il futuro Governo (con il relativo rappresentante del dicastero del Commercio con l'estero), saranno a disposizione delle Commissioni parlamentari ogni qual volta esse ritengano di affrontare un discorso e sulla politica del commercio con l'estero e sulla politica industriale e commerciale all'interno del nostro paese. Quindi, vorrei raccomandare, a nome del

Governo e dei Ministeri interessati, di voler approvare questo provvedimento, lasciando però impregiudicata ogni possibilità, ogni qual volta la Commissione lo desideri, di discutere sulla politica del commercio con l'estero e sulla politica finanziaria del Tesoro dello Stato. Rivolgo pertanto alla Commissione l'invito di approvare rapidamente il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta accogliendo le osservazioni del relatore e del Sottosegretario ha presentato un ordine del giorno che, vertendo sullo stesso oggetto, debbo considerare sostitutivo dell'emendamento che aveva precedentemente preannunziato. Dò lettura dell'ordine del giorno, che reca la firma, oltre che dell'onorevole Trombetta, anche dell'onorevole Colleoni:

« La XII Commissione permanente della Camera dei Deputati, discutendo il disegno di legge: « Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 », impegna il Governo, in sede di applicazione della legge medesima, a far sì che le operazioni di credito finanziario previste dall'articolo 21 della citata legge 5 luglio 1961, numero 635, siano tassativamente connesse alle esportazioni di prodotti nazionali, con particolare riguardo a quelle fatte da piccoli e medi operatori ».

TROMBETTA. Il Governo ha accolto questo ordine del giorno, ma per dare ad esso una maggiore cogenza, dato che sostituisce un emendamento a cui rinuncio solo per evitare che il provvedimento, tornando al Senato, possa per lungo tempo rimanere inoperante, chiedo che la Commissione lo voti.

PRESIDENTE. D'accordo. Pongo in votazione l'ordine del giorno Trombetta, Colleoni, accettato dal Governo, e del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

TROMBETTA. Desidero fare una dichiarazione. Ringrazio il Governo per avere accettato l'ordine del giorno, e la Commissione per averlo approvato. Rimane ora la speranza che venga concretato subito l'altro provvedimento più interessante che destinerà 50 miliardi alle esportazioni.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine – Mediocredito Centrale – agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito Centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate (589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al regio-decreto 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

L'onorevole Colombo Vittorino ha facoltà di svolgere la relazione su questo disegno di legge per il quale debbo comunicare che la XIV Commissione, igiene e sanità, ha espresso parere contrario.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi pare sia evidente l'importanza del disegno di legge al nostro esame: si tratta di affrontare il problema del costo della vita, problema che ha interessato l'economia del nostro Paese in

questi ultimi tempi e che preoccupa tutta la popolazione, in particolare quella a reddito fisso,

Per entrare nel merito del provvedimento ricordo agli onorevoli colleghi che la materia della disciplina della vendita delle carni è regolata da un vecchio decreto del 1930 che, sostanzialmente, pone alcune condizioni per quanto riguarda la classificazione delle carni e, in particolare, presuppone il controllo dell'animale vivo. Tale decreto inoltre regola la vendita delle carni negli spacci, e solo in alcuni casi le autorità comunali hanno la facoltà di concedere permessi speciali per la vendita comulativa delle carni, tenendo sempre escluse le carni equine.

Le nuove norme prevedono, invece, una nuova classificazione degli animali da macello, tale da consentire l'individuazione delle categorie mediante il solo esame delle carcasse degli animali.

Per quanto riguarda il problema delle carni congelate il controllo diretto, data la loro provenienza – quasi sempre – da luoghi lontani dal comune di vendita è impossibile. Si rende perciò necessario abrogare alcune norme che non potrebbero consentire un'economica introduzione al consumo delle carni congelate.

L'attuale disegno di legge si propone, mediante un esame obiettivo della situazione, di dare la possibilità di vendere in uno stesso negozio ogni tipo di carne, lasciando sempre inalterata la disciplina relativa alla vendita delle carni equine. La concentrazione infatti di vari tipi di carne in un solo negozio consentirebbe maggiore efficienza ed economicità della distribuzione a vantaggio dei consumatori.

Così, per analogia, come la funzione del farmacista era un tempo una funzione di concetto e oggi (senza con ciò voler degradare l'attuale categoria dei farmacisti) essa si può paragonare a quella di distributori di scatolette, anche la funzione del macellaio si è modificata. Ecco perché sarebbe necessario avere una bottega unica che tratti un determinato prodotto di un certo settore, in modo che la capacità del distributore sia messa in maggior luce e si esigano per essa fondamentali caratteristiche. Occorrerebbe perciò una migliore ristrutturazione del contenuto delle licenze.

Si tratta dunque d'un problema importante che tende al raggiungimento d'una maggiore omogeneità ed economicità della distribuzione e che dovrebbe dare come risultato un vantaggio per gli stessi consumatori, dato che il tenere pochi prodotti impone la necessità di una limitata gamma di prezzi.

Per quanto riguarda le carni congelate, alcuni suggeriscono di distribuirle in appositi spacci. Comunque, ricordo che l'importazione di carni congelate è permessa soltanto per la produzione industriale, non per il diretto consumo.

È peraltro da evitare il pericolo di sofisticazioni e di non eccessiva chiarezza nella vendita.

Ora, per quanto riguarda il provvedimento in esame, ritengo che esso sia giustificato dalle trasformazioni in atto nel nostro paese. Una prima trasformazione di carattere negativo, che dovremo tener presente nell'esame del provvedimento, è data dalla insufficiente disponibilità interna di carne, che rappresenta – direi – un prodotto nuovo nel campo dell'alimentazione; e quindi non dobbiamo provocare il depauperamento o la caduta del mercato zootecnico nazionale. Una seconda trasformazione in atto nel paese, e questa molto positiva, è data dal cambiamento nella dieta degli italiani, che finalmente, seguendo (forse più lentamente) lo sviluppo economico, si orienta verso prodotti sempre più pregevoli, come quello che ora trattiamo.

Il relatore non si nasconde che questo provvedimento deve conciliare una serie di interessi che possono essere contrapposti. Tuttavia, alla luce degl'interessi di fondo bisogna risolvere gl'interessi di settori particolari, cercando di fondere questi ultimi nell'interesse comune e (il relatore si permette di dire, quasi riferendosi ad una gerarchia d'interessi, in particolare per quanto riguarda quest'ultimo) nell'interesse del consumatore, anche per quanto concerne i prezzi, perché i cittadini – soprattutto quelli a reddito fisso – debbono avere la disponibilità di questo prodotto a prezzi più bassi possibili. E proprio a tal proposito il Governo si è giustamente preoccupato (doveva preoccuparsene prima) perché questo provvedimento potesse intervenire in particolare per abbassare il costo della vita nel settore alimentare.

Un'altra esigenza del consumatore è quella della garanzia d'ordine sanitario e della garanzia della qualità: bisogna garantire che si possa senza preoccupazioni comprare veramente carne congelata suina, bovina, ecc.

Un altro problema è quello che riguarda i giusti interessi dei coltivatori e degli allevatori, che sono i primi tutori del patrimonio zootecnico del paese, che potrebbe cadere sotto la concorrenza sfrenata delle carni provenienti da altri paesi. Abbiamo peraltro ap-

provato leggi volte ad incrementare l'esportazione verso i paesi arretrati.

Questo provvedimento si muove sulla stessa scia, nel senso della tutela degl'interessi degli allevatori.

Un altro ordine di problemi riguarda il campo specifico della categoria commerciale che adesso è stata così qualificata, cioè quella dei macellai; e un altro ordine di problemi riguarda la categoria dei commercianti, i cui problemi (quasi a fonderli in unico crogiuolo) possono mettersi insieme a quelli dei macellai.

Va tenuto presente che i consumi sono in continuo aumento ed è nota la discussione che si è tenuta sulla pregevole relazione Graziosi sul bilancio del commercio estero e sulla relazione Merenda sul bilancio dell'industria. Ricordo alcuni dati: 8 miliardi annui di produzione nazionale da assegnare al settore alimentare e 3 miliardi per l'importazione in questo particolare settore. Constatiamo purtroppo che i prezzi al consumo hanno subìto variazioni iperboliche per un prodotto, quale la carne, che è a base dell'alimentazione moderna e che sta entrando nel sistema alimentare del nostro paese. Ecco perché la carne congelata, che potrebbe certamente avere un prezzo medio inferiore (e vedremo come garantirlo) rispetto a quello della carne fresca (forse la metà), potrebbe favorire il raggiungimento di determinati obiettivi cui accennavo all'inizio, permettendo di usufruire più largamente d'un prodotto che occupa un posto di primo piano nell'alimentazione.

Come garantire i prezzi? È questo un argomento da sottoporre alla nostra considerazione. Il relatore invita i colleghi ad inquadrare ed articolare il problema dell'allargamento delle licenze in un'ampia discussione sulle possibilità dell'importazione. Questo obiettivo, se la volontà del Governo è questa, deve veramente portare a fare in modo che il prezzo della carne, ormai divenuta uno dei fondamentali alimenti, venga notevolmente ridotto.

In ordine al problema della garanzia, stando alla disciplina attuale, la carne macellata porta (e accetto di buon grado le osservazioni dei colleghi più competenti) la bollatura ad inchiostro, suddivisa per varie categorie: vitello, vitellone, bovino adulto. Si potrebbe pensare ad una bollatura diversa come prima garanzia: cioè una bollatura a fuoco. Non so se sia sufficiente, comunque desidero che rimanga agli atti questo mio suggerimento. Una bollatura a fuoco, dunque, sulle varie parti dell'animale, che dovrebbe portare anche il termine « congelata ». Si è già discusso circa la bollatura della carne congelata importata per uso industriale, ma (ammesso che sia sufficiente) è certo che la bollatura a fuoco offre una garanzia maggiore di quella ad inchiostro. Non dico che sia una garanzia sufficiente o completa, ma comunque una garanzia maggiore.

Nel disegno di legge è sancita la necessità d'una apposita insegna o tabella, ben visibile anche all'esterno, perché il consumatore sappia che, entrando in quel negozio, ha la possibilità di acquistarvi anche carne congelata, ossia che il fornitore può ora vendergli sia carne fresca, sia carne congelata.

Aumento del controllo, e – aggiungerei – aumento delle penalità previste, nei casi in questione: veramente un salto non soltanto qualitativo ma quantitativo. Si potrebbero praticamente inasprire le norme di vigilanza e le penalità. Si potrebbe anche, a questo riguardo, sviluppare una discreta azione di educazione del consumatore per fare in modo che, di fatto, la differenza tra carne congelata e carne fresca possa essere resa accessibile e chiaramente accertabile dallo stesso consumatore. Non entro in particolari, a questo riguardo, anche perché altri, forse più competenti di me, vi potranno entrare; ne accenno soltanto, anche perché appunto, alcuni colleghi più autorevoli di me hanno, ad esempio, suggerito di permettere, sì, la distribuzione di questa carne congelata, ma alle stesso condizioni e con le stesse precauzioni che vengono adottate per il pesce congelato: tali cioè da garantire in modo inequivoco il consumatore rispetto a certi particolari pericoli.

Il Relatore ha già manifestato agli onorevoli colleghi (che gli hanno fatto presente questa situazione), alcune perplessità, che si permette, ora, di esporre anche in questa sede. La soluzione ideale sarebbe forse quella del confezionamento delle carni congelate; però non nascondiamoci che ciò porta inevitabilmente all'aumento dei costi; porta inevitabilmente ad un prolungamento dei tempi; porta inevitabilmente all'adozione di un'attrezzatura particolare, da parte di determinate imprese nazionali (oppure all'origine), per fare in modo che questa soluzione possa estrinsecarsi in termini concreti.

Il problema è particolarmente grave – anzi, sta diventando addirittura enorme – perché ci stiamo avvicinando al periodo delle feste, in cui il consumo delle carni viene addirittura raddoppiato; per cui, se il provvedimento deve uscire, è giustificato che esca al più presto possibile, perché ci si sta avvicinando

al periodo dell'ascesa generale dei prezzi, particolarmente nei prodotti alimentari.

Il relatore, a questo proposito, si permette di dire al rappresentante del Governo e agli onorevoli colleghi che questo provvedimento, purtroppo, non prevede una sufficiente tutela per quanto riguarda il patrimonio zootecnico. A tal proposito non riesco a capire perché non si potrebbe fare quello che è già stato fatto per altri prodotti (e che forse si potrebbe attuare in sede non legislativa, ma semplicemente amministrativa): fare in modo, cioè, che queste determinate importazioni siano soltanto concesse o disdette nella misura in cui il prezzo della produzione interna abbia a superare, oppure no, certi determinati limiti giudicati sufficientemente protettivi per il patrimonio zootecnico del nostro paese, e cioè permettere l'importazione soltanto qualora il prezzo interno dovesse salire; chiudere, invece, immediatamente l'importazione (magari preventivamente !) quando il prezzo del mercato interno dovesse scendere al di sotto di determinati valori certamente non remunerativi per gli stessi coltivatori o allevatori, il che, in termini economici, porterebbe al depauperamento del nostro patrimonio.

Una seconda osservazione potrebbe esser fatta per quanto riguarda la gradualità delle importazioni e dell'immissione sul mercato, perché, anche se queste determinate importazioni potessero mantenere regolata la misura dei prezzi, quelle massicce importazioni (in questi casi si tratta di massicce importazioni, non parcellari), con l'immissione immediata di grossi quantitativi di merce, farebbe crollare inevitabilmente il mercato interno e quindi il mercato delle carni fresche.

Ecco perché, dopo aver detto questo, il Relatore si permette di prospettare al rappresentante del Governo e agli onorevoli colleghi il problema del prezzo di vendita di queste carni, che non può essere lasciato alla contrattazione delle parti né alla libertà di mercato. A questo riguardo il Ministero, per quanto con difficoltà tecniche, avrebbe la possibilità di svolgere una certa funzione. Evidentemente queste importazioni vanno soggette alla licenza d'importazione e quindi si potrebbero avere speculazioni per quanto riguarda i contratti. Poi vi è il discorso sui costi. E qui il Governo deve documentarsi, perché, di fatto, al prezzo di partenza si abbiano ad assommare, giustamente, i costi di trasferimento, i costi per trasformazione (ma anche questi documentabili), e poi il Governo, mediante i suoi organi, abbia la possibilità di comporre un prezzo che sia remunerativo rispetto a queste categorie commerciali, ma che, d'altra parte, non abbia a dare il via ad una ennesima speculazione in un prodotto così importante, in un settore così delicato.

Un'ultima cosa: per quanto riguarda i rapporti fra le varie categorie commerciali. Il Relatore, ritenendo di compiere un proprio preciso dovere, come tutti i relatori degni di questo nome, non ha fatto fatica ad andare a sentire i vari pareri nelle categorie interessate, anche perché le categorie interessate si sono mosse da sole; però il Relatore ha avuto lo scrupolo di andare a sentire altre categorie che non si sono mosse, e quindi il Relatore ha sentito la categoria dei consumatori, in particolare le organizzazioni sindacali, e avendo sentite le discussioni Ministero del lavoro, che su questo argomento sono state molto forti, ne ha tratto convincimento che, evidentemente, le organizzazioni sindacali dei consumatori chiedono un qualche cosa per cercare di evitare l'aumento dei prezzi: chiedono provvedimenti a tale riguardo: chiedono esplicitamente le importazioni dall'estero. Ciò, del resto, è stato fatto anche in altri paesi (che non seguo politicamente) come la Francia, che, pur essendo paese politicamente di destra, ha bloccato alcuni prezzi: ed è un paese retto dai cosiddetti tecnocrati. Il Relatore, insomma, ha sentito la categoria dei commercianti, la Confederazione dei commercianti; ha sentito, cioè, tutte le categorie interessate; ha parlato con amici che maggiormente si interessano del problema dei coltivatori e degli allevatori; anzi, sono presenti in Commissione rappresentanti dei coltivatori e allevatori, e quindi essi sapranno certamente sostenere, difendere e proteggere, con maggior dovizia di dati, vigore e capacità, in una sintesi globale, i giusti interessi delle loro categorie, nel sistema economico del nostro paese.

In particolare sorgono questi problemi: contrasto esistente tra la categoria commerciale dei macellai e le altre categorie commerciali poiché con l'articolo 3 si dice che negli spacci destinati alla vendita delle carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, sia allo stato fresco che congelato, perché insaccate o comunque preparate, ad eccezione delle carni equine che devono essere vendute sempre in spacci a parte. Per quanto riguarda la parola « esclusivamente » sorge un contrasto tra i macellai e i salumieri in quanto esiste più analogia tra diversi tipi di carne piuttosto che tra carne e detersivi, tra carne e farina. Devo dire che se il provvedimento è giustificato da ragioni di carattere economico-sociale deve tuttavia tu-

telare gli interessi delle singole categorie in quanto fanno parte della struttura economica del nostro Paese.

Circa il discorso della bottega delle carni in sé e per sé si deve ammettere la validità della parola « esclusivamente » in quanto altrimenti i salumieri entrerebbero nel campo dei macellai. In altri paesi, la Svizzera, la Francia e l'Alto Adige, si ha già una legislazione speciale che disciplina la vendita degli insaccati di carne suina. Il provvedimento dovrebbe dunque tendere a chiarire questo particolare settore. In linea generale sono del parere di lasciare ai macellai ed ai salumieri il loro specifico mestiere e di dare la possibilità di vendere le carni congelate dopo aver risolto il problema della garanzia per i produttori e del controllo dei prezzi. I criteri generali da seguire potrebbero essere i seguenti: lasciare che le botteghe della carne abbiano la possibilità di vendere carni fresche e carni congelate senza invadere il campo delle carni comunque preparate che rappresentano il classico prodotto dei salumieri.

Occorre sempre però rispettare il problema della distribuzione, il problema dei prezzi e quello di una sufficiente garanzia per quanto riguarda la disciplina sanitaria e per quanto riguarda la tutela del consumatore.

Concludo dicendo che con questo disegno di legge si vuole risolvere il grave problema congiunturale dei nostri giorni e si vuole mettere maggior ordine nella disciplina giuridica di questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MARZI FERNANDO. Desidero dire che giovedì sera, quando è stato posto all'ordine del giorno questo disegno di legge, non erano ancora pronti gli stampati. Penso che l'onorevole Relatore abbia fatto una grande fatica per poter arrivare a preparare una relazione così ampia su questo argomento.

Credo sia evidente che abbiamo all'esame una legge di grande importanza, che solleva un problema che non può essere discusso e risolto alla leggera. Noi dobbiamo tutelare non solo gli interessi delle categorie commerciali addette alla vendita delle carni, ma anche gli interessi dei produttori e quelli dei consumatori.

Sono dell'opinione che occorra valutare non solo il parere della Commissione sanità, ma anche quello della Commissione agricoltura, che non può rimanere inerte dinanzi ad un problema di questa importanza.

Qui, il problema va oltre agli stessi termini contenuti nel progetto di legge che abbiamo davanti agli occhi e che concerne soltanto la disciplina di un determinato mercato. Non è un problema parziale, limitato nell'applicazione della relativa soluzione, cioè all'immediato avvenire; bensì un problema che si proietta di gran lunga nel tempo.

Quindi, pregherei l'onorevole Presidente e gli onorevoli colleghi membri di questa Commissione, di voler meditare sul problema e di dare anche a noi altrettanto tempo, per sapere che cosa esattamente stiamo per fare. Chiedo, conseguentemente e formalmente, di voler sospendere la discussione di questo disegno di legge.

SPALLONE. Onorevoli colleghi! Parlerò contro la proposta di sospensiva. Ci troviamo di fronte ad uno di quei provvedimenti che se noi non adottiamo in tempo rischiano veramente di compromettere i fini a cui sono volti.

Voglio soltanto ricordare, al riguardo, in quanto attualissimo, quello relativo al problema dello zucchero. I ritardi frapposti alle importazioni di questo prodotto hanno fatto si che l'Italia non ha comperato lo zucchero all'estero quando lo si poteva ancora acquistare a poco più di 90 sterline e, oggi, lo compera a 111 sterline la tonnellata; perché, questo, è il prezzo attuale del greggio. Conseguentemente, chi intendeva speculare nel frattempo lo aveva già fatto!

Analoga è la situazione in cui ci veniamo a trovare anche per questo settore delle carni.

Le ragioni che sono state qui accennate, ed altre ancora che sono state soltanto mormorate in questa circostanza, stanno a significare, in sostanza, questo: poiché ad un certo punto diverrà inevitabile la importazione di carni congelate, ciò avverrà quando i prezzi del prodotto in campo internazionale avranno già fatto un grande salto in avanti, cosa che sta già avvenendo in questo momento.

In questi giorni, infatti, i prezzi sui vari mercati esteri sono in forte aumento e, questo, a causa di quella congiuntura, che è gravissima in Italia, per le note responsabilità della Democrazia Cristiana nel settore dell'agricoltura, tanto per parlarci chiaro; congiuntura che è in atto anche in altri paesi.

Attendere un mese – ammesso che sia prevedibile che si debba attendere un mese soltanto – e non esaminare oggi il provvedimento, prima che il Parlamento sospenda i propri lavori, significa semplicemente far saltare il provvedimento stesso.

Voglio dire ai colleghi che con tanto scrupolo si sono posti il problema della garanzia per i consumatori, della genuinità del pro-

dotto, e così via, che è oggi impossibile evitare di pensare che una gran parte delle carni destinate a prodotti dell'industria vadano al consumo diretto senza alcuna garanzia. Quale quella, essenziale, cui l'onorevole Vittorino Colombo, molto intelligentemente si riferiva poc'anzi, e che sta nel dire al consumatore che nel negozio...

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Spallone di non entrare ora nel merito! C'è una proposta di sospensiva sulla quale dobbiamo deliberare.

SPALLONE. Facevano parte, queste mie brevi osservazioni che illustrano la nostra posizione, della motivazione della nostra opposizione alla richiesta di sospensiva. Voglio cioè dire che vi sono motivi ed elementi sufficienti per indurre a discutere subito questo progetto di legge.

Il Relatore parlava, ad esempio, del problema del settore dell'agricoltura. Potremmo anche essere d'accordo. Ma, la prima ragione fondamentale, signor Presidente, che dev'essere chiara a noi tutti, è che ci stiamo avviando verso un rapido aumento del prezzo delle carni. E abbiamo, quindi, il dovere di predisporre le disposizioni atte a mantenere, anche per l'avvenire, il prezzo delle carni non congelate, qual'è quello che oggi viene previsto da molti.

ORIGLIA. Desidero anzitutto ringraziare l'onorevole Relatore per il suo intervento. Non lo credevo tanto esperto in ordine a questo problema. E, lo devo ringraziare anche non tanto per la sua approfondita relazione, quanto per i criteri di obiettività che ha introdotto nella sua relazione per quanto concerne i commercianti.

Il disegno di legge, investendo il settore della disciplina della vendita delle carni fresche e congelate viene a toccare problemi di eccezionale gravità, difficili a risolvere, non soltanto per il settore del commercio, ma anche per quelli dell'agricoltura e altri ancora, come quello dei trasporti, ecc.

Ora, come è possibile, io mi chiedo, che noi si possa qui, stamane, dopo cinque ore di discussione su altri problemi, esaminare con la dovuta serietà e serenità questo problema?

Il Relatore ha parlato un po' di garanzia, dei prezzi, ecc. Qui, nel testo, per come sono formulati gli articoli del disegno di legge, la garanzia esiste e non esiste. Quindi, o non parliamo affatto di garanzia oppure vediamo di perfezionare la legge.

Sono, perciò, favorevole alla sospensiva. Non intendo entrare nel merito, ma prego gli onorevoli colleghi di voler considerare l'opportunità di poter approfondire lo studio dei problemi e delle situazioni che la legge investe, non soltanto dal punto di vista dei consumatori ma anche da quello degli interessi legittimi di tutte le altre categorie: commercianti, produttori, ecc.

ROMUALDI. Sono contrario alla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Avendo parlato due colleghi a favore (compreso il proponente) e due contro la proposta di sospensiva avanzata dal collega De Marzi Fernando, desidererei conoscere, prima di porre ai voti la proposta stessa, l'opinione del rappresentante del Governo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo ha presentato il presente disegno di legge nella seduta del 15 ottobre con ciò ritenendo di adempiere ad un suo preciso dovere, in un momento così delicato e difficile per la vita economica del Paese e non potendo essere né sordo né cieco di fronte alle sollecitazioni che da più parti pervenivano e dinanzi alla realtà economica di un aumento dei prezzi, più volte rilevata da questa Commissione e dall'Assemblea in seduta plenaria, allorquando vennero discussi i bilanci finanziari. È, inoltre, evidente che il provvedimento, deve avere la sua efficacia il più rapidamente possibile. Se dovesse avere efficacia a distanza di alcuni mesi, a partire da oggi, ci accorgeremmo tutti della sua inutilità. Arrivati a questo punto, di fronte ai vari problemi prospettati, il Governo non può che esprimere parere contrario ad un rinvio *sine die*. Noi dobbiamo preoccuparci dei problemi del settore e massimamente dei prezzi. Attraverso la esposizione fatta dal Relatore e con questa articolazione del disegno di legge noi diamo le più ampie garanzie sia per la qualità del prodotto che per la vendita e i prezzi. Il Governo, in particolare, desidera fare propria la raccomandazione che in questo momento il Relatore ha fatto, quella relativa, cioè, al prezzo più equo.

Quindi, a nome del Governo, raccomando alla Commissione di esaminare la possibilità di addivenire alla approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno al più presto, anche in una seduta pomeridiana, soprattutto tenendo presente che ove l'esame venga completato subito, il testo potrà essere trasmesso al Senato ed essere approvato nel pomeriggio di domani, prima, cioè, che il Parlamento sospenda i suoi lavori.

Il Governo richiama al senso di responsabilità tutti i componenti della Commissione Industria insistendo sulla necessità che ciascuno esprima il proprio parere e contribuisca all'approvazione di un provvedimento che possa prevenire, in vista di un periodo di consumo aumentato, il temuto aumento dei prezzi.

PRESIDENTE. Il Governo ha richiamato ancora una volta l'attenzione sulla imminente sospensione dei lavori del Parlamento e sulle conseguenze di qualunque forma di rinvio. Inutile, pertanto, nasconderci dietro veli che appaiono trasparenti a tutti: o approviamo il provvedimento oggi o esso dovrà essere rinviato *sine die*.

Inoltre, la proposta di sospensione formulata dal collega De Marzi, presupponendo la successiva richiesta di un parere alla Commissione agricoltura, fa cadere, se approvata, ogni possibilità di discutere il disegno di legge prima che il Parlamento si aggiorni.

ORIGLIA. Io proporrei all'onorevole De Marzi di ritirare la sua proposta di rinvio *sine die*, e limitarsi a chiedere un breve rinvio per approfondire noi stessi gli aspetti più impegnativi del testo.

DE MARZI FERNANDO. Sento la responsabilità che non si operi con delle leggi capaci di compromettere tutto un programma di carattere generale. Non è possibile boicottare praticamente la produzione zootecnica italiana con una legge di questo genere.

Comunque, ritiro la mia proposta per il parere della Commissione agricoltura e accetto la formula suggerita dal collega Origlia.

PRESIDENTE. Rimane allora la proposta del rinvio che consenta l'esigenza di un esame più approfondito.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Io vorrei far rilevare all'onorevole De Marzi che con questo provvedimento noi andiamo a tutelare l'interesse del consumatore. Ci sono gli interessi degli allevatori, ci sono gli interessi dei coltivatori che certamente dobbiamo tutelare. Il provvedimento che stiamo esaminando non tocca direttamente, nelle intenzioni del Governo, questi interessi.

È chiaro che, se a un certo momento, la situazione si normalizzerà, se a un certo momento i prezzi non aumenteranno, anzi diminuiranno, il Governo potrà esaminare la opportunità di andare incontro agli interessi dei produttori e vedere quale efficace strumento possa eessere proposto.

In questo momento vorrei ancora una volta far rilevare alla Commissione che il Governo non ha fatto altro che adempiere ad un suo dovere, che era quello di seguire i suggerimenti del Parlamento.

Per quanto riguarda il rinvio, è chiaro che, anche brevissimo, cioè alla seduta di domani, compromette la possibilità dell'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

O si approva subito questo disegno di legge, ed allora esiste la possibilità di farlo approvare anche dall'altro ramo del Parlamento o si rinvia anche brevemente ed allora tutto viene praticamente rinviato *sine die*.

ROMUALDI. Debbo far presente al Governo che, se vuol provvedere agli interessi dei consumatori deve provvedervi con un decreto. Il testo che noi approvassimo, anche subito, non farebbe mai in tempo ad essere sottoposto al Senato.

PRESIDENTE. Le posizioni sono ormai chiarite. Il Governo ha espresso il suo parere sulla proposta di sospensiva e proposte subordinate di rinvio. Il prescritto numero dei colleghi ha parlato pro e contro, perciò debbo precisare che i colleghi che mi chiedono la parola possono intervenire solo per dichiarazioni di voto sulla questione sospensiva.

ALESI. La legge al nostro esame ha i suoi meriti e pertanto sono favorevole alla sua approvazione e contrario a sospendere la discussione.

GRAZIOSI. Sono favorevole all'approvazione della proposta di sospensiva nella formula suggerita dal collega Origlia.

GIRARDIN. Sono contrario ad ogni rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge.

(*Non è approvata*).

Onorevoli colleghi, noi siamo impegnati, dopo il voto che abbiamo espresso, a procedere con la massima sollecitudine all'esame del provvedimento o alla sua reiezione.

Data l'ora tarda potremmo sospendere brevemente la discussione e riprenderla nel pomeriggio.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 14,15, è ripresa alle 18,10*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione interrotta stamane.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Colasanto. Ne ha facoltà.

COLASANTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Effettivamente, questa legge che stiamo esaminando, sembra facile, ma in realtà essa è abbastanza complicata. Coinvolge, infatti, una serie di interessi, grandi e piccoli, di carattere personale, e vistoso per alcuni gruppi, di carattere individualmente meno importante per gruppi più numerosi. Secondo me, è da tener presente in modo particolare l'interesse che essa potrebbe rappresentare, se formulata in un certo modo, per gli speculatori. Il mercato delle carni, purtroppo, è caratterizzato da una catena notevole e dolorosa di grandi speculatori. Questi ultimi si rilevano in modo più evidente allorquando ci si trova in presenza delle importazioni di ogni genere.

Abbiamo poi l'interesse degli operai dei macellai – una volta mi occupavo molto da vicino di questo settore, in sede sindacale – gli interessi dei macelli industriali e, buon ultimi, l'interesse dei consumatori e degli allevatori.

A mio modesto avviso, noi dovremmo, per quanto possibile, tagliar fuori tutti gli altri e guardare unicamente a questi ultimi: consumatori e allevatori.

Che cosa si verifica oggi tutti noi lo sappiamo. Pertanto, la prima esigenza – e questo discorso vale per tutti i prodotti agricoli, quindi anche per le carni – è quella che investe l'interesse del consumatore. Quest'ultimo, quando si reca a comprare, deve sapere quello che compera e non deve essere imbrogliato. Questa è la prima esigenza!

D'altra parte, anche la situazione dell'agricoltura noi la difenderemo allorché avremo stabilito una distinzione, il più possibile netta, tra carne prodotta e macellata in Italia e carne importata dall'estero. Una distinzione di questo genere andrebbe a vantaggio delle carni, diciamo così, paesane e queste carni potrebbero avere prezzi anche superiori di quelli delle carni che vengono importate. Queste ultime, a loro volta, sono carni refrigerate – che vengono vendute come fresche – e tuttavia qui, nel testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, si parla soltanto di « carni fresche » e basta! E si tratta di carne fresca... effettivamente! Ma, io non vedo perché mai quest'ultima debba avere un prezzo uguale a quello della carne che proviene dalla macellazione interna, nostrana. Noi abbiamo tutto l'interesse a compensare, comunque, gli allevatori nazionali.

Per voi, onorevoli colleghi del Nord, il discorso è diverso. I vostri allevatori hanno grandi stalle, grossi allevamenti; per noi del Mezzogiorno d'Italia, invece, gli allevatori hanno magari due soli capi di bestiame nella stalla e, quindi, il discorso cambia, anche sul piano, diciamo così, sociale.

A questo punto, io concludo dicendo molto brevemente che, secondo me, quel che occorre fare prima di tutto è di non creare, in ogni caso, confusioni fra le carni congelate, non congelate o refrigerate, per evitare frodi ed indebiti arricchimenti.

Tutti sono, qui, al corrente delle grandi speculazioni che si sono verificate in questo campo, per il passato.

In secondo luogo, per evitare frodi, occorre tener distinto, negli spacci, le diverse qualità di carni. Infine, se tra carne refrigerata e carne fresca la differenza non è molta, la differenza tra carne fresca e carne congelata è moltissima. È facile intuire che una massaia che vada a comperare una fettina di carne non sia in grado di distinguere se la carne che le viene data sia dell'una o dell'altra qualità.

Ed allora qui il discorso diventa molto semplice. Si tratta di sapere se davvero vogliamo fare una legge per legalizzare il furto!

La prima questione, quindi, è questa: mettersi in condizione di sapere quel che si va a comprare. Ed avremo allora anche fatto una legge valida per l'agricoltura, perché faremo spuntare ai nostri prodotti prezzi relativamente migliori rispetto agli altri.

Gli emendamenti che io, pertanto, propongo alla considerazione della Commissione sono i seguenti: all'articolo 2, un bollo particolare anche per le carni refrigerate importate dall'estero; all'articolo 3, stabilire che vi saranno esercizi di vendita distinti, per le carni fresche e le carni refrigerate e per le carni congelate. Chi abbia carne fresca e carne refrigerata nel proprio magazzino deve tenerla divisa, per modo che, in definitiva, le autorità tutorie abbiamo sempre modo di controllare se insieme con quella fresca v'è carne refrigerata e quindi se i consumatori possono essere ingannati.

Per quanto riguarda la carne congelata io sono assolutamente contrario a mettere nello stesso spaccio carne fresca e congelata perché non abbiamo alcuna possibilità di controllo; soprattutto non v'è possibilità per me di sapere, quando vado a comprare una bistecca, qual'era il timbro sul quarto intero. Se io andassi a comprare un quarto intero non avrei bisogno di questa cautela perché vi troverei il bollo, io vedo il bollo della carne refrigerata o congelata; ma quando compro dal beccaio un etto, due etti o mezzo chilogrammo allora non ho possibilità di controllo.

Dove trovo il bollo su un pezzo di lacerto? In tal caso bisognerebbe mettere un veterinario in ogni beccheria. Noi non dobbiamo fare una legge che legalizzi il furto. Perciò all'articolo 4 ho proposto un emendamento nel senso che vi debba essere un cartello ben visibile e debbano essere divisi i due tipi di carne, quella refrigerata e quella fresca.

Circa il fatto di vendere nello stesso spaccio la carne insaccata fresca di immediato consumo mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo.

Nell'articolo 4 delegherei anche il Ministro dell'industria a stabilire nuove norme sul piano della realtà, soprattutto riguardo ad un accurato accertamento della qualità e delle condizioni igieniche.

Stamane parlavo con un funzionario dell'imposta di consumo di Roma il quale mi diceva che la quantità di carne che non passa attraverso il macello è enorme. Naturalmente il discorso di Roma vale per Napoli e per tutto il resto d'Italia e questo rappresenta un vero pericolo sul piano dell'igiene. Ma il discorso più grosso è quello di sapere come vengo frodato io cittadino e come viene frodato il fisco e l'amministrazione delle imposte di consumo.

Io come cittadino sono frodato quando mi danno una cosa diversa da quella che mi spetterebbe ed è per questo che, a mio modesto avviso, la formulazione di questa norma dovrebbe essere modificata. Noi non dovremmo perdere di vista il fatto che io devo sapere ed essere sicuro di quello che compro. Le frodi in campo alimentare hanno una sola base: la difficoltà di conoscere, ad esempio, quello che c'è in una bottiglietta e come si è ottenuto; se potessi saperlo avrei risolto il problema in gran parte.

Un altro problema riguarda la provenienza della carne e la diversità dei prezzi. Io sono d'accordo con l'onorevole Colombo Vittorino che occorre trovare un mezzo senza giungere al depauperamento del patrimonio zootecnico italiano.

Si è detto che la carne congelata dovrebbe essere venduta a mille lire al chilogrammo ed io sarò il primo a fare propaganda a questi spacci che vendono la carne congelata a mille lire e a dire che è buona. Se poi voglio comprare la carne non refrigerata a 1.500 lire al chilogrammo devo saperlo e se voglio comprare la carne del mio paese a 1.800 lire al chilogrammo devo essere sicuro di comprare quella. Occorre che noi stabiliamo con chiarezza la posizione per distinguere esattamente quello che importiamo da quello che non importiamo. Questo mi pare che è un problema di Governo e costituisce la base di protezione per la nostra agricoltura.

Questo è quello che desideravo dire.

GRAZIOSI. Onorevoli colleghi, prima di iniziare questo breve intervento vorrei dirvi che sono un presidente di organizzazione di produttori agricoli e vorrei pertanto mettere un pochino in chiaro quello che penso sia una mia posizione e di tutti i produttori, anzi i coltivatori produttori italiani.

Noi non diciamo che non si debba importare la carne, perché la carne manca ed il consumatore deve mangiare.

Noi diciamo che la carne va importata, ma nella misura che manca e non più di quanto manca, perché altrimenti si viene a danneggiare il patrimonio zootecnico.

Stabilito questo e dipanate le nubi che potrebbero sorgere quando parla uno di noi, sempre sospetto di difendere a spada tratta la produzione, mentre noi produttori siamo anche consumatori, debbo dire che con molta meraviglia ho visto recapitato sul tavolo della Commissione questo disegno di legge che non abbiamo neppure ricevuto in casella. Si tratta di un provvedimento discusso in una maniera mai avvenuta per il passato, cioè velocemente e talmente pressati che può dirsi che nei corridoi del Parlamento vi sono i macellai che aspettano. Il mio pensiero corre allo scorcio della passata legislatura quando in Aula io dovetti parlare, incaricato dal mio gruppo, sulle famose sofisticazioni; vi fu un momento in cui tutti i giornali, specie i vostri, ma anche i nostri, dicevano che tutto era sofisticato e parlavano di polverine e carne ringiovanita.

Non si trattava di un problema sanitario, allora come oggi, si trattava di una truffa, questo sì, perché si spacciava per carne fresca una carne che era passata di alcuni giorni e si dava colore rosso a carne che era grigia. L'igiene c'entra poco.

Molti sono meravigliati di veder una legge di questo tipo; noi vogliamo senz'altro evitare che si contrabbandi al consumatore della carne congelata, dandola per carne fresca. Occorre trovare tutte le garanzie che assicurino che la carne congelata sia venduta come tale; se si raggiunge questo fine le cose andranno bene per il consumatore ed anche per il produttore, perché per il produttore, io credo, occorrono più di uno o due anni prima che il patrimonio zootecnico sia ricostituito; basti pensare che per allevare una vacca occorrono 5 anni; pertanto non vi sono pro-

blemi se si importa il quantitativo, e soltanto quello, che manca.

L'importazione di carne congelata finora è avvenuta per comunità, per l'esercito, per la Simmenthal e per altri grandi complessi, ma molta di questa carne finisce anche adesso nelle macellerie e questa è una truffa.

Oggi in Italia, contrariamente a tutti i paesi della Comunità europea – posso dirlo perché sono stato relatore a Bruxelles per il commercio della carne fresca – non esiste la catena del freddo, se non in misura limitata a ben poche zone, per cui quando la carne sbarca a Napoli non vi è una catena frigorifera che le faccia raggiungere il macello. Voi sapete che le carni congelate si devono conservare alla temperatura di almeno 15 gradi sotto zero, altrimenti si scongelano fino a diventare carne fresca, mentre la carne fresca è conservata nelle macellerie a meno un grado. Pertanto, dato che la cella frigorifera è unica, o si porta a meno 1 la carne congelata, cioè si scongela, o si porta a meno 15 la cella frigorifera, per conservare la carne congelata e si è costretti necessariamente a congelare anche la carne fresca.

In altri paesi, invece, esiste la doppia cella, per la carne congelata e per la carne fresca, rispettivamente a meno 15 gradi ed a meno 1.

Questo il mio parere; ma ho voluto conoscere anche il parere del più illustre professore che vi è oggi in Italia in questa materia il professor Savi, che non insegna, a differenza del fratello del nostro Presidente onorevole Giolitti, che insegna alimentazione a Milano ed è veramente un'autorità.

Il professor Savi mi ha detto che « la gran parte delle macellerie italiane è preparata alla vendita di carni che non hanno subìto il trattamento di coagulazione. Del pari i mercati, i mezzi di trasporti e gli stessi magazzini di deposito non sono in grado di assicurare quella distribuzione capillare che è indispensabile perché la prevista immissione al consumo di carni congelate possa raggiungere lo scopo di calmierare il mercato su scala nazionale.

Ammenoché si pensi di smerciare tali carni già scongelate e, nel caso, non sono da nascondere gli inconvenienti di carattere sanitario ed annonario cui si può andare incontro, nonché le difficoltà di un sano controllo ».

Quali sono le differenze tra le carni congelate e quelle fresche? La carne congelata che ha subìto la frollatura, viene ammazzata e poi congelata; durante il congelamento perde di peso (un chilogrammo diviene circa sette etti) e perde di qualità perché esce acqua ed escono tutte le vitamine del gruppo *A* e *B*: quindi si vende carne diversa dalla fresca.

Ora io concordo nel ritenere necessario, per fermare l'ascesa dei prezzi, acquistare carne congelata, però garantiamoci. Troviamo delle norme per assicurarci che il prezzo di questa carne congelata sia consono e confacente alla sua qualità, sia per evitare che si spacci per carne fresca, di prima qualità, carne che non ne ha i requisiti bromatologici.

Questo disegno di legge è stato malfatto e male studiato. Basti dire che all'inizio, nell'illustrazione (non quella del relatore di questa Commissione, ma quella che accompagna il testo governativo) si dice: « La classificazione delle carni effettuata in base al citato regio decreto-legge del 1930, presuppone il controllo dell'animale vivo, all'atto della macellazione, da parte degli organi comunali competenti ». Ora questo controllo c'è chi lo fa e chi non lo fa. Il veterinario, nei grandi macelli, dà un'occhiata e poi macella.

Ed inoltre si dice: « Se ciò era possibile all'epoca dell'emanazione del provvedimento, non lo è più oggi, in quanto il mercato è rifornito anche da carni macellate provenienti da altri comuni e dall'estero ». Ma da altri comuni è sempre provenuta: io sono stato veterinario a Oleggio e ricevevo carni dai paesi limitrofi con il certificato del veterinario che l'aveva vista e macellata.

Per quanto riguarda poi la provenienza dall'estero le carni refrigerate e fresche possono essere trasportate, previa visita del veterinario del luogo di provenienza, per lo più francese od olandese, ed il veterinario italiano crede all'autorità del luogo di provenienza. Quindi tutto questo discorso non ha nulla a che vedere con la questione dei prezzi e dei controlli non all'origine ma sul banco di vendita.

Non ho da aggiungere altro. Vorrei però che si traducessero in emendamenti le cose che ho sommariamente detto, soprattutto la necessità che le carni congelate non debbano essere confuse con le carni fresche e che si stabiliscano giorni speciali o banchi diversi. Io so, per esempio, che a Napoli già si vendono bovini ed agnelli nella stessa macelleria, ma su banchi distinti e vengono conservati in due celle frigorifere diverse. Ed a Napoli questo avviene perché la legge dice che dove occorre, l'autorità comunale è libera di farlo. Noi oggi potremmo eliminare la dizione « dove vi è necessità » in modo che ciò si possa fare da per tutto con quelle garanzie che noi chiediamo.

Sono poi d'accordo sulla possibilità di fare il cosiddetto negozio della carne. Son d'avviso, forse da solo, che sia utile fare questo negozio della carne affinché non sia più necessario andare da quello che vende il formaggio o gli insaccati per vedere se vende anche il pollo.

Se però, sono d'accordo che ci sia il negozio dove tutte le carni possano essere acquistate, così il pollo come il coniglio, sono, invece, contrario a che si vendano i cosiddetti insaccati: infatti, o si stabilisce che questi sono freschi e recenti oppure trasformiamo la macelleria in salumeria. Bisogna essere più precisi. E, sempre per la necessaria precisione alla lettera *a*) dell'articolo 2, dove si dice: « per i bovini: vitello, vitellone, bovino adulto », bisogna adoperare un'altra più precisa formula che distingua il manzo, il toro e la vacca. Infatti: sia la vacca di 20 anni, che il manzo, sono adulti tutti e due.

Penso così di chiudere questo brevissimo intervento e prego il relatore di raccogliere queste osservazioni, che ho confusamente esposto e tradurle in emendamenti.

SERVADEI. Onorevoli colleghi, in effetti ci troviamo di fronte all'esame di due documenti, se possiamo dire così, o, meglio, di un documento e di una relazione, che sono sostanzialmente diversi. Infatti, non possiamo confondere quel che è scritto nel testo del disegno di legge con quella che è stata la relazione dell'onorevole Vittorino Colombo. Quest'ultimo, definendo quelli che sono i principî contenuti in questa legge, ampliando certi concetti, precisando determinati limiti, è a mio modo di vedere andato molto al di là, e molto positivamente al di là, di quella che è la formulazione della legge stessa così come ci è stata presentata.

Debbo dire che, per quelli che sono gli scopi primari che questa legge si prefigge, la nostra parte è favorevole alla immediata approvazione. Anche se dobbiamo riconoscere che di questo problema della disciplina della vendita delle carni se ne sarebbe potuto e dovuto parlare prima, non ponendo il Parlamento, e per esso la Commissione, nella condizione di dovere, attraverso una riunione di emergenza, esaminare una questione così complessa e delicata, la quale può nelle nostre speranze raggiungere gli scopi che ci proponiamo, ma potrebbe però anche essere un modo, ove la legge non fosse formulata in maniera più esatta, per portare a conseguenze che in questo momento non siamo assolutamente in condizione di prevedere.

Fatta questa premessa e invitato il Relatore a compiere uno sforzo, egli che ha meglio studiato il problema e con tanta diligenza già ne ha qui illustrati i vari aspetti, per vedere di rendere il disegno più adeguato a quelli che sono gli scopi primari che ci si pone, dirò alcune cose che sono soprattutto quelle dell'uomo della strada, non del tecnico.

D'accordo, anzitutto, sul fatto che il macellaio continui a fare il macellaio e il salumiere continui a fare il salumiere. Non c'è soltanto di mezzo un problema di delimitazione di categoria. Credo che se esaminiamo la questione un pochino a fondo in tutti i suoi aspetti, non ultimo quello igienico, non possiamo non arrivare alla conclusione che è opportuno e necessario tenere le cose completamente e totalmente distinte.

C'è l'aspetto fondamentale, qui ricordato da altri colleghi, di non creare confusione fra le carni, di tutelarci nel modo più assoluto rispetto al pericolo che è introdotto, indubbiamente, attraverso questa legge: carne fresca di un tipo anziché di un altro; carne congelata anziché fresca. Perché – lo hanno rilevato altri – quando si parla di bollatura, se il consumatore andasse a comperare un quarto di bestia evidentemente il bollo avrebbe possibilità di vederlo, ma mettere il bollo su ogni etto o chilo di carne non è assolutamente possibile. E allineare nello stesso esercizio, carne che agli occhi del profano ha lo stesso aspetto, ma che nella sostanza è completamente diversa, è cosa che può prestarsi a determinati atteggiamenti non consoni, appunto, con quelle che sono le nostre preoccupazioni.

La questione del certificato di origine!

Io non so se sia il caso di arrivare all'esame dell'animale morto nel luogo di vendita, oppure mantenere il certificato tradizionale per l'animale che si vende vivo e che, se esportato dall'estero macellato, ha il proprio certificato sanitario di origine. A mio modo di vedere le garanzie che si possono ottenere sono indubbiamente maggiori esaminando la bestia viva che non esaminandola morta, a distanza di tempo dalla macellazione.

D'altra parte non vedo per quali ragioni dobbiamo eliminare questi certificati sanitari di origine, posto che questo problema fino ad oggi non ha creato grosse questioni e sul piano dell'importazione dall'estero e sul piano dell'importazione dall'interno.

C'è il proposito di pervenire ad un calo o quanto meno ad un contenimento dei prezzi. E, questo, è un fatto che si esprime in due modi: importazione di carni in momenti par-

ticolari; introduzione di carni di un certo tipo. C'è, però, anche un altro aspetto che è stato illustrato dal Relatore e che è quello delle dimensioni dell'azienda. È chiaro che noi, avendo un'azienda di una certa dimensione, possiamo essere in condizioni di vendere con spese generali notevolmente inferiori rispetto a quelle che sono le spese di piccole, modeste, minutissime aziende, le quali hanno come presupposto il guadagno necessario per permettere di tirare avanti ad una famiglia che si dedica a questa attività. Devo far presente – questo per esperienza diretta – che non sempre la moltiplicazione degli esercizi di vendita porta ad un contenimento dei prezzi!

Io stesso ho condotto analisi, in qualità di amministratore locale, sulla politica delle licenze commerciali nella mia città e posso dire che ne è venuta fuori una cosa veramente preoccupante: una licenza commerciale ogni 35-40 persone, ogni nove, dieci famiglie! Con quale risultato? Col risultato di un obiettivo aumento dei prezzi. Nel caso dei macellai ci troviamo di fronte a una situazione del tutto particolare in quanto i macellai sono una forte organizzazione. Nella mia provincia, per molti servizi, sono consorziati, ciò che non è dei consumatori.

Ecco allora che appare in tutta la sua importanza, per stabilire un effettivo equilibrio, la esigenza di organi di vigilanza uniformemente funzionanti. Ad esempio, a Forlì, il C.I.P. funziona anche per le carni, mentre nelle province vicine non funziona affatto, con conseguenze di prezzo inconcepibili a brevissima distanza.

Il C.I.P. poi come funziona?

Ci siamo trovati alcuni mesi fa di fronte ad una crisi terribile di fieno per mangime, ed i produttori sono stati costretti a vendere a qualunque prezzo il loro bestiame. Orbene, in quel momento, il beneficio non è andato al consumatore perché questi ha continuato a pagare la bistecca al prezzo a cui la pagava prima. Il comitato prezzi ripetutamente sollecitato non è intervenuto, mentre è intervenuto in altre circostanze: quando il mercato ha portato i prezzi di produzione ad un determinato livello. Perché? Per i motivi citati: il commerciante si organizza e preme, il consumatore è quasi sempre indifeso.

Ora, appunto, un altro motivo che può portare ad un contenimento dei prezzi, è quello di rendere funzionali i comitati prezzi dove esistono e di introdurli dove non esistono, con questa funzione di moderazione elastica.

Ma ve ne è ancora un altro: mettere in condizione il produttore di essere contemporaneamente venditore del suo prodotto.

C'è una esperienza in materia che io conosco molto bene perché la mia provincia (Forlì) è quella che produce più pollame di ogni altra provincia d'Italia. Voi conoscete la situazione del mercato avicolo. Quali sono le aziende che riescono a salvarsi? Quelle che sono riuscite a costituire in grandi città come Roma, Milano o nei centri estivi della nostra riviera dei punti di vendita. Attraverso gli stessi, esse riescono ancora a tenersi a galla, altrimenti sarebbero costrette a vendere tutto il pollame a 220-230 lire il chilogrammo. Questo perché il pollame, raggiunto un certo ingrassamento si ferma e, d'altra parte, manca una organizzazione del freddo efficiente che crei compensazione fra periodo e periodo.

Credo che, in riferimento a questo problema, noi dovremmo vedere di eliminare il più possibile le strozzature che si determinano sul mercato. Quindi, concludendo, un invito al Relatore a fare uno sforzo per essere particolarmente lui ad adeguare questo disegno di legge a quella che è stata la sua relazione. Un invito al Relatore ed alla Commissione ad esaminare tutti questi aspetti a difesa ed a tutela del consumatore. A difesa e tutela del consumatore sotto i due aspetti della genuinità del prodotto che acquista e del prezzo di acquisto. In secondo luogo, esaminare la possibilità di difendere il produttore interno, il che si realizza anche dando la facoltà a tale produttore di essere venditore. Occorre ancora esaminare la possibilità di creare spacci pubblici comunali o cooperativi, con funzioni calmieratrici.

Ed infine, dal momento che in qualche provincia disponiamo delle commissioni prezzi, occorre che queste commissioni siano rese funzionanti e le introduciamo dove non esistono.

SPALLONE. Signor Presidente, noi siamo favorevoli al disegno di legge e riteniamo, come ho avuto occasione di dire stamane, che esso renderà veramente un servizio importante se verrà approvato con la sollecitudine necessaria in maniera da poter essere esaminato anche dal Senato e diventare subito legge. Io sottolineo che questo fatto è importante e mi sembra così di cogliere anche una preoccupazione di molti membri della Commissione i quali, giustamente, si sono preoccupati del prezzo di queste carni. Un elemento importante del prezzo in questione è dato dalla sollecitudine con cui questo provvedimento di legge farà il suo *iter*, perché, come ho avuto oc-

casione di ricordare questa mattina, vi è in questo settore un forte rialzo sul mercato internazionale. L'esperienza deve farci provveduti nel non lasciare che le cose vadano per le lunghe perché, in definitiva, a pagarne le spese sarà il consumatore.

Siamo favorevoli, dicevo, per le ragioni che sono state condivise da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. In Italia, siamo in una situazione difficile per la produzione zootecnica per le ragioni che da parte mia ho illustrato in sede di discussione del bilancio dell'agricoltura e che sono venute in luce anche in questa Commissione quando abbiamo discusso del commercio estero e si è esaminata la situazione dei prodotti alimentari e la necessità delle importazioni. In quella occasione l'onorevole Graziosi ci disse cose importanti e cioè che oggi, più del 50 per cento del fabbisogno nazionale di questi consumi, è scoperto e questo avviene in una situazione in cui questi consumi tendono a crescere. Ora tutte queste operazioni debbono essere fatte non a fine speculativo, perché se così non fosse ci troveremmo di fronte alle preoccupazioni di cui si faceva eco l'onorevole De Marzi. Una importazione non regolata, senza tener conto cioè dei consumi, ma diretta a fini speculativi, può creare delle situazioni che possono turbare il mercato ed allontanarci dall'obiettivo che ci proponiamo. Quindi, la questione delle importazioni e del regolamento dell'importazione va esaminata e farò su di essa una mia proposta in fine a questo intervento.

Sono d'accordo sulle questioni che qui sono state poste in ordine al problema delle garanzie necessarie circa la carne che viene venduta al consumatore e circa il prezzo della carne.

Vorrei ora riprendere uno degli argomenti che questa mattina ha trattato il relatore e vorrei dire ai colleghi che il fatto che noi diciamo al consumatore che in un negozio si vende carne congelata e carne fresca è già qualche cosa, perché lo mettiamo sull'avviso di esaminare bene la qualità della carne che gli viene venduta, per poter stabilire se si tratta di carne fresca o congelata.

Son convinto che oggi si può contrabbandare molta parte della carne importata come carne fresca, perché, in generale, il consumatore non può pensare che la carne congelata possa essere smerciata come carne fresca. Anche questo fatto è un elemento di rilievo.

Alcune settimane fa abbiamo tenuto una riunione nella quale abbiamo posto il problema di estendere la vendita anche alla carne congelata ed abbiamo avuto molte resistenze, perché molti hanno detto: abbiamo lavorato molto per qualificare il nostro negozio; ora mettere in vendita anche carne congelata può significare una declassazione. Ma noi abbiamo risposto che verrà indicato chiaramente che nel negozio viene venduta carne fresca e carne congelata.

Debbo dire, inoltre, che non ho alcuna fiducia nella visita della carne in piedi fatta nei macelli industriali di oggi. In occasione di altra discussione noi portammo una documentazione ineccepibile, corredata anche di nomi – e nessuno potè risponderci, dalla quale risultava in modo evidente che vi era un veterinario il quale era stipendiato dal padrone del mattatoio. Questo è un fatto denunciato dai veterinari dei mattatoi pubblici in numerosi loro convegni.

GRAZIOSI. Quel veterinario violava la legge; chi fa questo va in galera!

SPALLONE. Anche il timore della pena in teoria dovrebbe avere il suo valore, ma sappiamo con quali mezzi si cerca di eluderlo. Occorre che la vigilanza ed il controllo siano reali, effettivi, e questo deve avvenire per tutti i prodotti destinati all'alimentazione. Non è che si possa esaurire il necessario apparato di vigilanza e di controllo dei comuni e delle province e l'apparato stesso dello Stato ricorrendo a queste misure che hanno efficacia sempre relativa.

Noi siamo d'accordo circa la necessità che anche attraverso questa legge si venga ad estendere la gamma su cui esercita la sua attività il macellaio; dobbiamo fare in modo che la vendita della carne sia estesa salvaguardando le opportune norme igieniche, e le tecniche moderne lo consentono nel modo più ampio, perché oggi i prodotti sono sempre di più dei prodotti confezionati. L'acqua ragia è venduta nello stesso locale in cui si vende la carne, perché è confezionata in prodotti sigillati. Oggi con il confezionato molti sbarramenti sono assai meno necessari. Anche nella vendita della carne andiamo verso il preconfezionato e le esperienze del preconfezionato in Italia sono tutt'altro che negative.

Nel nostro negozio di 200 metri quadrati l'avere introdotto la vendita della carne ha significato un aumento imponente del giro di vendite ed una corrispondente diminuzione dei costi e stiamo lavorando al negozio così concepito.

Oggi il macellaio, che vende soltanto carne, vive male, facendo viver male anche il consumatore; per cui bisogna incoraggiarlo ad estendere la gamma dei prodotti venduti, incoraggiandolo, al tempo stesso, a rinnovare la tecnica di vendita. La vendita della sola

carne non compensa i nuovi investimenti e non sodisfa la tecnica generale di vendita di un negozio, la cui produttività non è più per singoli prodotti, ma è una produttività globale, della intera struttura.

Per queste ragioni noi chiediamo che all'articolo 3, ove è detto: « Negli spacci destinati esclusivamente alla vendita di carni », si dica, invece: « Negli spacci autorizzati alla vendita di carni... », sopprimendo la parola « esclusivamente », perché altrimenti priveremmo di questo diritto le strutture più attrezzate.

Dovunque nei negozi abbiamo messo la carne e posto il banco frigorifero, facendo la confezione di fronte al cliente per la parte che è più opportuno confezionare di fronte al cliente. Se escludeste questo tipo di struttura di vendita, escludereste la parte più attrezzata alla vendita di carne congelata. A mio parere debbono andare avanti tutte le attività di preconfezionamento.

Quindi io toglierei quella dizione, tendenzialmente limitatrice ed in questo modo credo che risolveremmo il problema. Diciamo così ai macellai che anche loro devono andare avanti con il progresso della tecnica di vendita e quindi non limitiamo la loro gamma merceologica. Così nello stesso articolo occorre inserire una formula – così come già era stato detto – che si riferisca solo agli insaccati freschi e pronti alla vendita onde evitare l'estensione agli insaccati secchi. Si potrebbe cioè dire: « freschi e pronti al consumo » eliminandosi così ogni equivoco.

Infine per il prezzo io credo – come ha rilevato il collega Servadei – che sia necessario assicurare un accertamento sul piano nazionale dei costi reali di queste carni. Questa questione non può essere vista a livello provinciale; vi può essere un parametro fissato nazionalmente dal C.I.P. in base alle conoscenze del mercato internazionale al quale si aggiungono dei parametri provinciali rilevati secondo le loro strutture di vendita e di circolazione. Il prezzo dello zucchero, ad esempio, è regolato non soltanto dal C.I.P., ma anche, almeno per i quantitativi, dal C.I.R. che può meglio valutare i rapporti tra produzione interna ed esterna. A questo proposito debbo dichiarare il mio accordo con questa parte del documento proposto dai colleghi socialisti. Il problema c'è, e quello che è accaduto negli ultimi tempi nel nostro Paese per quanto riguarda le importazioni è qualcosa di grave, e mentre creiamo un'altra via attraverso la quale aumenteranno le importazioni, non possiamo non tener conto di quell'esperienza e regolarci di conseguenza. Vi è un altro modo per salvaguardare i produttori ed è quello di agganciarli nelle stesse importazioni di modo che vi possa essere una specie di conguaglio interno, e questa misura è tutt'altro che difficile a realizzare. Noi nel settore delle carni abbiamo una forte organizzazione che è quella cooperativa la quale ha anche attrezzature sufficienti oltre che per l'assegnazione anche per il controllo e la distribuzione. Io mi riferisco soprattutto alle aziende emiliane che riforniscono i mercati di Milano e di Torino con grande sodisfazione per i dettaglianti. E così pure molte cooperative aderenti alla Federconsorzi, naturalmente nella misura in cui ridiventino qualcosa che rassomigli ad una cooperativa. Si tratta comunque di strutture che possono essere utilizzate perché d'altra parte sono strutture pubbliche. Questo discorso, comunque, più che in sede di legge, va fatto in sede di applicazione. In sostanza, voglio dire che ci sono molti strumenti politici di concessione delle licenze; sicché, se è vero che già sarebbe stata promessa una licenza per 300 mila quintali di carne ad un gruppo, a nome del mio partito devo esprimere le più grandi riserve, pur non credendo che questo sia avvenuto, in quanto sarebbe una grande scorrettezza quando noi stessi stiamo ancora discutendo questo provvedimento. Se vi è qualcuno che ha studiato i mercati, ha fatto bene e potrà pure essere utilizzato, ma la distribuzione delle licenze non deve essere fatta con altri criteri che comunque dovranno approfondirsi con un dibattito più completo che si riferisca a tutte le importazioni. Vi è una proposta avanzata da parte del movimento cooperativo. Voglio dire a coloro che si preoccupano di togliere la speculazione intermediaria, che le cooperative di consumatori eliminano la speculazione e consentono di vendere ad un prezzo equo, nell'interesse dei consumatori e sotto la vigilanza generale delle importazioni.

PRESIDENTE. Faccio presente che risultano ancora iscritti a parlare cinque colleghi, quindi il relatore ed il rappresentante del Governo. Vi sono inoltre numerosi ordini del giorno ed emendamenti. Faccio presente questo, non per limitare assolutamente il diritto di ognuno di esprimere le proprie opinioni, ma perché tutti i colleghi ne tengano conto nello svolgimento dei loro interventi.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Questo è un provvedimento di urgenza che presuppone un allargamento del mercato. Mi ricollego a quanto detto dal collega Spallone, per osservare come vi siano due contrastanti punti di

vista, due esigenze egualmente logiche: la prima è la esigenza di allargare la gamma merceologica, creando i supermercati; la seconda esigenza è quella di evitare che questo allargamento non favorisca certi monopoli di vendita. Io credo che sarebbe il caso, nell'articolo 3 di sopprimere la frase: insaccate o comunque preparate; in via subordinata, posso esser d'accordo con l'emendamento proposto dallo stesso Relatore che sostituisce queste parole con « insaccate fresche pronte per l'uso ».

Non bisogna dimenticare la concorrenza esistente fra salumieri e macellai: questa legge di fatto favorisce i secondi. Si profila l'esistenza di un vero e proprio monopolio di vendita che promette di essere molto robusto ed efficiente (a suo vantaggio).

Di fatto la duplicità di punti di vendita per alcuni tipi di carne non si è affatto risolta in modo da calmierare i prezzi; questi sono risultati anzi più alti presso i macellai. La presenza di una merce a prezzo più alto non disarma il compratore. La gente vuole andare in un posto solo e non perdere tempo. La figura della massaia che fa il giro del mercato per ore ed ore è un tipo di cittadino che sta scomparendo ai nostri giorni.

Richiamo anche l'attenzione dei colleghi su una situazione particolare di Torino (mi pare che qualcosa di simile esista anche a Roma). I macellai hanno costituito una Consociazione avente lo scopo di raccogliere le imposte e tasse; pare che questo Ente funzioni con criteri molto « corporativi ». Sarebbe bene indagare su questi stati di fatto.

ROMUALDI. Onorevoli colleghi ! Resto del parere espresso stamane e cioè che un provvedimento di questo genere dovrebbe essere più ampiamente studiato. E, d'altra parte, nel caso si fosse voluto intervenire, come mi è parso di aver capito, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Governo, per far superare un momento difficile di mercato, si sarebbe potuto provvedere da parte del Governo, molto rapidamente e responsabilmente col ricorso ad un decreto-legge, cosa che la Costituzione prevede proprio per casi di questo genere. Questo, anche per impedire una lievitazione dei prezzi che fatalmente si manifesta proprio nel corso dell'*iter* della discussione su argomenti di carattere finanziario e di carattere economico.

E, qui torna molto importante che non si dica che, in fondo, noi stiamo regolando questo settore della vendita delle carni in Italia semplicemente perché c'è una questione di carattere del tutto eccezionale all'ordine del giorno, Cioè, il Governo si è preoccupato di due importanti questioni (e do, volentieri, atto al Governo di essersene preoccupato in un momento di particolare difficoltà come questo) cioè, di immettere sul mercato un certo quantitativo di merce che è indubbiamente indispensabile al consumo nazionale. Manca la carne ed era quindi necessario che il Governo cercasse di provvedere di questo alimento fondamentale i consumatori italiani. E, naturalmente, tentare di impedire, stroncare una lievitazione di prezzi che andavano addirittura alle stelle e che cominciava a rendere veramente tragica la situazione dei nostri consumatori.

Questo, senza offendere tuttavia – altra grave preoccupazione che non poteva non essere tenuta presente dal Governo – gli interessi molto contrastanti, in questo momento, dei produttori italiani.

Questo ha determinato – e, qui, vorrei che il rappresentante del Governo ci dicesse qualcosa di più preciso ! – prima ancora che si arrivasse alla presentazione di questo disegno di legge, l'iniziativa da parte di qualcuno che ha già, *grosso modo*, predisposto di importare in Italia, e soltanto se passa questo disegno di legge, un certo quantitativo di carne congelata da alcuni paesi dell'America Latina.

Se ne parla. Vorrei che non fosse vero, ma la preoccupazione manifestata molto chiaramente qui stamane dal Governo, ci fa pensare che queste non siano soltanto voci, ma realtà. Ed io ho il dovere di dire molto sinceramente alla Commissione come stanno le cose.

Si è detto che ha provocato l'iniziativa di una federazione che credo esista in Italia, una federazione di macellai che fra l'altro è diretta da certi personaggi politici i quali appartengono a determinati partiti politici, e che ha provveduto a realizzare, appunto, un « negozio » di importazione di un quantitativo di carne che il collega Spallone ha definito qui in 30 mila tonnellate. Questo, naturalmente, a condizione che la licenza le venga data. Quindi, fra l'altro, non sarebbe non dico una licenza libera, ma una licenza vincolata a questa federazione, la quale poi potrebbe distribuire come meglio crede questa licenza ad altri, ma che tuttavia fanno capo globalmente ad essa.

Ciò, ovviamente, obbliga noi, in questo momento, a discutere sotto l'assillo di questo negozio preparato, nato e in via di completamento, la regolamentazione della vendita delle carni senza tener conto di un'altra infinita serie di cose.

Ora, indipendentemente da quel che ci dirà il Governo, che io mi auguro smentisca tutto questo, non v'è dubbio che noi aderiamo all'idea avuta dal Governo di importare carne congelata.

Noi non siamo contro l'importazione delle carni congelate, noi siamo per l'importazione delle carni congelate, ma essa deve andare incontro alle esigenze di cui si è interessato questa mattina il relatore e cioè che questa importazione funzioni nel senso di portare al nostro consumo un prodotto che non c'è e portarlo a prezzi accessibili ed anche calmieratrici rispetto ai prezzi della carne fresca, perché non vi è dubbio che l'immissione fatta in maniera intelligente di un grosso quantitativo di carne congelata, porta anche ad una limitazione dell'aggressività lievitante dei prezzi della carne fresca. Ma se noi regoliamo in questo modo – cioè nel modo che i cinque articoli della legge ci indicano – la vendita di questa carne importata – vedremo se importata da una federazione oppure con libera licenza da tutti coloro che ne hanno diritto e capacità – noi non raggiungeremo i risultati che vogliamo. Noi immettiamo questa carne però non siamo in condizione di portarla ad avere un effetto benefico sul mercato delle carni. Noi dobbiamo tener conto delle condizioni obiettive del nostro Paese e delle condizioni commerciali del nostro Paese. Noi dobbiamo tener conto di tutto questo e dobbiamo dire che se non separiamo i negozi, legalizziamo la frode. Non c'è niente da fare non soltanto per la disonestà soggettiva, ma anche per ragioni obiettive: quando il quantitativo di carne congelata immessa sul mercato è così imponente, ne consegue l'esigenza di un rapido smercio. Ora data la scarsità dei mezzi di conservazione di cui parlava il collega Graziosi, i macellai si trovano nella necessità di rivendere questa carne in fretta, rapidamente, perché non appena immessa nelle celle frigorifere la carne incomincia a discongelarsi – non so se il termine sia esatto – e diventa di immediato consumo ed a questo punto anche il macellaio più onesto è costretto a tentare di farla passare per carne fresca. Occorre quindi che coloro che hanno l'autorizzazione a vendere la carne siano tenuti sotto controllo. Ma allora bisognerebbe mettere un agente « onesto » in ogni macelleria e siccome questo non possiamo farlo noi non siamo in grado di controllare i negozi delle aziende medie, potremmo controllare caso mai i grossissimi complessi. Ma noi non possiamo regolarci in questo modo. Noi non lo possiamo se non vogliamo legiferare a favore di coloro che debbono frodare o per disonestà o per necessità. Noi dobbiamo separare i negozi. E questa non è una esperienza del tutto nuova perché è avvenuto anche in altri momenti un fatto del genere. Quando è stato necessario importare carne congelata o comunque carne particolarmente lavorata, si è chiesto e lo si può chiedere anche adesso, ai macellai – o alle cooperative e ad altri organismi più moderni e più nuovi – ed in generale a coloro che sono autorizzati a vendere questa carne, se durante questo periodo preferiscano continuare a vendere la carne fresca oppure, per quel periodo, vendere esclusivamente carne congelata. Questo è stato fatto anche in altri momenti e, naturalmente, i macellai hanno valutato il loro vantaggio e per un mese o due mesi hanno optato e possono optare a vendere soltanto carne congelata. Questo fino a quando non è finita la partita, perché di questo si tratta. Questo rifornimento non può essere continuato, altrimenti si soffocano gli interessi dei lavoratori. Questo potrebbe essere agevolmente fatto con un emendamento apportato all'articolo 3.

Per quello che riguarda i prezzi mi preme sottolineare un'altra cosa: non separando questi negozi noi abbiamo minore possibilità di controllare i prezzi e ridimensionare la lievitazione dei medesimi.

Per quanto riguarda i prezzi sono del parere di adoperare gli strumenti a nostra disposizione, comunque sono d'accordo a che il prezzo sia fissato per legge naturalmente articolato per le diverse province a seconda delle diverse esigenze. Questo lo dobbiamo fare se non vogliamo correre il rischio di costruire un grosso carrozzone.

DE MARZI FERNANDO. Voglio fare una breve premessa. Scusarmi con il signor Presidente e con il Sottosegretario per essere stato la causa del rinvio ad oggi pomeriggio. Noi sappiamo che dei nostri colleghi erano stanchi, ma io credo che questo rinvio è stato benefico, perché ha dato l'occasione a tutti di avere il tempo di meditare su questo progetto di legge. La discussione che ne è venuta fuori dimostra che, modestamente, avevo messo un po' il dito sulle piaghe, piaghe che erano del resto già nelle premesse dell'onorevole Relatore e che avevano aumentate le mie preoccupazioni. Se io non avessi fatto quella richiesta di rinvio il progetto di legge sarebbe stato approvato nel testo predisposto, mentre il rinvio ha dato la possibilità di esaminarlo meglio, ha dato la possibilità a me di incontrarmi con il Relatore per studiare quel minimo di cautele

per contemperare e le necessità del consumatore e quelle della produzione e stare molto attenti a non prestarci al gioco di una speculazione.

Questa è una legge eccezionale in un momento eccezionale e solo con questo si può giustificare l'urgenza della legge; non altrimenti. E vorrei rispondere subito all'onorevole Spallone il quale dice che i prezzi sul mercato internazionale stanno lievitandosi. Di chi la colpa? La Federazione macellai prima ancora che venga la legge scrive che si sta proponendo al Governo l'acquisto di un milione di quintali di carne congelata. È logico che notizie di questo genere facciano lievitare il mercato. Queste notizie sono comparse oltre un mese fa e cioè prima ancora della presentazione della legge! D'altra parte noi dobbiamo preoccuparci di non fare lievitare troppo i prezzi in un periodo caratteristico per il nostro Paese e cioè sotto le feste. Gli italiani hanno questa abitudine che è senza dubbio bella, di spendere qualche cosa di più per le feste. È quindi anche giustificato il fatto che siano già cominciate le trattative, perché se non fossero state iniziate in tempo questa merce sarebbe arrivata dopo gennaio.

Noi sappiamo che i noli delle navi per il sud America sono pieni per tutto il trimestre fino al 31 dicembre. Quindi ecco che l'urgenza non esiste nell'obiettività, l'urgenza esiste perché c'è qualche cosa in moto, perché se così non fosse noi per Natale non avremmo la carne congelata in Italia; non l'avremmo perché i noli sono già occupati ed una nave che possa portare merci di questa natura impiega dai 20 ai 30 giorni.

Voi vedete che il tempo e le circostanze hanno grande importanza in questa legge. Vorrei proprio che il relatore puntualizzasse che questo provvedimento è contingente, limitato nel tempo, dettato dalla particolare difficoltà del momento.

Se è limitato nel tempo, la prima e più grave preoccupazione, che il relatore deve puntualizzare a tutti i colleghi di questa Commissione, cade per quanto riguarda i riflessi negativi al settore zootecnico.

La seconda osservazione che vorrei fare è che evidentemente questa proposta è stata troppo suggerita da determinati interessi e se ne ha un esempio all'articolo 2, ove al punto *a*) si parla, a proposito dei bovini, di vitello, vitellone, bovini adulti. Quest'ultima classificazione sembra posta ingenuamente. La distinzione, invece, che è stata fatta fino ad ora in Italia è stata sempre in vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro; per cui questa indicazione solo in « bovino adulto » non è fatta ingenuamente. Queste non sono ingenuità, queste sono gravità che dimostrano la mira a cui si voleva tendere e si poteva arrivare se approvavamo il provvedimento senza avere il tempo di poter discutere con quella maggiore ponderazione che la sospensione di questa mattina ha consentito.

Un'altra osservazione vorrei fare sul prezzo. Noi che qui ci preoccupiamo sia del settore dei consumatori, sia del settore della produzione agricola, dobbiamo tener conto del prezzo; ritengo che la proposta del relatore occorre concretarla e ciò, per me, può avvenire se il prezzo viene stabilito dal Comitato italiano prezzi prima in sede di origine e non solo in sede di arrivo in provincia.

Nel quadro di emergenza di una situazione limitata nel tempo la soluzione migliore sarebbe quella di fare dei negozi di sola vendita di carne congelata, ma questo non risolve il problema del consumatore. In Italia le macellerie di carne congelata esistono già e sono una cinquantina.

Avrei da fare una proposta nel senso che la carne congelata sia venduta in giorni alterni e concordati con le autorità comunali, in cui non si possa vendere che carne congelata. Non c'è, a mio parere, altra via, perché altrimenti aiutiamo la speculazione e non portiamo nessun beneficio al consumatore; anzi portiamo un danno di frode sul prezzo e avvilimento al mercato zootecnico interno.

SPALLONE. È una proposta che nessun macellaio accetta, perché nei giorni in cui non vende la carne fresca perde i clienti. Occorrerebbe stabilire uno stesso giorno di sospensione in cui si possa comprare solo carne congelata.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Bisogna ruotare.

DE MARZI FERNANDO. Ma vi è un altro fatto e rispondo al collega Servadei interessato al problema della pollicoltura. I polli costano poco, ma la gente non li compra. E non c'entra il problema del mercato internazionale relativo alla guerra dei polli tra America, Olanda e Germania, perché noi non siamo esportatori di polli. La carne di pollo in negozio costa solo 600, 650 lire, ma il consumo è egualmente modesto; ora se noi mettiamo la massaia in condizioni di essere non imbrogliata sapendo quando c'è la carne congelata preferirà il pollo ed anche per questo desidero i giorni distinti di vendita per consentire il consumo di questo prodotto italiano della nostra pollicoltura.

In America si consumano 28 chili di carne di pollo a testa ed in Germania 18 chili: in Italia non si batte questa strada!

Abbiamo anche altre forme ed altre vie per risolvere il problema dell'alimentazione nel settore carni.

In conclusione debbo dire che quella che discutiamo è una legge eccezionale, relativa ad un momento eccezionale, che dovrà essere rivista nell'ambito di una programmazione che riguardi il consumo, la produzione, il prezzo ed il commercio.

DEMARCHI. È stato detto che la Commissione Igiene e sanità ha espresso parere contrario sul provvedimento. Vorrei chiedere al Presidente quali siano le conseguenze e quale sia la motivazione del parere.

PRESIDENTE. Il parere contrario non è motivato. Comunque non è un parere vincolante.

DEMARCHI. Desidero affermare assai chiaramente che la legge non porterà in modo assoluto vantaggi al consumo. Questo i colleghi lo accettino come credono, ma fra sei mesi ci ritroveremo e vedremo chi ha ragione. Il nostro Relatore ha parlato dei vantaggi che i macellai avrebbero da questo sistema anche ai fini della diminuzione dei costi di produzione, ma i punti di vendita sono in numero notevolissimo e, d'altra parte, il consumo è quello che è.

Quindi è da escludere che questo possa dare dei profitti per il consumatore. Noi siamo perfettamente d'accordo che il consumatore bisogna difenderlo, ma io, parlando un po' a nome dei commercianti e quindi di parte necessariamente interessata, ritengo come non sia adeguato il sistema di cui si è fatto sostenitore l'onorevole Spallone, e cioè quello dei cartelli. Già esiste una legge che ha introdotto un analogo sistema in materia di olî, di semi, di oliva e miscelati, però loro sanno cosa succede in Italia e cosa è successo in grandi aziende. Ecco perché io, e non solo dal punto di vista alimentaristico, sono preoccupato e resto perplesso e pessimista sull'esito del sistema. Infatti la carne suina vale il 30 per cento meno di quella bovina, e la carne congelata il 50 per cento – parlo di grandi medie, non aggiornate – e noi sappiamo che l'occasione può fare l'uomo ladro. Mi pare di aver sentito da diverse parti che si ritiene buona l'idea di costituire la bottega della carne, io sono invece di contrario avviso in quanto non credo sia materialmente ed igienicamente possibile mettere nella stessa bottega tutte le qualità di carne (tra l'altro le macellerie non sono in genere dei grandi locali). Ora il pollo reclama la sua esposizione e non so come si possano vendere insieme carni diverse. Inoltre la carne di coniglio può portare delle malattie, ed anche igienicamente non so se si possa mettere tutto insieme. E moltissime macellerie non hanno neppure posto sufficiente nei frigoriferi.

Desidero quindi precisare che se non si pongono dei negozi distinti, siano per lo meno divisi i settori di vendita nell'ambito di uno stesso negozio: se lì si vende carne bovina, qui si venderà quella ovina. Io come commerciante e quindi da uomo pratico rilevo come per questa legge ci siano i « grandi » che la vogliono, mentre i « piccoli » si accontentano di quello che fanno.

L'importazione di carne congelata la condivido – sebbene come liberale dovrei essere tassativamente contrario, ma in momenti tristi come questo bisogna accettare necessariamente delle restrizioni – però quando si autorizza bisogna anche controllare. Si è parlato dello zucchero ed a ragione; è stato uno sbaglio completo del Ministero, perché quando i rifornitori lo volevano comprare costava 50 lire al chilogrammo, mentre poi lo abbiamo pagato 120-130 lire al chilo; ora stiamo facendo lo stesso errore e non so come si risolverà il problema. È giusta l'impostazione che si debba importare quando di un prodotto non se ne abbia in abbondanza, però non facciamo l'errore del burro per il quale esiste una legge che dice che non appena si raggiunga un certo parametro il burro può entrare, perché altrimenti succederà sempre la stessa cosa, ed io non mi stupirei se qualche speculatore avesse già nei frigoriferi grandi quantitativi di carne.

TROMBETTA. Vi è anche un'altra ragione e cioè che quando si importa bisogna importare tutto il quantitativo che occorre, dopo di che si chiudono le importazioni.

DEMARCHI. Ora noi dobbiamo dire con precisione che il macellaio fa il macellaio e non il salumiere, altrimenti come facciamo a controllare certe salsicce e certi salumi, soprattutto quando nello stesso luogo si gira il torchio e quindi vi si può mettere dentro tutto lo scarto? Sarebbe inutile tutta la legge che già richiede molto lavoro di controllo: il consumatore deve essere tutelato e nel prezzo e nella qualità. Cosa hanno potuto le leggi famose sui mercati generali ortofrutticoli? Chi se ne accorge di tali leggi? Eppure sono state fatte, come si vuole fare questa, nella convinzione di essere utili alla popolazione ed ai consumatori.

Purtroppo questa legge, fatta così, assolutamente non serve, non serve ad aiutare i consumatori, mentre fra i macellai si facilita chi gli affari se li sa fare. Io ero contrario, in principio, alla stessa legge, però mi rendo conto che a qualcosa è necessario aderire. Ritengo che si debba arrivare ad una formula per la quale il macellaio resti solo macellaio e non divenga salumiere altrimenti noi non arriviamo al controllo, né igienico né di altra natura. Si potrebbe dunque aderire ad una formula che dicesse « insaccati freschi per il pronto consumo ».

ORIGLIA. Ho chiesto la parola anche perché ho preso dei dati poco fa all'Istituto del commercio con l'estero. Stamane ho manifestato le preoccupazioni delle categorie commerciali milanesi e di altre, nei confronti di questo disegno di legge che effettivamente ha un carattere restrittivo per alcuni settori dell'alimentazione, mentre si vuole dare molto ad un altro settore soltanto, e cioè a quello delle macellerie. Ora mi pare che dalla discussione generale siano emerse delle proposte, alle quali ha aderito anche il Relatore, e ritengo il Governo, che si sostanziano nel modificare l'articolo 3 in modo che possa essere senz'altro accettato da noi.

Comunque, se la legge è limitata nel tempo e vengono apportati questi piccoli emendamenti all'articolo 3, io senz'altro sono disposto ad approvarla.

Per quanto riguarda la necessità, l'esigenza e l'urgenza delle importazioni, mi permetto far rilevare che i dati relativi alla importazione delle carni congelate per uso industriale quest'anno sarebbero questi, quali li ho attinti io stesso poco fa presso i competenti uffici: in base ad una circolare del 25 gennaio, 90 mila quintali dall'Argentina, Brasile e Uruguay, 7.500 dal Mercato comune europeo, 2.500 dalla Romania; in base ad una circolare del 29 marzo, ancora 90 mila quintali dall'Argentina, Brasile e Uruguay, 7.500 dal Mercato comune europeo, 500 dalla Romania; con circolare 16 maggio, 72 mila quintali dall'Argentina, Brasile e Uruguay, 6.000 dal Mercato comune europeo, 2.000 dalla Romania; con l'ultima circolare poi, del 24 luglio, è stata autorizzata l'importazione di 225 mila quintali dall'Argentina, Brasile e Uruguay, 18.750 dal Mercato comune europeo, 6.250 dalla Romania.

In sostanza, abbiamo importato in complesso carni congelate per uso industriale: 650 mila quintali, carni congelate per consumo diretto: 70 mila quintali.

Mi pare sia già qualcosa di discreto, di concreto. Non vedo tutte queste preoccupazioni di non avere la possibilità di importare, quando credo siano in arrivo migliaia di tonnellate di merce di queste provenienze cui ho accennato!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Devo anzitutto ringraziare per le osservazioni critiche di stamane e quelle aggiuntive di oggi pomeriggio che i vari colleghi hanno creduto di dover formulare, dopo aver ascoltato la mia relazione, su questo argomento. Dove anche dire che è forse meglio fare una relazione breve all'inizio e arrivare poi ad una conclusione lunga!

Comunque, fatta questa premessa, vorrei rispondere in particolare all'onorevole Fernando De Marzi, il quale ha sottolineato la necessità che questa legge abbia un carattere di eccezionalità, ch'io sono abbastanza d'accordo con lui, interpretando così la cosa: evidentemente, l'urgenza di un certo provvedimento è l'eccezione, ecc. Rimane la necessità di migliorare la nostra struttura distributiva. E questa è di sempre ed è un'esigenza che rimane. Ora, questo provvedimento che ha in sé una certa transitorietà e che però ci mette in condizioni di disporre di uno strumento per poter capire, questa esperienza, insomma, che abbiamo cominciato a fare, potrà essere utile anche in un domani.

Certamente, il problema delle carni congelate non è un problema di oggi, ma si tratta di rinnovare la rete di distribuzione, renderla quanto meno più idonea, per le varie qualità di questo determinato articolo. Quindi, l'articolazione è un impegno per un continuo progresso e miglioramento.

Mi pare, così, di dover racchiudere, senza rispondere ad ogni singolo oratore e quindi alle varie obiezioni, i vari temi in alcuni grossi capitoli.

Anzitutto, per quanto riguarda il problema delle garanzie. Noi abbiamo già l'articolo 4 che porta delle caratteristiche per quanto riguarda alcune garanzie. Per quanto riguarda le indicazioni sui negozi, cui accennavano gli onorevoli Spallone ed altri, in modo vorrei dire di far suonare un campanello d'allarme per i consumatori quanto ad una determinata possibilità di scelta: questa possibilità non l'hanno in altri negozi e, quindi, sanno come regolarsi. E, qui, vorrei

dire che è un compito che dobbiamo sempre svolgere, a questo riguardo, cioè l'educazione del consumatore. In altri paesi abbiamo esempi notevoli a questo proposito, come riviste redatte a cura di organici accademici e, quindi, al di sopra dei singoli interessati del settore. Ne consegue anche la tutela della stessa buona qualità della produzione, perché i produttori devono regolarsi in conseguenza. Si tratta, quindi, di rovesciare il ciclo, risalendo allo stesso produttore.

E, qui, qualcuno ha anche suggerito di incrementare questa garanzia: organi di vigilanza e, anche, le multe! Vorrei ricordare che il primo comma dell'articolo 5 si riferisce, appunto, a questo, e non la vecchia legge del 1930 che intendiamo abrogare e che era stata fatta per superare questo problema, e che è molto più pesante!

Certo, anche qui l'organo di vigilanza dev'essere incrementato, per quanto riguarda la qualità, il personale addetto, adibito a questo determinato controllo. Vorrei dire anche il numero, perché di fatto, allargando la richiesta di questo particolare settore, evidentemente si rende necessario anche un numero maggiore di persone adibite a questo stesso servizio.

Ancora per quanto riguarda la garanzia – e qui qualcuno, l'onorevole Romualdi mi sembra, mette in rilievo l'opportunità di fare negozi separati! – certo, se tutta l'Italia fosse omogenea nella richiesta, potremmo specializzare non soltanto la bottega della carne, ma risolvere anche il problema della bottega della carne congelata in sé e per sé! Ma, siamo realisti! Anche la metropoli milanese e quella romana (non so quale sia più metropoli, se parliamo per complesso, copertura di area abitata) possiamo dire che sono tali. E però, quanto al consumo, sappiamo che non esiste ancora né a Milano né a Roma un mercato sufficientemente vasto, potente, da richiedere questa particolare specializzazione.

Ecco perché, da parte del Relatore – qui entro già nel merito della formulazione della legge, anticipando alcuni emendamenti in termini sostanziali – si pensava di dover inserire il concetto della vendita a giorni alterni nei vari negozi. Cioè quei determinati negozi di carne che accettano la duplice vendita. E sappiamo che competenti, al riguardo, sono le autorità locali preposte al commercio. Anche per la vecchia legge queste ultime, infatti, avevano possibilità di render possibile queste determinate vendite.

Questi determinati negozi, voglio dire, potrebbero accollarsi l'onere in quei determinati giorni di impegnarsi a vendere esclusivamente carne congelata. E così, da una parte, faciliteremmo anche l'azione di vigilanza. Certamente, così facendo, porteremmo un certo scompiglio nella clientela normale del negozio perché il cliente, affezionato al negozio, che in quel certo giorno intende comprare la carne fresca e il negozio, invece, vende carne congelata, evidentemente si dirotta verso un altro negozio!

Ecco perché il Relatore dice: teniamo presenti le osservazioni che sono state fatte qui relative ai bolli, indicazioni, organi di vigilanza, cercando di mediare un po' anche le posizioni estreme: negozi divisi, vendita in determinati giorni, come dicevo.

Si tratta di pesare se sono maggiori i pericoli o i vantaggi e quindi fare una determinata e conseguente scelta.

Un secondo capitolo è quello relativo ai prezzi. Io concordo sul piano dell'esame economico con le osservazioni del collega Servadei che la politica delle licenze è valida per regolamentare questo settore, ma già dopo detto questo non è detto che in tutti i settori ed in tutti i luoghi la moltiplicazione dei negozi sia uno strumento valido, anzi arriveremo alla polverizzazione dei negozi. I costi fissi incidono su un quantitativo di ricavo molto limitato per la polverizzazione dei negozi stessi e la eccessiva inflazione delle licenze. E questo fatto si può ritorcere sul problema che vorremmo affrontare.

Dopo aver fatto un elogio della categoria dei macellai che sono forti e possono anche resistere in determinate situazioni di mercato, situazioni di tipo monopolistico, io devo dire che il Relatore condivide l'opinione – e mi era permesso di farne cenno molto esplicito nella mia relazione – che se questo provvedimento che innova la nostra disciplina ha una sua ragione d'essere, l'ha nella misura in cui riesce ad effettuare un certo calmieramento nel campo dei prezzi. Ecco perché il Relatore è d'accordo con tutti coloro che hanno sollevato e sostenuta la necessità che gli organi previsti dalla legge abbiano ad intervenire perché, di fatto, il problema dei prezzi non sia lasciato al libero gioco della domanda e dell'offerta e noi sappiamo che questa categoria, essendo molto forte, prevarrebbe in modo eccessivo sui consumatori.

E qui andrebbe benissimo un riferimento esplicito al C.I.P. ed alle commissioni provinciali in quanto si tratta di elementi reali

ed inoppugnabili. È evidente che se vogliamo che questa merce arrivi, dobbiamo importarla e saremmo ciechi se dovessimo pretendere prezzi non sufficientemente remunerativi rispetto ai servizi che il consorzio macellai e gli importatori mettono in atto per recepire merce. Questi determinati prezzi si dovranno basare sui costi di acquisto e dovranno tener conto dei trasporti e di tutto quanto altro occorre. Il Relatore, quindi, sottolinea la necessità di questo controllo dei prezzi.

Per quanto riguarda il capitolo dei rapporti fra categorie commerciali, qui si condivide certamente la necessità di omogeneizzare il nostro settore di vendita ed a questo riguardo, l'articolo 3 dà certamente maggiori garanzie. Con l'omogenizzazione abbiamo anche garanzie nel settore sanitario. Sul piano merceologico certamente il controllo sanitario può essere esercitato in misura più vasta. Io penso che sia necessario allargare la gamma merceologica per sostenere le spese generali e fisse.

E qui entrando nel merito e rispondendo anche ad alcuni colleghi delle varie parti che vogliono togliere dal primo comma dell'articolo 3 la parola « esclusivamente », io devo sottolineare che, invece, lasciandola questa parola protegge i macellai nei riguardi di una invasione dei salumieri. D'altra parte, togliere dallo stesso primo comma la dizione « comunque preparate » inserendo quella « fresche di pronto consumo, lascia tutto il problema degli insaccati, togliendo ai macellai, come era previsto nell'originario disegno di legge, la possibilità di vendere le carni, comunque preparate, limitando invece la vendita alle carni fresche, congelate ed insaccate fresche di pronto consumo. Infine, tuteliamo i salumieri perché non daremmo la possibilità di vendere altra carne e salumi che sono argomenti tipici e fondamentali dei salumieri.

Certamente ci sono ragioni pro e contro a questo riguardo ed io vorrei dire che il legislatore deve sufficientemente tutelare i vari interessi delle categorie tenendo presente l'obiettivo finale.

Io sarei del parere, senza togliere ai salumieri la possibilità di lavorare carne suina, di estendere ai macellai la lavorazione della carne suina, proprio nell'intento di dar vita al criterio di far nascere la bottega della carne per la quale necessita una maggiore specializzazione professionale. Sarei del parere di accollare questo compito ai macellai.

Certamente la minore incidenza della vendita di carne suina, in Italia, rispetto alle altre carni e nei confronti di quanto avviene negli altri Paesi, non è certamente motivata da esigenze di natura religiosa. Ed allora perché? Perché il caratteristico salumiere che era chiamato a lavorare la carne suina si è sempre più concentrato in un'attività di altro tipo per cui, oggi, la presentazione di questo tipo di carne, non è messa in risalto.

Ecco perché il Relatore è di questo parere senza con questo volere influire sulla commissione nella scelta di quello che riterrà più opportuno.

L'ultimo punto riguarda la tutela del patrimonio zootecnico. Io ho raccolto una osservazione fatta dall'onorevole De Marzi « il consumatore si tutela con la produzione ». È vero, però non nascondiamoci che dietro alle belle idee ed alle speranze sta di fatto la percentuale di carne che è oggi richiesta dal nostro mercato, e che il nostro mercato non è in grado, in modo autonomo, di dare se non nella misura del 30 per cento, alcuni dicono del 50 per cento. Siamo di fronte ad un bilancio che non quadra e che dobbiamo far quadrare e la tutela del patrimonio zootecnico la si deve fare anche tenendo presente il problema grosso delle importazioni. Evidentemente questo problema delle importazioni va soggetto alla normale disciplina delle licenze di importazione. Ci è stata una proposta dell'onorevole Spallone di dare la licenza di importazione agli organi stessi di produzione, dovrebbero essere loro i titolari di queste licenze di importazione. Ma non sta scritto in nessuna parte che i titolari di licenze di importazione debbono essere A, B e C, ma vanno date a quei determinati organismi capaci di assicurare che l'importazione venga fatta nel migliore dei modi, nell'intento di raggiungere l'obiettivo di calmierare i prezzi.

Io quindi non entro nel merito, perché non tocca a me affermare se le licenze vi sono o meno, ma spetta al Governo.

Se il Ministero del commercio estero avesse concesso delle licenze relative alla carne congelata per uso diretto senza che vi fosse la legge relativa alla messa in atto degli strumenti idonei, mi pare che questo non sarebbe stato un atto politico in cui la parola politico potesse avere, come io credo debba sempre avere, la iniziale maiuscola.

Poiché da varie parti sono state fatte delle osservazioni e sono emersi dalla discussione determinati criteri, io ho trasfuso questi

criteri in alcuni emendamenti che mi riservo di illustrare al momento di discuterne.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia consentito anche al rappresentante del Governo di esprimere il ringraziamento al Relatore per l'ampia e dettagliata esposizione che ha fatto nella seduta di questa mattina e per l'altrettanto ampia replica che ha concluso in questo momento.

Un ringraziamento il Governo esprime anche a tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, a qualsiasi parte essi appartengano, perché mi sembra che tutti gli oratori hanno dato un contributo efficace alla discussione, alla conclusione ed all'approvazione del presente disegno di legge.

Mi pare che nella seduta pomeridiana gli umori sono stati diversi da quelli di questa mattina; e che anche il Governo, meditando sulle osservazioni che sono state avanzate nella seduta antimeridiana ed anche nella discussione fatta nella seduta pomeridiana, abbia avuto modo ed abbia modo di esprimere il suo consenso su alcuni emendamenti, formulati dal Relatore,ed il suo parere definitivo sugli altri emendamenti.

Mi pare che tutti i gruppi parlamentari che hanno parlato in questa discussione si siano espressi favorevolmente alla sostanza del provvedimento. Si tratta di poter assicurare alle varie categorie ed ai vari interessi, ed in special modo agli interessi dei consumatori e dei produttori, tutte quelle garanzie che ha ricordato poc'anzi il Relatore.

Il Governo vuole ancora una volta mettere in risalto l'importanza del provvedimento e le ragioni che hanno indotto il Governo stesso a proporre all'attenzione ed all'approvazione del Parlamento non soltanto questo provvedimento, ma anche l'altro posto al punto successivo dell'ordine del giorno, che sarà discusso in questa o nella prossima seduta, presentato dal Ministro dell'industria e, naturalmente, approvato dal Consiglio dei ministri, provvedimento relativo alla vendita al pubblico dei prodotti agricoli nelle varie zone d'Italia.

Le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare questo provvedimento sono state espresse anche in questa discussione, perché gli oratori hanno messo in rilievo il rialzo dei prezzi verificatosi in questi ultimi tempi ed in particolare il rialzo del prezzo della carne, che, a detta di alcuni colleghi, è arrivato a 2.300 lire al chilo.

Per queste ragioni il Governo si è trovato nella necessità di presentare un provvedimento non sollecitato da categorie e che non è stato pressato nel corso di questa discussione, per quanto riguarda il Governo, da nessun rappresentante di categorie o di interessi, anche se è stato detto che nei corridoi di questo Parlamento ci sono forse coloro che attendono con ansia l'esito di questa nostra discussione.

Sono esigenze di carattere economico che hanno spinto il Governo a presentare questo ed altri provvedimenti che sono stati sollecitati più volte dalla stampa e dal Parlamento quando esso ha preso in esame la materia attraverso la discussione dei bilanci finanziari e del dicastero dell'industria e commercio che tratta in modo particolare il settore del commercio, della distribuzione e del consumo, tanto importante per la vita economica e sociale del nostro paese.

Il Governo, in relazione alle richieste che sono state avanzate dai vari oratori che hanno interloquito in questa discussione, è portato a venire incontro alle esigenze esposte nei limiti del possibile.

È stato detto dall'onorevole Graziosi che questo provvedimento legislativo, per quanto riguarda la relazione che lo accompagna è un provvedimento fatto male, che la relazione non è ben studiata ed approfondita, ma la Commissione ha la possibilità di poter modificare il testo dei vari articoli che accompagnano questo disegno di legge e può, attraverso ordini del giorno e raccomandazioni, rivolgere al Governo le sollecitazioni e gli inviti che essa riterrà opportuni.

Noi, presentando questo disegno di legge, abbiamo creduto di offrire al Parlamento un tema di discussione che rispondesse agli scopi che ci prefiggiamo con il disegno di legge stesso e che sono quelli di sodisfare gli interessi delle varie categorie e di sodisfare le varie esigenze; ed abbiamo ritenuto di offrire non soltanto un tema di discussione alla Commissione parlamentare, ma anche la possibilità di creare uno strumento che possa assolvere questo compito importante, cioè quello di poter dare al consumatore italiano un prodotto che possa essere acquistato non certo a quei prezzi che sono stati ricordati nel corso di questa discussione, ma ad un prezzo veramente conveniente.

Il Governo è intenzionato a tutelare con il disegno di legge gli interessi dei consumatori e dei produttori; e gli interessi dei consumatori vengono tutelati immettendo sul mercato un quantitativo di carne necessario

ai bisogni degli acquirenti e vendendo questa carne al consumatore al prezzo più basso possibile; il Governo farà di tutto, perché, con gli strumenti che può avere a disposizione, la carne congelata sia messa al consumo al più basso prezzo possibile.

Alle domande rivolte al Governo dall'onorevole Romualdi il Governo risponde che in questo momento non risulta al rappresentante del dicastero dell'industria, che rappresenta il Governo, che siano state rilasciate autorizzazioni o che siano state date assicurazioni. È chiaro che vi saranno operatori economici, cooperative, ed associazioni che tutelano certi interessi di certe categorie, che si muovono e cercano di poter ottenere, quando la legge sia approvata, delle autorizzazioni.

Debbo smentire quanto è stato pubblicato ed è stato ricordato in questa discussione. Il Ministero del commercio estero al momento in cui ho l'onore di parlare non ha rilasciato alcuna concessione a nessuno e non poteva, né doveva farlo, se non quando questo disegno di legge fosse approvato dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il prezzo il Governo si rimette a quel che deciderà la Commissione in questo momento, perché a me pare che il compito possa essere affidato al C.I.P., in sede centrale e periferica, per poter stabilire il prezzo minimo e massimo, che deve essere stabilito tenendo conto e del costo di questa carne e della maggiorazione consentita.

Nel momento in cui esamineremo i vari emendamenti può darsi che nella formulazione che sarà proposta ci troveremo d'accordo; in quella sede, eventualmente, faremo le nostre osservazioni e proposte. Tutti gli altri argomenti che sono stati qui portati formano oggetto di particolare esame nei vari articoli del disegno di legge, ed io ritengo – a guadagno anche di tempo – di soffermarmi sui vari emendamenti allorquando saranno posti in discussione.

Comunque nel rinnovare il ringraziamento alla Commissione per la sensibilità con cui si è svolta la discussione desidero sottolineare che questo strumento non vuole assolutamente tutelare – né vuole assicurare gli interessi degli speculatori. Siccome questo strumento, come è stato ricordato da alcuni che vogliono anche garanzie sulla sua durata, dovrà avere una certa durata, il Governo dichiara che può accettare il periodo di un anno. Mi pare, infatti, che non andiamo a fare uno strumento che abbia durata permanente, ma vuole soltanto, per un certo numero di mesi, operare nell'interesse del consumatore. Se poi, nel corso di questo periodo, la situazione dovesse mutare, con gli strumenti già indicati, il Ministro del commercio con l'estero potrà risolvere la situazione concedendo o meno le autorizzazioni per le carni congelate.

Con questa dichiarazione il Governo si augura che il progetto di legge possa essere approvato.

Per quanto riguarda l'urgenza, il Governo ritiene che in questo momento non sia più possibile, probabilmente, fare approvare questo disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento; però, nel momento in cui la Commissione lo approverà, il Paese potrà avere la quasi certezza che il provvedimento, a distanza di poche settimane, possa essere approvato definitivamente e diventare così legge.

E siccome non ci sarà, probabilmente, un rialzo dei prezzi – e se dovessero salire il provvedimento penso sarebbe nella gran parte dei casi inefficiente – e dato che è interesse del Governo e della Commissione che il prezzo di questa carne sia il più basso possibile, noi ci adopereremo, anche nell'autorizzare le concessioni, in modo che il prezzo resti il più basso possibile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Graziosi, De Marzi Fernando, Girardin, Origlia, Baldi e Colleoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione industria e commercio, a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 589 " Modificazioni al regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate », riconosciuta la necessità di contenere i prezzi delle carni al consumo,

invita il Governo

a tener presente, in modo particolare, la situazione della produzione zootecnica nazionale e ad autorizzare le importazioni delle carni congelate e fresche nella misura mai superiore alla quantità necessaria ad integrare il nostro maggior consumo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo questo ordine del giorno lo può accettare come raccomandazione.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se i presentatori, dopo la dichiarazione del Governo, insistono sulla votazione.

GRAZIOSI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Servadei, Mussa Ivaldi Vercelli e Bertoldi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione permanente della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 589,.

impegna il Governo

a ripristinare in tutte le province ed a rendere efficienti, per la determinazione del prezzo delle carni fresche e congelate, le Commissioni prezzi ».

DEMARCHI. Io non so se il Governo ha interesse ad allargare queste Commissioni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Le Commissioni esistono, si tratta di farle funzionare e renderle efficienti. Io posso accettare la sostanza dell'ordine del giorno; però siccome le Commissioni esistono già non posso costituirle di nuovo.

SERVADEI. In alcune parti esistono, ma non si occupano troppo dei prezzi delle carni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ragion per cui cercheremo di renderle efficienti. Accetto quindi l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Insiste nella votazione, onorevole Servadei?

SERVADEI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Servadei, Bertoldi e Mussa Ivaldi hanno inoltre presentato il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione permanente della Camera, in sede di discussione del disegno di legge n. 589, sulla nuova disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, raccomanda al Governo di aiutare e promuovere particolarmente la costituzione di cooperative fra produttori e allevatori di bestiame per la gestione di spacci di vendita al consumo, con funzioni calmieratrici ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Lo accetto; e proprio profittando di questa circostanza e cioè della presentazione dell'ordine del giorno che viene accettato dal Governo, il Governo ricorda alla Commissione come siano stati presentati dei provvedimenti legislativi anche per quanto riguarda gli zuccheri, e questo sta a dimostrare come il Governo sia sensibile ai problemi dei produttori.

SERVADEI. Prendiamo atto dell'accettazione dell'ordine del giorno e ringraziamo l'onorevole Sottosegretario. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Brighenti Servadei e Mussa Ivaldi hanno, infine, presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

invita il Governo ad accordare con preferenza le licenze di importazione di carne congelata per il consumo diretto alle aziende cooperative di macellazione della carne, alle cooperative di consumo, agli enti comunali di consumo ed a gruppi di acquisto di macellai ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* È un invito che si fa e, quindi, come raccomandazione, il Governo può accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, onorevole Spallone?

SPALLONE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ».

TROMBETTA. Signor Presidente, si è già parlato di limitare, eventualmente, nel tempo la portata di questa legge. Io proporrei allora che all'articolo 1 non si abrogassero le disposizioni richiamate e quindi si togliessero le due parole iniziali « sono abrogate »: si farebbe così cominciare il periodo con le parole « Le disposizioni contenute... ». Alla fine dell'articolo si dovrebbero allora aggiungere le parole: « sono temporaneamente sospese e restano senza effetto per il periodo corrispondente alla durata prevista per la presente legge ». In conseguenza di questo io proporrei di aggiungere un articolo 6 che suonasse: « La presente legge resterà in vigore per 12 mesi a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Mi astengo dall'illustrare questi emendamenti perché è già emersa l'opportunità che, trattandosi di materia innovatrice, molto importante, che viene affrontata per una contingenza particolare di mercato, valga la pena di varare tali norme quantomeno con criteri di cauta sperimentazione.

COLLEONI. Sull'articolo 1 mi pare che il collega Trombetta potrebbe aderire a questa formula: « Sono sospese – per la durata di

un anno – le disposizioni contenute nel regio decreto, ecc. Per lo stesso periodo si applicano le norme di cui agli articoli seguenti ».

Espresso in tali termini l'articolo 1, l'articolo 6 potrebbe essere limitato alla sola norma relativa all'entrata in vigore della legge.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Io non so se, sul piano della formulazione, sia possibile concepire la sospensione di una norma di legge! Manterrei, perciò, la formulazione: « sono abrogate » e alla fine sancirei la durata « per un periodo di un anno ».

PICCINELLI. In tal modo quando verrà a scadere questa legge, al termine di dodici mesi, si creerà una vacanza di norme legislative!

Se si usa il termine « Sono sospese le norme ecc. » quando la presente legge entrerà in vigore, dette norme perderanno efficacia per la durata di dodici mesi; al termine, se non interviene un altro provvedimento, riprenderanno la loro efficacia. Se, invece, usiamo il termine « abrogazione », alla fine dei dodici mesi non esisterà più nulla.

PRESIDENTE. Faccio osservare che ci troviamo di fronte a una questione di tecnica legislativa alquanto particolare. Personalmente ho delle perplessità davanti a una formulazione che dispone la sospensione della validità di una legge, che non si abroga, che continua a sussistere come legge, ma che non opera.

D'altra parte, faccio osservare che, se noi disponiamo la abrogazione delle disposizioni, così come recita l'articolo 1, e poi, la contemporanea entrata in vigore delle disposizioni successive, nulla vieta che prima dello scadere di un anno venga fatto un provvedimento che ripristini le norme!

Possiamo anche votare all'unanimità della Commissione un ordine del giorno con il quale si invita il Governo, prossimo o futuro, ad impegnarsi, se si vuole sin d'ora, a varare entro un anno un provvedimento che o ripristini le norme abrogative o riveda la disciplina organica della materia.

TITOMANLIO VITTORIA. Non si potrebbe cominciare all'articolo 1 dicendo « è fatto obbligo... ecc. », e poi in coda mettere le due cose: è abrogata la tale legge, oppure: è sospesa la tale legge?

PRESIDENTE. È la stessa cosa!

COLASANTO. Desidero richiamare alla attenzione dei colleghi il fatto che i discorsi che qui si stanno facendo si riferiscono alla disponibilità di carni nazionali e di carni importate.

Ma, si ritiene davvero che fra un anno la situazione italiana in questo settore sarà mutata? Anche se ci si mettesse su una linea politica decisa, si riuscirebbe entro questo periodo di tempo a modificare quello che è l'attuael nostro patrimonio zootecnico?

Non solo, ma è da pensare che fra un anno il consumo di carne in Italia sarà anche aumentato. Quindi il discorso, in altre parole, continuerà ad essere valido anche fra un anno.

Pertanto, io pregherei l'onorevole Trombetta e gli altri colleghi di non insistere. Applichiamo la legge così com'è, fra un anno, o quando sarà, il Governo o l'iniziativa parlamentare penseranno a proporre un'altra legge.

DE MARZI FERNANDO. Ho già parlato, credo, con molta chiarezza! Questo punto ha formato oggetto della pregiudiziale avanzata questa mattina. Cioè, dicevo, se si tratta di una legge eccezionale, per il breve periodo di un anno, fra un anno vedremo il da farsi, dopo aver sperimentato come funziona, i prezzi, e così via. In tal senso posso accettarla; diversamente sono nettamente contrario.

SPALLONE. Credo che quella del Presidente sia la proposta migliore e, d'altra parte, corrisponde anche ad un dato positivo per i nostri lavori: noi saremmo domani costretti a discutere ancora su questa legge, ma non con l'esperienza attuale bensì quella fatta nel frattempo.

Quindi, sarei del parere di mantenere la parola « abrogazione », e dopo sancire la durata di un anno. Per cui noi anche molto tempo prima, forti dell'esperienza acquisita nel contempo, riprenderemo la discussione sull'argomento.

ROMUALDI. Dobbiamo però votare un ordine del giorno come impegno della Commissione a riprendere l'argomento.

TROMBETTA. Sono d'accordo nel ritirare il mio emendamento all'articolo 1, purché ci sia un articolo 6 che circoscriva la durata della legge ad un anno a titolo sperimentale.

SERVADEI. Io credo che la maniera migliore di risolvere il problema sia quella di formulare un ordine del giorno così come suggerito dal Presidente, perché qui non ci troviamo soltanto di fronte ad un problema legislativo, ma ci troviamo di fronte ad una macchina che deve mettersi in movimento e che comporta nuove strutture nelle vendite, e nuove attrezzature nei negozi. Ma chi vorrà, domani, con una legge che dura un anno, senza prospettive di modificazioni sostanziali, operare investimenti in tal senso? Bisogna anche tener presente il turbamento che que-

sta legge, della durata di un anno, può portare in mezzo a certe categorie commerciali. Se tutti siamo d'accordo su questo non possiamo non convenire che questa legge introduce una tecnica diversa che per essere efficace ed efficiente, comporta determinati investimenti e scelte. Ora è per questo che io riterrei che si debba superare la questione lasciando le cose come stanno ed accettando unanimamente l'ordine del giorno suggerito dal Presidente il quale potrebbe, evidentemente, essere accettato anche dal rappresentante del Governo. D'altra parte da oggi alla fine dei dodici mesi chi ci impedisce di formulare proposte di modifica?

TROMBETTA. Vorrei unicamente dire al collega Servadei che le sue obiezioni, e cioè le ragioni che porta a favore di un ordine del giorno anziché all'approvazione di una norma di legge, restano molto affievolite per il fatto che sia il Relatore che il Govenno, già si sono espressi favorevolmente su taluni emendamenti che vengono a modificare questa legge in tutta la sua parte più importante. Questa parte riguarda l'estensione della vendita, tra l'altro alla rovescia, perché consente proprio a quelli che per natura sono gli eletti a vendere la carne congelata a sconfinare, invece, in altri settori attualmente sotto il controllo di altri e nell'ambito della funzione di altri operatori. Quindi, vista sotto questo punto di vista, mi pare che la legge, così come uscirà emendata, avrà veramente il carattere di un provvedimento che voglia esperimentare subito una qualche cosa della quale si ha urgenza.

In materia di carne congelata io sono scettico in quanto sono del parere che la carne congelata noi la importiamo per mandarla poi all'inscatolamento perché gli italiani non comprano carne congelata...

PRESIDENTE. Non divaghiamo dall'oggetto risolviamo il problema. Mi pare che qui siamo di fronte alla scelta di accettare oppure no l'ordine del giorno, ma l'onorevole De Marzi non si considera soddisfatto.

DE MARZI FERNANDO. Esatto. Un'ordine del giorno non è sufficiente. Si torna indietro.

PRESIDENTE. Allora per l'articolo 1 – come mi è suggerito dai tecnici – si potrebbe adottare la seguente formulazione: « Per la durata di un anno, la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, è regolata dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti ». È evidente che, in base ai principî generali del diritto, le norme esistenti, eventualmente in contrasto con quelle che approveremo, sono abrogate di fatto.

SPALLONE. Potrebbero sorgere malintesi. Perciò direi di lasciare l'articolo 1 così come è compilato ed aggiungere un articolo 6 che specifichi che la legge ha la durata di un anno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io vi prego di concludere su questo punto. A me sembra che ci sia una opinione prevalente circa la formulazione di un articolo finale. Ad ogni modo io devo mettere a conoscenza la Commissione di quella che è la mia opinione personale. Quando il legislatore legifera e formula una legge, esso è investito del potere di abrogare questa legge ed emanarne un'altra, ma io non credo che sia corretto al legislatore investito di questo potere di fissare un termine di durata della legge. Per me costituisce una contraddizione il dire che questa legge dura un anno quando chi l'ha emessa può abrogarla un mese dopo o prorogarla indefinitamente se sussistono le condizioni per un tale provvedimento. Io mi permetto di fare questa osservazione perché non vorrei che domani ci trovassimo di fronte a delle obiezioni di natura giuridica che potrebbero porci in imbarazzo.

ROMUALDI. Ci sono molti precedenti. Io condivido le sue preoccupazioni, però noi abbiamo una nostra esperienza ed io posso assicurare che abbiamo fatto moltissime leggi a termine e per la durata di un anno. Le leggi sul cinema, ad esempio, sono tutte fatte in questo modo.

PICCINELLI. Io dubito che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, sia possibile sospendere l'applicazione di una norma per un certo periodo di tempo, passato il quale, quella norma non abrogata, ma solo sospesa, rientri in vigore. Praticamente teniamo una norma in frigorifero per un anno.

Tra un anno la Commissione dovrebbe discutere di nuovo questa legge, perché altrimenti rientrerà automaticamente in vigore la vecchia legge, senza alcuna possibilità di vedere se il sistema ha funzionato bene o male.

SPALLONE. Non comprendo i dubbi di natura giuridica e costituzionale. Se diciamo in un articolo che la legge ha la durata di un anno – a parte la motivazione politica della questione – non per questo tra otto mesi non potremmo discutere di nuovo e modificare.

Queste disposizioni sono per un anno; tra un anno vedremo quali dovranno essere le nuove disposizioni.

PRESIDENTE. Mi dispiace portare nuovi dubbi, ma l'abrogazione prevista all'articolo 1, di norme dalle quali traggono origine le disposizioni emanate dai comuni, porta alla abrogazione conseguente anche di queste ultime disposizioni comunali.

Ora, il nuovo obbligo fissato ai comuni dall'articolo 2 entra in vigore dal momento della entrata in vigore della nuova legge, ma non è che nella stessa ora « x » i comuni avranno emanato le nuove disposizioni. Avremo perciò un periodo di *vacatio legis*, durante il quale la materia non sarà disciplinata né dalla legge precedente, né dalla nuova.

A mio avviso, bisognerebbe coordinare nel tempo l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 1 con l'entrata in vigore delle disposizioni, la cui emanazione dovrà essere effettuata dai comuni. Bisognerebbe dire: entro trenta giorni sono abrogate le disposizioni ed entro trenta giorni i comuni devono aver realizzato la saldatura; altrimenti veniamo a creare una situazione strana, senza norme legalmente in vigore, e questo si potrebbe prestare anche a delle speculazioni. Il consumatore rischia di rimanere senza tutela. Può darsi che tutto vada regolarmente, ma non possiamo, come legislatori, non tener conto anche degli eventuali inconvenienti.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Potremmo dire: « Le disposizioni contenute nel decreto sono così innovate... » e poi: « Le norme del decreto del 1930 in contrasto con la presente legge sono abrogate ».

ROMUALDI. Ritengo che finché il comune non abbia emanato le nuove disposizioni, valgono le disposizioni precedenti. Noi legislatori facciamo obbligo al comune di provvedere, ma finché il comune non ha provveduto valgono le disposizioni precedenti.

PRESIDENTE. Quando la legge viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* le norme del decreto-legge cadono.

ROMUALDI. Ma non cadono le disposizioni comunali finché non vi sono le nuove.

MERENDA. Se noi abroghiamo il decreto del 1930, ed entrano in vigore queste nuove norme, accadrà che finché i comuni non avranno emesso le nuove disposizioni funzionerà la legge vecchia; pertanto non si potrà vendere carne congelata se non saranno emanate le nuove disposizioni dai comuni.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il decreto del 1930, cui facciamo riferimento, sostituisce anch'esso una legge precedente. Il primo articolo del decreto dice: « Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 17 maggio 1927, n. 868, relative alla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate ». Articolo 2: « È fatto obbligo ai comuni di disporre... ecc. ». La saldatura si risolse, pertanto, in questo modo.

PICCINELLI. Si tratta di disposizioni regolamentari. Se abroghiamo la legge del 1930 che dava vita a quelle disposizioni regolamentari, logicamente quelle disposizioni regolamentari cadono, per cui dobbiamo creare un sistema per dare la possibilità ai comuni di dar vigore a quelle vecchie disposizioni o di modificarle.

Quindi c'è un solo sistema, quello di stabilire all'articolo 6: « La presente legge entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ». E quindi nel secondo comma dire: si fa obbligo ai comuni di disporre... entro un mese. Soltanto in questo modo si ottiene la saldatura.

PRESIDENTE. Qui c'è un precedente legislativo che ci potrebbe tranquillizzare: il regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, è tale e quale, nel concetto, agli articoli 1 e 2 del provvedimento che stiamo esaminando. Lì, infatti, all'articolo 1 si dispone l'abrogazione di norme precedenti, ed all'articolo 2 si fa obbligo ai comuni di disporre. È da ritenere che questo meccanismo abbia funzionato, per cui la preoccupazione che io avevo manifestato può essere superata dal precedente legislativo. Perciò, per quanto riguarda l'articolo 1, ritengo che – dato che l'opinione prevalente mi sembra quella di abrogare esplicitamente e non tacitamente – si possa porre in votazione il testo dell'articolo 1, con riserva all'articolo 6 di stabilire la durata.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« È fatto obbligo ai comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitello, bovino adulto;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;

f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Alla seconda riga dell'articolo 2, l'onorevole Colasanto ha presentato il seguente emendamento: dopo la parola « fresche », aggiungere la parola « refrigerate ».

SPALLONE. Ma allora introduciamo tre distinti tipi di carne e cioè quella fresca, quella refrigerata e quella congelata. È difficile distinguerle poi.

PRESIDENTE. È da ritenere che le carni refrigerate siano incluse in quelle fresche.

COLASANTO. Ma costano il 30 per cento di meno: perché bisogna dare adito a speculazioni? Insisto – perciò – nel mio emendamento. Anche se non c'è la licenza di importazione, resta il fatto che io posso recarmi all'estero, comprare la carne ad un prezzo enormemente inferiore e poi venirla a vendere in Italia ad un prezzo molto più alto; inoltre vi è il problema della zootecnia nostrana da incrementare.

TROMBETTA. L'emendamento proposto dal collega Colasanto credo che nessuno di noi sia in condizioni di valutarlo. Potrebbe essere una perla che si aggiunge al diadema costituito da questo disegno di legge; ma io non so cosa voglia esattamente significare « refrigerata », ed ho paura, votando, di fare una sciocchezza.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Il problema è quello di differenziare le carni fresche dalle congelate: non si è ritenuto opportuno fare ulteriori differenze, per cui il relatore esprime parere contrario.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Colasanto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colasanto.

(*Non è approvato*).

Sempre al primo comma dell'articolo 2, alla lettera *a*), l'onorevole Colombo, relatore, ha presentato il seguente emendamento: sostituire, alla lettera *a*), le parole « bovino adulto », con le altre: « manzo, bue, vacca, toro ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo così emendato.

(*È approvato*).

L'onorevole Colasanto ha proposto al secondo comma dell'articolo 2 il seguente emendamento aggiuntivo: « Le carni refrigerate importate dall'estero devono anche portare un timbro con la dicitura « estero-refrigerata ».

Data l'evidente interdipendenza con l'emendamento già respinto, questo emendamento non può essere proposto. Pongo, perciò, in votazione il secondo ed ultimo comma dell'articolo 2 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 2 rimane, pertanto, così formulato:

« È fatto obbligo ai comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, la indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:

a) per i bovini: vitello, vitellone, manzo, bue, vacca, toro;

b) per i bufalini: bufalo, annutolo;

c) per gli equini: (categoria unica) equino;

d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;

e) per i suini: (categoria unica) suino adulto;

f) per i caprini: capretto, caprino adulto.

Le carni congelate devono anche portare un timbro con la dicitura « congelata ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Negli spacci destinati esclusivamente alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonché insaccate o comunque preparate, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

La vendita di carni congelate, insaccate o comunque peraparte, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità ».

L'onorevole Colasanto ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3:

« Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e fresche insaccate, di produzione e macellazione nazionale e di quelle refrigerate provenienti dall'estero, devono es-

sere distinti da quelli di vendita delle carni congelate o congelate insaccate.

Nello stesso esercizio si potranno vendere carni fresche nazionali e carni refrigerate estere, a condizione che le due qualità siano tenute distinte anche se tagliate in piccoli pezzi ».

Consideriamo prima questo emendamento che, essendo sostitutivo dell'intero articolo, è il più lontano dal testo del disegno di legge. Mi pare che l'onorevole Colasanto abbia già illustrato questo emendamento nel suo intervento.

DEMARCHI. Il Relatore non ha preso in considerazione la proposta da me avanzata circa i settori di vendita nei negozi, mentre si è soffermato sul problema dei giorni alternati.

SPALLONE. Questa proposta non riguarda l'articolo 3, ma il successivo articolo 4.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi pare sia preferibile il testo del disegno di legge che potrebbe essere perfezionato con opportuni emendamenti.

COLASANTO. Vorrei fare osservare che non è un problema di articolazione fra le diverse categorie. Il grosso problema consiste nel garantire la qualità della carne e farla pagare quel che vale!

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono d'accordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo proposto dall'onorevole Colasanto, sostitutivo dell'articolo 3, di cui ho testé dato lettura e sul quale si sono dichiarati contrari il Relatore e il Rappresentante del Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo agli altri emendamenti. Il primo, dell'onorevole Origlia, propone di sostituire il primo comma, con il seguente:

« Negli spacci autorizzati alla vendita di carni possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonché insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine che debbono essere sempre vendute in spacci a parte ».

Si tratta praticamente di due emendamenti, il secondo dei quali coincide con l'emendamento del relatore che propone di aggiungere al quinto rigo, dopo la parola « insaccate » le parole: « fresche, di pronto consumo ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono contrario alla prima parte dell'emendamento Origlia, mentre accetto la seconda formulata analogamente all'emendamento del Relatore, emendamento che accetto.

PRESIDENTE. Cioè ella, onorevole Sottosegretario, è contrario all'emendamento che sostituisce alle parole: « negli spacci destinati esclusivamente alla vendita », le parole: « negli spacci autorizzati alla vendita »...

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. È contrario anche il Relatore, perché non si manterrebbero in essere i due filoni delle competenze!

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Origlia al primo comma dell'articolo 3 e cioè l'emendamento per sostituire con la parola « autorizzati » le parole « destinati esclusivamente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento proposto dall'onorevole Origlia, che coincide con l'emendamento del relatore, accettato anche dal Governo, col quale si propone di sostituire alle parole « insaccate o comunque preparate », le altre « insaccate fresche di pronto consumo », avvertendo che, ove approvata la modifica, questa viene naturalmente estesa, per coordinamento del testo, al secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

SPALLONE. Sono costretto a presentare un emendamento, altrimenti rischiamo di cadere in un grave errore. Faccio osservare ai colleghi che non esiste solo il problema di non estendere ai cosidetti norcini la facoltà di vendere la carne, ma vi è anche quello di evitare di dare l'esclusiva ai soli macellai.

PRESIDENTE. Noi abbiamo respinto l'emendamento che voleva sostituire alle parole « destinati esclusivamente » le parole « autorizzati ». Abbiamo perciò ancora la possibilità di proporre tutti gli emendamenti che non siano quello che è stato poc'anzi respinto.

Ripeto: noi abbiamo respinto l'emendamento Origlia, non abbiamo ancora votato il testo né del primo né del secondo comma dell'articolo 3.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Vorrei dire che la preoccupazione del Relatore era quella di conciliare la possibilità di vendere varie qualità di carni.

COLLEONI. Basta togliere la parola « esclusivamente »!

SPALLONE. Esatto. Io direi di togliere la parola « esclusivamente » ed aggiungere la parola « bovine » al secondo rigo. L'articolo 1 resterebbe formulato così: « Negli spacci de-

stinati alla vendita di carni bovine, possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, ecc. ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Evidentemente con il termine « esclusivamente » si fa riferimento a quei commercianti che hanno la licenza di macelleria. Ciò è in contrasto con la prassi esistente che tende a concedere licenze plurime. A me pare che lo spirito della legge sia quello di concedere l'autorizzazione alla vendita della carne congelata a quei negozi che hanno l'autorizzazione alla vendita dei bovini e del manzo fresco. Sono perciò favorevole a questo emendamento.

DEMARCHI. Direi di stare attenti perché con questa formula creiamo la impossibilità di vendita per tutti gli altri. Noi abbiamo il dovere di pensare a quelle migliaia di negozi i quali non debbono essere assorbiti dalla attività dei macellai. Tenete presente che il consumatore da tutto ciò non trarrà alcun beneficio se non troviamo una sodisfacente regolamentazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Vorrei dire all'onorevole De Marchi che noi non neghiamo a quelli che hanno la licenza di vendere polli di continuare a vendere polli. Noi diciamo, invece, che gli spacci destinati alla vendita delle carni bovine possono vendere anche la carne congelata. Questo è lo spirito della legge. Non è che ai pollivendoli togliamo la possibilità di vendere i polli.

DEMARCHI.. Lei, onorevole Relatore, non è coerente. Il testo come è concepito dà ai macellai la facoltà di vendere carni suine, ovine, pollame, ecc. Ora, ella ritiene che questa categaria non stia già abbastanza bene? Perché negare agli altri gli stessi diritti?

La legge deve essere eguale per tutti.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Lo spirito del disegno di legge è quello di tendere a realizzare il negozio delle carni cercando di rompere, il meno possibile, i diritti acquisiti dagli altri tipi di negozi tradizionalmente abilitati alla vendita delle altre specie di carni. Noi tendiamo a realizzare questo obiettivo e vogliamo cercare di eliminare le posizioni estreme.

ROMUALDI. Mi pare che l'emendamento proposto dal collega Spallone possa essere preso in considerazione e perfezionato. Si potrebbe dire: « spacci destinati alla vendita di carni bovine e ovine ».

Infatti i negozi abilitati alla vendita degli ovini e degli abbacchi hanno anche l'attrezzatura per la vendita della carne congelata ed allora perché dovrebbero essere esclusi?

PRESIDENTE. Praticamente lei propone di aggiungere all'emendamento Spallone, dopo la parola « bovine » le parole « e ovine ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è praticamente contrario a questa ultima estensione. In questo momento io dovrei dire che devo rimanere rigidamente legato all'articolo 3 così come è stato formulato e, quindi, anche per quello che riguarda la parola « esclusivamente ». Però, dati gli orientamenti della Commissione, ritengo che il Governo possa prendere in considerazione solo la formula originaria proposta dall'onorevole Spallone e non opporsi anche se manifesta alcune perplessità.

BALDI CARLO. Faccio questa proposta, anche per evitare di immischiarci in un labirinto. Formulerei il testo dicendo semplicemente che gli spacci di carne bovina sono autorizzati a vendere carne congelata bovina.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Una esclusione tassativa è stata fatta per i negozi che vendono la carne equina; ora mi pare che bisogna seguire un certo criterio; se tendiamo ad uno sforzo di unificazione e non di eccessiva polverizzazione, io direi di sopprimere la parola: « esclusivamente » e di aggiungere la parola: « bovine », secondo l'emendamento già proposto.

PRESIDENTE. Le posizioni sono chiarite. Passiamo alla votazione.

L'onorevole Spallone propone di sopprimere al primo comma la parola: « esclusivamente ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Spallone propone, inoltre, di aggiungere dopo le parole: « di carni », la parola: « bovine ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'onorevole Romualdi propone, a questo punto, dopo la parola: « bovine » inserita in base all'emendamento ora approvato, di aggiungere le parole: « ed ovine ». Su questo emendamento il Governo ha espresso parere contrario.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il primo comma dell'articolo 3 rimane pertanto così formulato: « Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato nonché insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine che debbono essere vendute sempre in spacci a parte ».

Gli onorevoli De Marzi Fernando e Piccinelli propongono di aggiungere dopo il primo comma il seguente: « Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata ».

DE MARZI FERNANDO. Noi abbiamo fatto un favore ai macellai, perché oltre alla carne bovina possono vendere tutte le altre carni ed anche le carni congelate. Ora, per ragione di equità dobbiamo consentire che i negozi autorizzati a vendere altre carni, come pollame e uccellagione, vendano altresì la carne congelata.

PRESIDENTE. In effetti, l'equilibrio tra categorie può essere dato o diminuendo la facoltà degli uni o estendendo la facoltà degli altri.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Qui non si tratta di favorire nessuna categoria, si tratta di fare in modo che il nostro sistema possa raggiungere la situazione migliore. Sono favorevole a questo emendamento aggiuntivo poiché con esso non estendiamo la facoltà del pollivendolo, nel senso che possa diventare macellaio, ma gli diamo la facoltà di vendere carne congelata.

SPALLONE. È molto giusto e sono d'accordo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo ha molte perplessità nell'accettare questo emendamento. Comunque si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dai colleghi De Marzi Fernando e Piccinelli, di cui già ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'emendamento diviene, perciò, il secondo comma dell'articolo 3.

Passiamo ora al terzo comma dell'articolo 3 che corrisponde al secondo comma nel testo originario del disegno di legge.

TROMBETTA. Solamente per scrupolo, e può darsi che la Commissione non condivida il mio dubbio. Ho il dubbio che questo comma contenga in sè una genericità di delega che possa essere tacciato di incostituzionalità. Perché? È evidentemente che la vendita di carni congelate, insaccate, ecc. deve essere effettuata con le modalità stabilite... Ora le modalità investono sia le esigenze sanitarie (per le quali è caduto tutto un complesso di disposizioni anche se è vero che si richiama il concerto del Ministero della sanità) sia la disciplina del prezzo. Per quest'ultima io non so fino a che punto il Parlamento possa dare una « cambiale in bianco » al potere esecutivo, visto che in materia di disciplina dei prezzi noi abbiamo un complesso di norme generali che fanno capo al C.I.P.

Se la Commissione dovesse accogliere questo dubbio e preoccuparsi di circoscrivere la delega, dando le necessarie direttive, proporrei di chiarire che il decreto ministeriale dovrebbe dettare norme sia per quanto riguarda le attrezzature tecniche che dovranno essere in possesso degli spacci (se il ministero vorrà far funzionare questi spacci dovrà preoccuparsi delle attrezzature) sia per quanto riguarda la disciplina dei prezzi di vendita delle carni da attuarsi con criteri di massima uniformi, nazionali, sentito anche il C.I.P.

Si tratta cioè di fare indirettamente il richiamo all'attuale concetto di disciplina e funzionamento dei prezzi – il che se non vado errato è già stato osservato, qui, dal collega Servadei – onde assicurare un carattere di uniformità.

Tutti voi, infatti, sapete cosa sia successo nel settore del latte. Siena per il fatto di aver stabilito un prezzo più alto di Livorno è riuscita ad avere tutto il latte che vuole e Livorno no.

Se non vi è un certo carattere di uniformità si rischia che la merce si incanali tutta in determinati centri a detrimento di altri.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, la pregherei di formulare per iscritto il suo emendamento, ma le ricordo che, nel caso, non si tratta affatto di delega ma di normali disposizioni regolamentari di attuazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Per quanto riguarda le attrezzature tecniche sono quelle dei negozi che devono già vendere queste determinate carni. Le attuali attrezzature già previste sono quelle autorizzate anche per questo determinato settore.

Per quanto riguarda il prezzo il Relatore si è permesso di fare un articolo che prende spunto dalle preccupazioni sollevate dall'onorevole Trombetta, ma le risolve più concretamente.

TROMBETTA. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 3, nel testo coordinato con il primo comma, cioè con la sostituzione delle parole: « o comunque preparate » con le parole: « fresche di pronto consumo ».

(*È approvato*).

L'articolo 3 nel complesso, rimane, pertanto, così formulato:

«Negli spacci destinati alla vendita di carni bovine possono essere vendute quelle di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, sia allo stato fresco che congelato, nonché insaccate fresche di pronto consumo, ad eccezione delle carni equine, che debbono essere vendute sempre in spacci a parte.

Gli spacci destinati alla vendita di carni di specie diversa da quella bovina, ad eccezione di quelle equine e di bassa macelleria, possono altresì essere autorizzati a vendere carne congelata.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria e il commercio, di concerto con quello per la sanità ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

«Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita ».

Gli onorevoli Colasanto e Titomanlio Vittoria hanno presentato il seguente articolo integralmente sostitutivo dell'articolo 4.

« Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e refrigerate e quelli delle carni congelate devono essere contraddistinti con insegne e tabelle – ben visibili – che indichino, in maniera precisa ed inequivocabile, la qualità e le specie animali per le cui carni sono autorizzati alla vendita.

Con decreto del Ministero dell'Industria e commercio, di concerto con quello della Sanità, saranno stabilite le modalità da osservare per mettere l'acquirente in grado di facilmente distinguere le carni fresche da quelle refrigerate e per i controlli sanitari su tutte le carni comunque ed ovunque messe in vendita, anche se direttamente ed in appositi spacci, dai macelli industriali ».

TITOMANLIO VITTORIA. Non insisto per questa formulazione.

TROMBETTA. Sarebbe il caso, dopo le parole: « in maniera precisa » di aggiungere le parole: « lo stato (fresca o congelata) ». Infatti si può ingenerare il dubbio che il cartello ed i contrassegni debbano riguardare solo la specie e non lo stato delle carni, mentre noi vogliamo che si indichi se sia congelata o fresca.

PRESIDENTE. Con il suo emendamento, quindi, l'ultima parte dell'articolo 4 verrebbe a dire: « ..., che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita ».

TROMBETTA. Esatto.

DEMARCHI. Per i me i negozi, come sono attrezzati, non dovrebbero avere la carne sullo stesso banco, perché quella congelata sul banco della bovina fresca può facilmente essere cambiata. Lei, onorevole Relatore, ha parlato di alternare le giornate di vendita, ma questo si presenta molto difficile perché vi sono delle abitudini diverse nelle diverse regioni e poi perché vi saranno macellai che seguiteranno a mantenere la loro clientela, mentre altri (quelli cioè che in un determinato giorno venderanno la carne congelata) la perderanno. Comunque, ritengo che le carni devono restare divise.

SPALLONE. Per quanto riguarda le modalità, queste le deve stabilire il decreto.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Per cercare di determinare particolari garanzie, mi sono permesso di presentare un emendamento sull'alternanza dei giorni di vendita: « La vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti, in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni è fatto divieto al venditore di tenere nello stesso negozio carne che non sia della stessa qualità ».

Questo, salvo la migliore formulazione, quanto propone il Relatore. L'onorevole De Marchi aveva proposto si dicesse: « La carne congelata dovrà essere venduta in banchi separati da quelli per la vendita della carne fresca ».

SPALLONE. Sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore devo dire che, veramente, se lo dovessimo accogliere, svuoteremmo del suo contenuto la legge! Ed ecco le mie obiezioni. Pensiamo soltanto alle scorte! Oggi, per esempio, è giorno di vendita di carne fresca, domani no. Il macellaio ha carne congelata oggi e però non la vende tutta ,do-

mani si vende soltanto carne fresca. È proprio come voler ingannare noi stessi! Sarebbe davvero difficile, in questo caso, identificare la merce! E nel caso nostro, siccome le cooperative di consumo devono attenersi alla regola e per lo spirito proprio della loro organizzazione e per il tipo di responsabilità che hanno nei confronti dei soci, è facile immaginare quali sarebbero le conseguenze. Perciò suggerirei di prevedere l'autorizzazione alla vendita di carne congelata, in modo esclusivo, solo per alcuni giorni della settimana, tutte le volte che la struttura del negozio non consenta una netta separazione tra carne congelata e carne fresca!

BALDI CARLO. Ritengo che, all'articolo 4 potremmo aggiungere che il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per la sanità, stabilirà con decreto le modalità onde vengano mantenute visibilmente ben distinte, per il consumatore, le qualità della carne. Stabilirà poi il Ministro stesso i giorni o meno di vendita!

DE MARZI FERNANDO. La carne congelata arriva a noi nei classici quarti posteriori, le cosiddette « pistole », cioè coscia con le quattro costole. Se voi dite di venderla insieme cosa avviene? Le costole vanno sul banco, la coscia se ne va tutta come carne fresca ridotta a fettine. Diciamolo pure francamente! Quando la gente sa che la carne è congelata (non che questo risolva il problema, naturalmente!) compra solo in quei determinati giorni facendo economia. Vogliamo andare incontro a chi ha bisogno o cosa vogliamo fare? Se nei giorni stabiliti la coscia sparisce, avremo pure un minimo di vigilanza! Ma se mettiamo tutto insieme?

Questa è la realtà. Non è che il problema si risolva con i giorni alterni di vendita, ma almeno in quei determinati giorni avremo modo di controllare. È una via. Ecco perché ho detto: è una legge, questa, eccezionale per un periodo eccezionale.

PRESIDENTE. Passiamo a votare gli emendamenti. Praticamente si tratta di commi aggiuntivi all'attuale articolo 4.

Possiamo perciò votare, per primo, l'emendamento proposto dal collega Trombetta, per aggiungere dopo le parole « maniera precisa » le parole « lo stato (fresca o congelata) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento proposto dal Relatore può divenire, ora, il secondo comma.

SPALLONE. Lo modificherei così: la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con l'autorità comunale competente per tutti quei negozi nei quali non è possibile organizzare una esatta divisione fra carni congelate e carni fresche!

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi pare che con questo criterio l'emendamento aggiuntivo potrebbe essere accolto dalla generalità.

BALDI CARLO. Si è voluto estendere troppo, mentre invece si doveva insistere sul primitivo principio che chi vendeva carni bovine vendeva anche quelle congelate. Aggiungevamo i giorni fissi ed eravamo a posto. Qui vediamo una confusione di prodotti nello stesso negozio! Arrivati a questo punto, almeno tuteliamo il consumatore. Quest'ultimo quando si reca a comprare in un determinato giorno deve sapere che si vende solo carne congelata, e se vuole la coscia deve avere la coscia! Altrimenti finisce che di polpa non se ne vedrà più.

Bisogna sapere in che percentuale ci potranno dare le fettine da fare alla griglia. Ad un certo momento ci si può dire che queste sono state vendute durante la mattinata e che non ce ne sono più. Anche a voler fare questo controllo, se non fisso i giorni mi trovo male. Cosa potrò dire al macellaio che mi dirà che i primi cinquanta clienti della mattina hanno chiesto tutti e 50 le fettine e adesso non ne ha più e che sono rimaste le costole e dei pezzettini? Se invece manteniamo le garanzie e sappiamo che il tal macellaio ha ritirato 200 chilogrammi di coscia allora non potrà dire di averla esaurita in pochi minuti.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. L'integrazione del collega Spallone è volta a migliorare l'attrezzatura del nostro sistema in modo da essere idonea a tenere separate le due qualità di carni, non a diminuire le garanzie per il consumatore.

PRESIDENTE. Ritengo che il comma aggiuntivo, nel testo coordinato dei vari emendamenti presentati, prendendo a base quello del collega Spallone, potrebbe essere così formulato:

« Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione tra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto

divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo ».

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. D'accordo. Dopo si potrebbe inserire in altro comma per stabilire che i prezzi di vendita delle carni congelate sono stabiliti dal CIP.

PRESIDENTE. Pongo, per ora, in votazione il secondo comma dell'articolo 4 nel testo da me formulato.

(*È approvato*).

Prima di porre in votazione il successivo comma proposto dal Relatore, penso che, per motivi di esatta collocazione, dovremmo inserire, a questo punto, l'ultimo comma dell'articolo 3 che già abbiamo approvato.

Pongo in votazione questa mia proposta.

(*È approvata*).

Il comma finale, proposto dal Relatore, potrebbe essere così formulato, in coordinamento con quanto già approvato: « I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal CIP, secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Il precedente articolo 3 rimane, perciò, limitato ai primi due comma, e l'articolo 4 rimane così formulato:

« Gli esercizi di vendita al pubblico delle carni fresche e di quelle congelate debbono essere contraddistinti con insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino in maniera precisa lo stato (fresca o congelata), la specie o le specie animali per le cui carni è autorizzata la vendita.

Qualora lo spaccio, per la sua attrezzatura e dimensione, non consenta una netta distinzione fra carni congelate e carni fresche, la vendita della carne congelata può essere effettuata solo in giorni prestabiliti in accordo con le autorità comunali competenti. In detti giorni, negli stessi spacci, è fatto divieto di vendita di carni fresche della stessa qualità e tipo.

La vendita di carni congelate, insaccate fresche di pronto consumo, negli spacci destinati anche alla vendita di carni fresche, deve essere effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per la sanità.

I prezzi di vendita delle carni congelate sono fissati dal C.I.P. secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma precedente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano e sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Indipendentemente dal procedimento penale può essere ordinata la sospensione sino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa ».

TROMBETTA. Al secondo comma dell'articolo in discussione è detto: « Indipendentemente dal procedimento penale »; mi pare che questa formula, per cui indipendentemente dal procedimento penale si possa procedere all'applicazione delle sanzioni gravi, non renda bene lo spirito della disposizione. O si vuol sminuire l'esito del provvedimento penale (penso non si voglia addirittura procedere in contrasto) o si vuole affermare che anche pendendo il procedimento penale si può procedere all'applicazione delle sanzioni; se questo è il concetto io proporrei una modifica, perché mi sembra che la dizione del testo possa lasciare il dubbio che se uno affronta il procedimento penale e viene assolto, sottostà egualmente a queste norme. Propongo di sostituire, al secondo comma le parole: « Indipendentemente dal... », con le altre: « Anche pendendo il... »; in questo modo il significato della disposizione diventa chiaro.

BALDI CARLO. Se un soggetto ha avuto una ispezione, che ha accertato delle violazioni, e poi è intervenuta l'autorità giudiziaria, che è la più competente, e questa è arrivata al punto di dire che il soggetto non ha compiuto delle violazioni, ma tuttavia la autorità amministrativa ha tolto la licenza, il soggetto viene punito egualmente, anche se poi venga assolto?

TROMBETTA. Se viene assolto, ci si dovrà comportare in conformità all'esito del procedimento penale. Con la formula da me proposta si ammette solo la precauzionale applicazione delle sanzioni amministrative, anche se sia pendente il procedimento penale. Se poi segue l'assoluzione si dovranno adottare le misure reintegrative e riparatrici più opportune.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. In questo delicato settore dobbiamo essere piuttosto prudenti e previdenti. Mi dichiaro perciò favorevole all'emendamento dell'onorevole Trombetta.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, al secondo comma, l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Trombetta: « Sostituire le parole: « Indipendentemente dal », con le altre: « Anche pendendo il ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane pertanto così formulato:

« Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Anche pendendo il procedimento penale può essere ordinata la sospensione fino a sei mesi e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, la revoca della licenza di vendita al pubblico, dall'autorità amministrativa che l'ha concessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Colleoni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6.

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha la durata di un anno ».

Siamo qui ritornati, e dobbiamo ora decidere, al problema di cui abbiamo discusso all'inizio dell'esame degli articoli.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio*. Ritengo si possa approvare il principio che tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate e poi dire: « La presente legge entra in vigore... »; questo per essere tranquilli sul piano tecnico legislativo.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo approvare un testo legislativo; mi pare difficile che si possa approvare un principio. Sul problema della durata mantengo la riserva già espressa.

COLLEONI. Il mio emendamento, data la urgenza, mira ad evitare le more intercorrenti fra il giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e quello dell'entrata in vigore della legge, normalmente stabilito al quindicesimo dopo la pubblicazione. Circa la durata della validità della legge mi rimetto alla formula che la Commissione riterrà più opportuno adottare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 6 relativa all'immediata entrata in vigore della legge appena pubblicata.

(*È approvata*).

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Circa la durata penso che il riferimento vada fatto non alla legge, ma al contenuto della legge. Nel piano decennale Ina-Casa si diceva che era istituita la nuova gestione per un certo numero di anni. Ora noi potremmo formulare un testo equivalente.

PRESIDENTE. Penso che si possa porre in votazione la parte dell'emendamento relativa alla durata di un anno con riserva di stabilire e verificare se questa formulazione sia tecnicamente valida, restando comunque acquisito – una volta avvenuta la votazione – che la volontà del legislatore è che le norme abbiano la durata di un anno. Se poi questa formulazione non risultasse adeguata tecnicamente rimane stabilito che siamo autorizzati, in sede di coordinamento, ad apportare le modificazioni necessarie di carattere formale, fermo restando il principio manifestato dalla volontà del legislatore, non solo all'articolo 6 ma anche all'articolo primo. Con questa riserva pongo in votazione la seconda parte dell'articolo 6.

(*È approvata*).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed ha la durata di un anno ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel complesso.

(*È approvato*).

Dato quanto si è stabilito chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

VIGORELLI: « Concessione di edicole a favore dei ciechi » (219).

Presenti 26
Votanti 20
Astenuti 6
Maggioranza 11
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Baldi Carlo, Bertoldi, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Colasanto, Colleoni, Demarchi, De Marzi Fernando, Giolitti, Girardin, Graziosi, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Servadei, Titomanlio Vittoria e Trombetta.

Si sono astenuti:

Bastianelli, Brighenti, Gelmini, Granati, Spallone e Tognoni.

del disegno di legge:

« Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (586).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 20
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Baldi Carlo, Bastianelli, Bertoldi, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Brighenti, Colasanto, Colleoni, Demarchi, De Marzi Fernando, Gelmini, Giolitti, Girardin, Granati, Graziosi, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Servadei, Spallone, Titomanlio Vittoria, Tognoni e Trombetta.

e del disegno di legge:

« Modificazione al regio decreto 26 settembre 1930, n. 1458, sulla disciplina della vendita delle carni fresche e congelate » (589).

Presenti e votanti 31
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alesi, Amasio, Baldi Carlo, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Brighenti, Cataldo, Colasanto, Colleoni, Colombo Vittorino, De Marzi Fernando, Gelmini, Giolitti, Girardin, Granati, Graziosi, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Natoli, Origlia, Piccinelli, Romualdi, Servadei, Spallone, Titomanlio Vittoria, Trentin, Tognoni e Trombetta.

La seduta termina alle 22,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI